

**ATTI PARLAMENTARI**

**IX LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XXVI**

**n. 1**

## **RELAZIONE**

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA DI STATO  
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO  
(AIMA) NELL'ANNO 1982**

*(Articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610)*

**presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

**(PANDOLFI)**

---

**Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1984**

---

PAGINA BIANCA

## SOMMARIO

**Relazione sull'attività della azienda al 31 dicembre 1982:**

	<i>Pag.</i>	
COMPITI DELL'AIMA .....	1	
SETTORE DEI CEREALI .....	»	10
Commercializzazione .....	»	10
Aiuti comunitari .....	»	44
Forniture, in aiuto alimentare, ai paesi in via di sviluppo .....	»	58
Aiuti nazionali .....	»	66
SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE .....	»	76
Interventi nella commercializzazione dell'olio di oliva .....	»	76
Aiuto comunitario produzione olio di oliva .....	»	83
Integrazione prezzo per i semi oleosi di ricino e di soia .....	»	95
Aiuto al consumo dell'olio di oliva .....	»	97
Schedario olivicolo .....	»	103
SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI .....	»	109
Controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità .....	»	110
Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato .....	»	110
Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori .....	»	111
Erogazione dei contributi di compensazione alle organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita .....	»	112
Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori .....	»	116
Indennità di concessione ai produttori per i tonni destinati all'indu- stria conserviera .....	»	116
SETTORE DELL'APICOLTURA .....	»	117
SETTORE LATTIERO-CASEARIO .....	»	119
Interventi nazionali .....	»	119
Applicazione dei regolamenti comunitari .....	»	125
Misure a carattere sociale .....	»	138
SETTORE CARNI .....	»	148
Commercializzazione .....	»	148
Premio nascita vitelli .....	»	166
Premio per il mantenimento delle vacche nutrici .....	»	172
Premio supplementare per il mantenimento di vacche nutrici .....	»	177

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE VITIVINICOLO .....	Pag.	180
Aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva e mosti di uva concentrati .....	»	180
Aiuti al ricollocamento di vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio .....	»	181
Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione .....	»	182
Aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva .....	»	182
Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione .....	»	188
Distillazioni comunitarie dei vini .....	»	193
Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione .....	»	196
 SETTORI LINO — CANAPA — BACHICOLTURA — FORAGGI ESSICCATI ECC. ....	»	198
Lino e canapa .....	»	198
Bachicoltura .....	»	199
Sementi di base e certificate .....	»	199
Foraggi essiccati .....	»	200
Fave, favette e piselli .....	»	201
 SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI .....	»	203
Controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità .....	»	205
Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato .....	»	205
Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori .....	»	206
Erogazione dei contributi di compensazioni alle organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita .....	»	211
Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati negli altri paesi della CEE .....	»	215
Compensazione finanziaria per la trasformazione industriale di talune varietà di arance .....	»	218
Compensazione finanziaria per la produzione di succhi di limone ..	»	220
Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ..	»	222
 SETTORE TABACCO GREGGIO .....	»	230
Erogazione premio .....	»	230
Intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli .....	»	236
Aiuto speciale per la riconversione del tabacco varietà beneventano ..	»	247
Aiuto speciale a favore di operatori tabacchicoli colpiti dal sisma del novembre 1980 .....	»	247
Rapporti tributari per l'IVA — decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 .....	»	249
Rapporti con la Comunità economica europea .....	»	249
Rapporti con lo Stato .....	»	253
 APPLICAZIONE DELL'IVA .....	»	254
 CENTRO ELABORAZIONE DATI AIMA .....	»	256

Estratto dal verbale della seduta  
del 9 febbraio 1984

## IL CIPAA

VISTA la legge 14 agosto 1982, n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

VISTO in particolare l'articolo 1 della legge stessa, in base al quale il CIPAA deve approvare, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA, da trasmettere al Parlamento;

VISTA la nota n. 24539 del 3 novembre 1983 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste — successivamente integrata con nota n. 4335 del 21 dicembre 1983 — che trasmette la relazione relativa all'anno 1982;

VISTO il parere favorevole sulla relazione che il Comitato consultivo nazionale dell'AIMA, di cui all'articolo 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 25 ottobre 1983;

UDITA la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

PRESO ATTO della fondatezza dei motivi che hanno determinato il ritardo nella presentazione della citata relazione;

## DELIBERA

È approvata, per l'inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nel 1982.

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(On. Dr. Pietro Longo)

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA SVOLTA DALL'AIMA  
NELL'ANNO 1982**

PAGINA BIANCA



COMPITI DELL' A.I.M.A.

L'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) è stata istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303, con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi, e con un'ampia sfera potenziale di compiti da svolgersi nell'ambito del mercato dei prodotti agricoli.

In particolare furono attribuiti i compiti di organismo di intervento previsti nel Regolamento CEE n. 19/62 del 4 aprile 1962, relativamente al mercato comune dei cereali. Tali compiti, come è noto, erano stati assolti fino al 30 giugno 1964 dalla Federazione Italiana dei consorzi agrari e dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1966 dal Ministero della Agricoltura e delle Foreste, che in concreto operò a mezzo di assuntori dei servizi di intervento nel mercato del grano.

Per altro, con la stessa legge fu disposto che ulteriori compiti di intervento derivanti dalla entrata in vigore di altri regolamenti comunitari potevano essere affidati all'A.I.M.A. con decreto del Presidente della Repubblica e che all'Azienda medesima potevano essere altresì affidati, mediante provvedimenti legislativi, altri compiti per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

In effetti una lunga serie di provvedimenti successivi attribuì nuovi compiti, ampliando a dismisura le funzioni dell'A.I.M.A. che si trovò in breve tempo ad operare:

- quale organismo di intervento della CEE per l'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari adottati per l'attuazione della politica agricola comune nei settori produttivi soggetti a disciplina comune di mercato;
- quale strumento nazionale avente la possibilità di svolgere, mediante appositi provvedimenti legislativi, ulterio-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri e specifici compiti in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli, non collegati e non derivanti dalla normativa comunitaria;

- per l'erogazione, nel quadro della politica agricola comunitaria, di integrazioni di prezzo in alcuni settori caratterizzati da peculiari insufficienze o difficoltà economiche di produzione o di prezzo;
- per l'attuazione di programmi di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, formulati e finanziati dalla Comunità Europea e dallo Stato Italiano.

Tali finalità evidenziano, sin dal momento della sua istituzione, una duplice funzione dell'A.I.M.A., rivolta in primo luogo al raggiungimento delle finalità fissate dallo art. 39 del Trattato di Roma nell'ambito della politica agricola comunitaria e in secondo luogo alla regolazione del mercato agricolo nazionale sulla base di provvedimenti legislativi settoriali.

L'operatività dell'A.I.M.A., sotto il profilo finanziario, è stata realizzata sulla base di una normativa, che tenuto conto delle esigenze crescenti e diversificate rispetto alle altre amministrazioni statali, ha regolato in maniera atipica l'afflusso e l'erogazione dei fondi.

In effetti, in origine, la stessa legge istitutiva prevedeva, per consentire l'assolvimento dei primi compiti affidati, l'istituzione di un "fondo di dotazione" che avrebbe assicurato una immediata disponibilità finanziaria per i pagamenti da effettuarsi a decorrere dalla campagna di commercializzazione dei cereali 1964/65.

Considerata la specificità di detto "fondo" dedicato alla commercializzazione nel settore dei cereali, successivamente, essendosi allargata la sfera di attività dell'Azienda a seguito dell'entrata in vigore di vari regolamenti comunitari, il decreto legge 9 novembre 1965 n. 912, prevede fra l'altro, la istituzione, sempre presso la Tesoreria Cen-

trale dello Stato, di un "Fondo di rotazione per gli interventi nel settore oleario" modificato dal decreto legge 17 marzo 1967 n. 80 in "Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari.

La descritta organizzazione finanziaria si è rivelata in pratica, nei primi cinque anni di attività dell'Azienda, inidonea a soddisfare le crescenti esigenze di funzionalità operativa, soprattutto a causa del ritardo con il quale affluivano al Fondo di rotazione i rimborsi da parte della C.E.E. con conseguente situazione finanziaria deficitaria che incideva negativamente sulla tempestività degli interventi da eseguire.

Su tale difficile situazione si è innestata la nuova disciplina dei mezzi finanziari della Comunità Economica Europea messa a punto dalla decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 21 aprile 1970.

La Comunità Economica Europea, in effetti, con detta decisione ha previsto una graduale sostituzione del vecchio sistema delle "risorse proprie" della Comunità medesima e con regolamento n. 729/70 ha sancito che gli interventi nel mercato agricolo venivano preventivamente finanziati con la messa a disposizione dei fondi graduate secondo richieste provenienti dai paesi membri.

La scarsa efficienza dell'organizzazione finanziaria sino ad allora prevista e le nuove esigenze comunitarie esposte hanno costituito i due fatti determinanti per rivedere e correggere, sul piano normativo, il bilancio dell'Azienda.

Profondamente innovativa, infatti, è risultata la nuova disciplina introdotta con la legge 31 marzo 1971

n. 144 con la quale fu costituita una apposita gestione finanziaria basata sul principio del bilancio di cassa. Ed è proprio questo ultimo particolare che conferiva al bilancio dell'A.I.M.A. una speciale fisionomia, trattandosi del primo bilancio di cassa previsto con legge nell'ambito dell'organizzazione pubblica italiana da quando fu adottato il sistema del bilancio di competenza nel lontano 1883.

E' interessante evidenziare in concreto gli effetti principali dell'adozione del sistema del bilancio di cassa, che possono sintetizzarsi nel superamento del concetto di classificazione delle spese, nella conseguente abolizione del principio dell'insuperabilità degli stanziamenti previsti nei singoli capitoli e nell'eliminazione della complessa gestione dei residui. Questi risvolti concreti della gestione del bilancio di cassa indubbiamente rendono più snello e funzionale l'iter procedurale connesso al pagamento delle spese e all'accertamento delle entrate da parte dell'Azienda.

Il bilancio di cassa dell'A.I.M.A., pertanto è strutturato in tre distinte contabilità afferenti, la prima, le spese effettuate con fondi di provenienza comunitaria; la seconda, le spese sostenute dalla Stato Italiano o in via temporanea in attesa di rimborso della C.E.E. o in via definitiva non essendo rimborsabili dalla medesima C.E.E.; la terza, di successiva istituzione, le spese per aiuti alimentari comunitari.

Tuttavia è da evidenziare che la legge n. 144 del 1971, pur essendo stata emanata il 31 marzo, considerando il precedente sistema fondato sull'obbligo degli stati membri di anticipare le somme occorrenti per gli interventi

comunitari, non ha realizzato una adeguata armonizzazione con le necessità emergenti dalla nuova politica finanziaria, comunitaria fondata sul preventivo finanziamento degli interventi di mercato, anche se la più volte citata decisione del Consiglio C.E.E. del 21.4.1970 era già stata recepita nell'ordinamento italiano a far tempo dal 1° gennaio 1971 mediante la legge di ratifica 23 dicembre 1970, n. 1185, che, peraltro, prevedeva la delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione della decisione e del ripetuto Regolamento C.E.E. n. 729. Avvalendosi di tale delega, infatti, il Governo italiano ha già emanato cinque provvedimenti delegati, che di volta in volta, hanno eliminato gli inconvenienti più vistosi emersi nella concreta applicazione della disciplina finanziaria in questione.

Il bilancio è diviso in capitoli di spese e conti della entrata sulla base di una classificazione, introdotta dalla Comunità Economica Europea, che si basa sulla distinzione fra spese (di 1<sup>a</sup> categoria) riferentisi alle varie forme di contribuzione e di erogazione e spese (di 2<sup>a</sup> categoria) riferentesi agli oneri relativi alle gestioni di commercializzazione nei vari settori merceologici.

Oltre all'esposto bilancio di cassa esiste poi per l'A.I.M.A. un bilancio, fondato sul principio della competenza, che riguarda le spese inerenti il funzionamento dell'Azienda e i cui fondi provengono dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste nel cui bilancio è iscritto un apposito capitolo per consentire il trasferimento dei fondi.

In relazione a quanto sopra, l'attuale flusso finanziario in entrata si può verificare, oltre che per forme di autofinanziamento (vendite di prodotti, incame

ramento cauzioni, recuperi somme, ecc.): per gli interventi comunitari tramite il Ministero del Tesoro e sulla base di previsioni mensili di spesa, dalla stessa Comunità Europea che li trae dalla Sezione Garanzia del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e garanzia); per le attività nazionali - comprese quelle di commercializzazione di alcuni prodotti in parte poi rimborsate dalla Comunità Europea - da un apposito stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero del Tesoro e quantificato in relazione a previsioni annuali di occorrenze formulate dall'A.I.M.A.; per le esigenze di funzionamento dell'Azienda da apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

L'Azienda è gestita da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato. Esso è composto da un rappresentante del Consiglio di Stato, da cinque Direttori generali dei quali: due del Ministero dell'Agricoltura (Direzioni Generali della tutela e della produzione agricola) e uno ciascuno dei Ministeri del Tesoro, del Lavoro e dell'Industria e da due esperti.

Alle riunioni del Consiglio partecipano i responsabili degli Uffici di Controllo, Ragioneria e Corte dei Conti.

Per far fronte ai suoi compiti istituzionali la A.I.M.A. si avvale di collaborazioni esterne in base a particolari disposizioni legislative, a specifici regolamenti comunitari o avvalendosi di precise facoltà attribuitele dalla legge istitutiva.

Si citano, ad esempio, gli Uffici provinciali delle Regioni a statuto speciale e ordinarie per accertamenti istruttori e certificazioni di esecuzione di contratti; gli Enti di sviluppo agricolo per istruttorie, verifiche e liquidazioni nel settore delle integrazioni di prezzo; le organizzazioni professionali con compiti istruttori per l'aiuto al consumo dell'olio; le associazioni dei produttori che operano nel settore della integrazione di prezzo all'olio di oliva; gli UTIF per particolari tipi di controllo; gli "assuntori" (associazioni, cooperative, ecc.) i quali svolgono per conto dell'A.I.M.A., sulla base di apposite convenzioni, servizi di ritiro e stoccaggio di alcuni prodotti (ad esempio: grano, carne, olio, alcool, latte in polvere).

Nello svolgimento dei compiti attribuiti - sempre crescenti in funzione della estensione dei settori produttivi soggetti alla regolamentazione comunitaria - la A.I.M.A. ha sempre più incontrato difficoltà nell'operare con sollecitudine per due principali ordini di motivi.

Il primo riferibile alla scarsità del personale la cui entità non si è incrementata negli anni malgrado l'ampiamiento, si può dire annuale, dei compiti affidati dalla Comunità.

Il secondo derivante dal fatto che l'Azienda deve operare amministrativamente nel pieno rispetto della contabilità generale dello Stato ed i suoi atti sono sottoposti al controllo preventivo della Ragioneria dello Stato e della Corte dei Conti.

Le difficoltà dell'Azienda - che si rivelano concretamente in notevoli ritardi nel pagamento di quanto dovuto agli aventi titolo - si sono acuite in questi ultimi an-

ni per avere la Comunità, sempre più frequentemente, introdotto nella sua regolamentazione l'obbligo di pagare entro brevissimi termini (considerati perentori) l'aiuto o il premio ai produttori.

Il mancato rispetto di quei termini dà la facoltà alla Comunità di non farsi carico delle relative spese che, pertanto, dovrebbero gravare sul bilancio dello Stato.

Per questi motivi di scarsa corrispondenza alle esigenze comunitarie, alle necessità degli stessi produttori italiani e per dare all'Azienda una fisionomia ed una capacità adeguate alle aspettative del mondo rurale, nel 1976 venne presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per il riordinamento dell'A.I.M.A. il cui iter si è concluso nel luglio scorso con l'emanazione della legge 14 agosto 1982, n. 610 (Supplemento Gazzetta Ufficiale n. 235 del 25 agosto 1982).

Punti qualificanti della nuova normativa sono:

- collegamento dell'attività dell'A.I.M.A., attraverso il CIPAA (Comitato Interministeriale per la politica agro-alimentare), con gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricola nazionale;
- precisazione ed ampliamento dei compiti dell'Azienda che potrà operare - ferma restando la natura di organismo di intervento comunitario - quale strumento per attuare obiettivi particolari di politica agricola interna;
- ricostituzione dell'Organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) con l'inserimento di rappresentanti delle Regioni e delle Organizzazioni professionali dei produttori agricoli;
- costituzione di un Comitato consultivo dove sono rappresentate tutte le categorie imprenditoriali e lavorative interessate ai compiti che l'A.I.M.A. può svolgere;
- determinazione delle procedure e modalità per la costituzione di un albo degli assuntori;



- eliminazione del controllo preventivo sugli atti dell'Azienda. I controlli saranno effettuati a consuntivo da un Collegio dei revisori;
- istituzione di congrui ruoli del personale, propri dell'Azienda, nei quali potrà confluire il personale che attualmente vi presta servizio nonché quello reperibile attraverso concorsi pubblici;
- facoltà di derogare dalle norme della contabilità generale dello stato attraverso opportune specificazioni da inserire nello statuto-regolamento da approvare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

La struttura attuale interna dell'A.I.M.A. è organizzata in "ufficio".

Un primo gruppo di questi si interessa dei problemi generali di funzionamento (ufficio personale, affari generali, bilancio, legale, ecc.); i restanti uffici curano l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali distinte per settore merceologico, provvedendo all'erogazione dei contributi, degli aiuti C.E.E. nonché amministrando le gestioni di commercializzazione nei settori dove è prevista.

In relazione a tale distinzione, basata sul criterio distinto del settore merceologico, si espongono i risultati dell'attività dell'Azienda per l'anno 1982.

SETTORE DEI CEREALI

Questo settore è variamente interessato dalle norme nazionali e comunitarie. In esso possiamo distinguere tre principali filoni: attività di commercializzazione di prodotti cerealicoli, attività di erogazione di aiuti, attività per forniture di prodotti ai paesi in via di sviluppo.

A) COMMERCIALIZZAZIONE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore dei cereali discende da quella attribuita dai regolamenti comunitari, agli organismi di intervento, L'importanza del settore trova conferma nel fatto che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita dopo di allora; essa è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari emanate in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di organismo d'intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo d'intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granturco e all'avena.

Gli organismi d'intervento sono tenuti, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi.

Il secondo elemento del regime dei prezzi è costituito dal prezzo di riferimento applicato al frumento tenero che presenta i requisiti della panificabilità ed è fissato ad un livello

superiore al prezzo di intervento del grano tenero per uso foraggero.

In questa maniera si vuole evitare che il frumento foraggero che ha rese più elevate rispetto al frumento da panificazione, ottenga lo stesso prezzo di quest'ultimo.

Il prezzo di riferimento per il frumento tenero panificabile non costituisce però una garanzia assoluta e permanente come è invece, il prezzo di intervento relativo agli altri cereali. Gli organismi di intervento degli stati membri, la A.I.M.A. fra questi, sono tenuti, infatti, ad acquistare, al prezzo d'intervento, i cereali che vengono loro offerti e che rispondano ai criteri qualitativi minimi. Qualora tale misura non sia sufficiente ad evitare un rallentamento dell'offerta e quindi il conseguente crollo dei prezzi, possono essere adottate ulteriori misure consistenti in premi allo stoccaggio privato ma che non hanno avuto al momento concreta applicazione nel nostro paese.

Per quanto riguarda, invece, il frumento tenero panificabile è da ritenere che il normale raggiungimento del prezzo di riferimento possa essere fatto senza particolari interventi, solo con misure facoltative e temporanee come i premi al magazzinaggio e gli acquisti limitati ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione. Tali misure possono essere decise sia per il frumento della qualità panificabile minima che per quello della qualità panificabile media ma, comunque, nel rispetto del principio confermato quasi sempre dai fatti, che il frumento che ha i migliori requisiti di panificabilità non ha bisogno di alcun sostegno.

Per la campagna 1981/82 sono stati autorizzati, per i primi tre mesi, acquisti di prodotto nella qualità minima, mentre per la campagna 1982/83, e solo per l'Italia, gli acquisti stessi hanno riguardato il prodotto della qualità media.

L'ultimo intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfettario per le quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione. Tale provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detentori, nel mese di maggio, vale a dire al termine del periodo dei riporti.

A tal proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento vengono fissati maggiorazioni mensili. Esse hanno lo scopo di impedire la pressione che esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente gli approvvigionamenti per la maggior parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi. Uno di essi è il prezzo indicativo cioè quello ritenuto adeguato per la zona più deficitaria della comunità e individuata in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede d'importazione, alla frontiera esterna della Comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai paesi terzi non possano essere offerti sul mercato interno della Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello

smaltimento, dà la precedenza ai cereali comunitari.

Per la campagna di commercializzazione 1982/83 che è in corso al termine dell'anno 1982 cui si riferisce la presente relazione i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nelle allegate tabelle unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni mensili. (Tabelle da n. 1 a N. 10).

L'esame delle tabelle consente, inoltre, valutazioni comparate con l'evidenziazione delle conseguenti relazioni tra i vari elementi che rappresentano il motore dell'organizzazione comune di mercato.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

PREZZI AGRICOLI 1982/83

1 ECU = Lire 1.289

P R E Z Z I	ECU/ T.	LIRE/ Q. L. E.	N° MESE	MAGGIORAZIONI MENSILI		PERIODO DA A
				ECU/T. MESE	LIRE/Q. L. E. MESE	
<u>GRANO DURO</u>						
- intervento unico	298,36	38.458,60	9	2,62	337,72	IX - V
- indicativo	339,20	43.722,88	10	2,62	337,72	IX - VI
- soglia	334,20	43.078,38	10	2,62	337,72	IX - VI

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

1 ECU = Lire 1289

PREZZI AGRICOLI 1982/83

P R E Z Z I	ECU/T T.	LITRE/ Q. LE	MAGGIORAZIONI MENSILI			
			N° MESI	ECU/T MESE	LITRE/Q. LE MESE	PERIODO DA A
<u>GRANO TENERO</u>						
- intervento unico comune	179,27	23.107,90	9	2,44	314,52	IX - V
- riferimento pani ficabile						
Q. media	209,10	26.952,99	9	2,44	314,52	IX - V
Q. minima	198,70	25.612,43	9	2,44	314,52	IX - V
- indicativo	250,61	32.303,63	10	2,44	314,52	IX - VI
- soglia	245,61	31.659,13	10	2,44	314,52	IX - VI

TABELLA 3

PREZZI AGRICOLI 1982/83

## MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AI PREZZI

INTERVENTO

RIFERIMENTO PANIFICABILE

INDICATIVO

SOGLIA

1 ECU = Lire 1,289\*

M E S E	GRANO TENERO - SEGALE - ORZO - MAIS		GRANO DURO	
	ECU/TONN.	LIRE/Q. LE	ECU/TONN.	LIRE/Q. LE
<u>1982</u>				
AGOSTO	==	==	==	==
SETT.	2,44	314,52	2,62	337,72
OTT.	4,88	629,03	5,24	675,41
NOV.	7,32	943,55	7,86	1.013,15
DIC.	9,76	1.258,06	10,48	1.350,87
<u>1983</u>				
GEN.	12,20	1.572,58	13,10	1.688,59
FEB.	14,64	1.887,10	15,72	2.026,31
MAR.	17,08	2.201,61	18,34	2.364,03
APR.	19,52	2.516,13	20,96	2.701,74
MAG.	21,96	2.830,64	23,58	3.039,46
GIU.	(24,40)	(3.145,16)	(26,20)	3.377,18
LUG.	(24,40)	(3.145,16)	==	==

N.B. Le maggiorazioni mensili indicate tra parentesi sono applicate al prezzo indicativo ed al prezzo soglia



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

PREZZI COMPRESIVI DELLE  
MAGGIORAZIONI MENSILICAMPAGNA 1982/83

1 ECU = Lire 1.289

M E S E	RIFERIMENTO GRANO TENERO PANIFICABILE			
	QUANTITA' MINIMA		QUANTITA' MEDIA	
	ECU/TONN.	LIRE/O. LE	ECU/TONN.	LIRE/Q. LE
<u>1982</u>				
AGOSTO	198,70	25.612,43	209,10	26.952,99
SETT.	201,14	25.926,95	211,54	27.267,51
OTT.	203,58	26.241,46	213,98	27.582,02
NOV.	206,02	26.555,98	216,42	27.896,54
DIC.	208,46	26.870,49	218,86	28.207,19
<u>1983</u>				
GEN.	210,90	27.185,01	221,30	28.525,57
FEB.	213,34	27.499,53	223,74	28.840,09
MAR.	215,78	27.814,04	226,18	29.154,60
APR.	218,22	28.128,56	228,62	29.469,12
MAG.	220,66	28.443,07	231,06	29.783,63
GIU.				
LUG.				

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5PREZZI COMPRESIVI  
DELLI  
MAGGIORAZIONI MENSILI

1 ECU = lire 1.289

M E S E	G R A N O   D U R O					
	I N T E R V E N T O		I N D I C A T I V O		S O G L I A	
	ECU/TONN.	LIRE/Q.LE	ECU/TONN.	LIRE/Q.LE	ECU/TONN.	LIRE//Q.LE
<u>1982</u>						
AGOSTO	296,36	38.458,60	339,20	43.722,88	334,20	43.078,38
SETT.	300,98	38.796,32	341,82	44.060,60	336,82	43.416,10
OTT.	303,60	39.134,04	344,44	44.398,32	339,44	43.753,82
NOV.	306,22	39.471,76	347,06	44.736,03	342,06	44.220,43
DIC.	308,84	39.809,18	349,68	45.073,75	344,68	44.429,25
<u>1983</u>						
GEN.	311,46	40.147,19	352,30	45.411,47	347,30	44.766,97
FEB.	314,08	40.484,91	354,92	45.749,19	349,92	45.014,46
MAR.	316,70	40.822,63	357,54	46.086,91	349,92	45.442,41
APR.	319,32	41.160,35	360,16	46.424,62	355,16	45.780,12
MAG.	321,94	41.498,07	362,78	46.762,34	357,78	46.117,84
GIU.			365,40	47.100,06	360?40	46.455,56
LUG.						

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA n. 5

100 LIRE = 0,0775795  
1 FCU = lire 1.289,00

FCU/Tonn. I.FRP/q.l.e

RIEPILOGO GENERALE TITOLI COMPRESIVI DELLE RAGGIORAZIONI MENSILI

Q. E. R. A. F. F. - DATA DEL PREZZO -	GIUGNO 1952	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GIUGNO 1953	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	GIUGNO 1953
<u>GRUPPO ENEL</u>												
- Titoli emessi in Italia ordinari	179,27	151,71	164,15	185,59	189,03	191,37	192,91	195,55	198,79	201,23		
- Riacquisto di titoli ordinari	23,108	23,422	23,737	24,051	24,366	24,680	24,931	25,310	25,621	25,939		
- Titoli emessi in Italia ordinari	209,10	211,54	213,98	216,42	218,86	221,30	223,74	226,16	228,62	231,06		
- Riacquisto di titoli ordinari	26,753	27,268	27,582	27,897	28,207	28,526	28,840	29,155	29,469	29,784		
- Titoli emessi in Italia ordinari	190,70	201,14	203,58	206,02	208,46	210,90	213,34	215,78	218,22	220,66		
- Riacquisto di titoli ordinari	25,012	25,927	26,241	26,556	26,870	27,185	27,500	27,814	28,129	28,443		
- Indicativo	250,61	253,05	255,49	257,93	260,37	262,81	265,25	267,69	270,13	272,57	275,01	
- Indicativo	23,304	22,610	22,933	23,247	23,562	23,876	24,191	24,505	24,820	25,134	25,449	
- Indicativo	243,61	246,05	250,49	252,49	255,37	257,41	260,25	262,69	265,15	267,57	270,01	
- Indicativo	31,459	31,974	32,282	32,603	32,917	33,232	33,546	33,861	34,175	34,490	34,804	34,804
<u>GRUPPO IRI</u>												
- Titoli emessi in Italia ordinari	290,36	300,96	303,60	306,22	308,84	311,46	314,08	316,70	319,32	321,94		
- Riacquisto di titoli ordinari	35,139	35,796	35,134	35,472	35,809	36,147	36,485	36,823	37,160	37,498		
- Titoli emessi in Italia ordinari	339,20	341,82	347,06	349,68	352,60	354,92	357,92	360,94	363,96	366,98	369,40	
- Riacquisto di titoli ordinari	43,723	44,061	44,398	44,736	45,074	45,411	45,749	46,087	46,425	46,762	47,100	
- Indicativo	334,20	336,82	339,44	342,06	344,66	347,30	349,92	352,54	355,16	357,78	360,40	
- Indicativo	43,076	43,416	43,754	44,092	44,429	44,767	45,104	45,442	45,780	46,118	46,456	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 7

MERCATO CEREALI

GRANO DURO 1981/82


PIAZZA RAPPRESENTATIVA = FOGGIA

FONTE = C.C.I.A.

CARATTERISTICHE MEDIE =

PREZZO MEDIO STANDARD = - 1,1%

Line g. l.



MESE	AGOS 1981	SET	OTT	NOV	DIC	GEN 1982	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	MEDIA 1981/82
													36145

1 QU = LIRE 1.223,00 =

INDICE DI MERCATO:


	AGOS	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	MEDIA
- INTERVENTO	94	98	97	99	100	102	103	103	105	105	104	103	104
- INDICATIVO	86	86	86	88	89	90	91	93	93	94	92	92	90

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MERCATO CEREBALI


TABELLA 8

GRANO TENERO PANIFICABILE 1981/82  
 PIAZZA RAPPRESENTATIVA = MILANO  
 FONTE: CCIAA



MESE	AG. 1981	SET.	OTE.	NOV.	DIC.	GEN. 1982	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG. 1982	MEDIA 81/82
INDICE DI MERCATO	= 100 = LIRA 225,00												
R. MEDIA	102	102	109	111	110	112	111	109	107	106	101	94	106
QUINTIMA	107	112	113	116	114	117	116	113	111	110	105	99	111
INDICATIVO	86	90	91	94	93	95	94	92	91	90	85	82	90

TAB 9




TAB. 10

MERCATO CEREALI

GRANO DURO

1982/83



Questa prima esposizione dei dati connessi all'attività che l'A.I.M.A. svolge nel settore dei cereali pongono immediatamente in evidenza la difformità tra i termini temporali cui deve riferirsi questa relazione e quelli della campagna di commercializzazione nel cui contesto sono inseriti i vari interventi effettuati dall'A.I.M.A. Più precisamente nel corso di ciascun anno ha termine la precedente campagna di commercializzazione ed inizia, il 1° agosto la successiva campagna.

Premesso che l'A.I.M.A. agisce come organismo d'intervento della Comunità e, pertanto, come tale deve svolgere e seguire le varie operazioni con riferimento alla campagna di commercializzazione, l'Azienda stessa deve anche esporre contabilmente agli organi comunitari con riferimento all'anno solare, gli elementi della gestione stessa.

E' evidente, quindi, che sotto l'aspetto contabile è possibile dare atto dell'attività svolta con riferimento all'anno solare 1982 anche se in maniera complessiva attesa la difficoltà di disaggregare taluni dati che si dispongono con riferimento alla campagna di commercializzazione.

Per quanto attiene gli aspetti normativi generali e quelli di politica di mercato si darà particolare risalto a quelli attinenti la campagna di commercializzazione che ha inizio nella seconda parte dell'anno solare, riportando i fatti principali della campagna che si chiude nella prima parte dell'anno 1982. Tale sistematicità espositiva evita così di riproporre annualmente talune situazioni che sono alla base della campagna che si chiude ma che sono state già ampiamente esposte nella precedente relazione.

Tale criterio espositivo trova poi conferma, per il 1982 come per la maggior parte degli anni precedenti, nel



fatto che la predisposizione di tutto ciò che è necessario a dare attuazione alle operazioni d'intervento nonché l'avvio della campagna di commercializzazione, hanno maggiore rilevanza rispetto a ciò che avviene negli ultimi mesi della campagna stessa. In altri termini l'attività si sviluppa maggiormente prima e all'inizio della campagna, mentre al termine della stessa il mercato ha meno bisogno d'interventi regolatori a meno di particolari situazioni derivanti da scarsa disponibilità di prodotto.

Tutto quanto sopra detto si ritiene, quindi, che possa essere esposto il completo andamento di mercato della campagna 1981/82 relativamente a taluni dei principali elementi della politica agricola comune di mercato in maniera da poter fare un utile raffronto con gli altri più sopra esposti e relativi alla campagna di commercializzazione 1982/83.

L'A.I.M.A. svolge, quindi, nel settore dei cereali il principale compito di organismo di intervento secondo la regolamentazione comunitaria sopra descritta. L'operatività si concretizza attraverso le varie operazioni di commercializzazione e riguardanti l'acquisto e la rivendita dei cereali e la conseguente loro conservazione. L'intera gestione viene però svolta da operatori che dispongono, innanzi tutto, di strutture idonee alla conservazione dei cereali e di sufficienti capacità organizzative e gestionali.

Tali operatori prendono il nome di "assuntori" e ad essi l'A.I.M.A. affida l'incarico di effettuare in nome e per conto dell'A.I.M.A. stessa, le operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali. La scelta degli assuntori, ai quali affidare l'incarico, è fatta tra le cooperative, le associazioni, i consorzi e tutti gli operatori ritenuti idonei a svolgere tale servizio dal Consiglio di Amministrazione

dell'A.I.M.A.

La procedura seguita ha subito nelle ultime due campagne un certo affinamento in modo da pervenire all'affidamento dell'incarico di assuntore ai soggetti che presentano i migliori requisiti dal punto di vista tecnico, strutturale ed economico.

La procedura adottata è, comunque, quella prevista dalla legge 13.5.1966 n. 303, in base alla quale l'incarico di assuntore è affidato agli operatori in precedenza indicati, mediante trattativa privata, e successiva stipula di apposita convenzione.

La legge 14.8.1982 n. 610 relativa al riordino dell'Azienda stabilisce ora che l'incarico di assuntore è affidato mediante licitazione privata a coloro che risultano iscritti nel corrispondente albo. E' da ritenere, pertanto, che per le prossime campagne la procedura appresso descritta verrà sostituita con quella prevista dalla legge n. 610 parallelamente all'attuazione di quanto recato dal nuovo disposto legislativo in materia di attuazione dei compiti attribuiti all'A.I.M.A.

La vecchia procedura prevede, quindi, come atto preliminare, l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di apposita delibera che approva le modalità per l'affidamento dell'incarico di assuntore nel settore dei cereali e le condizioni generali alle quali il servizio stesso dovrà essere svolto.

Per lo svolgimento del servizio è previsto poi che la A.I.M.A. corrisponda all'assuntore dei compensi per le varie operazioni svolte e che vanno dall'anticipazioni dei capitali necessari all'acquisto dei prodotti offerti all'intervento, alle spese per tutte le operazioni tecniche ed amministra

tive, di entrata, conservazione e uscita del prodotto dai magazzini.

La delibera del Consiglio di Amministrazione indica, pertanto, i limiti massimi dei compensi che l'A.I.M.A. corrisponderà nel corso della campagna precisando, comunque, che l'affidamento dell'incarico di assuntore avverrà tenendo conto, tra gli altri elementi, anche della percentuale di ribasso offerta, sull'ammontare dei singoli compensi.

Tale meccanismo ha introdotto, quindi, un criterio di competitività che attenua gli aspetti più forti connessi alla trattativa privata. E' evidente che l'economicità dei compensi richiesti non costituisce l'elemento fondamentale per l'affidamento dell'incarico di assuntore ma è pur sempre importante unitamente a quelli tecnico-finanziario per garantire, in ogni caso, l'esecutività delle operazioni di intervento in una determinata circoscrizione territoriale.

La delibera sopra descritta viene, quindi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana e nei trenta giorni successivi a tale pubblicazione è consentita la presentazione di documentate domande da parte degli aspiranti assuntori.

La pubblicazione della delibera per l'affidamento dell'incarico di assuntore nel mercato dei cereali avviene solitamente in tempo per espletare tutte le procedure necessarie al l'effettivo affidamento dell'incarico di assuntore prima del l'inizio della campagna di commercializzazione.

Nel 1982 e con riferimento alla campagna 1982/83, la delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 16.4.1982 ed ha consentito di poter stipulare il 31 luglio successivo i contratti di affidamento dell'incarico di assuntore e garantire così l'attuazione delle operazioni di intervento sin dal 1° agosto successivo, data di inizio della cam-

pagna di commercializzazione cereali. Gli operatori che hanno ottenuto il riconoscimento a svolgere il servizio di assuntoria sono riportati nell'allegato prospetto con indicati, per ciascuno di essi, le capacità di stoccaggio e l'ammontare dei compensi fissati nel contratto di affidamento del servizio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E N T E A S S U N T O R E	CENTRI DI COMMERCIALI	CAPACITA' RICETTIVA ASSEGNATA	TIPO CEREALE	C O M P E N S		COSTO FINANZIAMENTO	
				ENTRATA L= 3,250 Tonn. Max	CONSERVAZIONE L=1,650 Tonn. Max	USCITA L= 4,150 Tonn Max	Tenero L. = 202P/g Duro L. = 283P/g
FEDIT Coop. r.l. Roma	TUFTI	1.935,700	tenero	3,233,57	1,641,75	4.129,25	198
" " " "	TUFTI		duro	"	"	"	281,60
ITALSILOS S.p.A. Napoli	FOGGIA	25.000	duro	3.185	1,617	4.067	197,96
" " " "	TORINO	15.000	tenero	"	"	"	277,34
CO. CEF. IT. Coop. r.l. Ferrara	FERRARA	5.000	tenero	3,233,75	1,641,48	4.129,25	198
" " " "	"		duro	"	"	"	281,60
DOCKS CEREALI Ravenna	RAVENNA	4.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
SICEI S.p.A.	"	4.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
SILOS CANDIANO S.p.A.	"	4.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
Ravenna	"	5.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
C.C.P.A. Coop. r.l. Ravenna	"	5.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
COMACET Coop. r.l.	"	5.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
Dagnacavallo	"	5.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
VIGLIENZONE ADR. S.p.A.	"	4.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
Genova	"	3.000	tenero	3,152,50	1,600,50	4.025,50	195,94
MOL. POLESANI S.p.A. Rovigo	ROVIGO	3.000	tenero	2.860	1.485	3.818	191,90

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E N T E A S S U N T O R E	CENTRI DI COMMERCIAL.	CAPACITA' RICETTIVA ASSEGNATA	TIPO CEREALE	C O M P E N S I			COSTO FINANZIAMENTO tenere L. = 2021/8 duro L. = 2831/85
				E N T R A T A L = 3,250 Tomm. Max	CONSERVAZIONE L = 1650 Tomm. Max	U S C I T A L = 4,150 Tomm. Max	
MONPER Cuneo	CUNEO TORINO	20.000	tenere	3,185	1,617	4.067	197,96
CEREALE TOSCANA Altopascio	LIVORNO	3.000	duro	3,185	1,617	4.067	197,96
ARCURI ANT. MANS. Rocca di Neto	CATANZARO	3.000	duro	3,217,50	1,633,50	4.108,50	267,17
SOC. COOP. AGR GARRASIA Gela	GELA	2.000	duro	3,152,50	1,617	4.045,25	278,75
NUOVA DAUNIA Castel di Stabia	NA-AV-CE PG-CB	5.000	duro	3,185	1,617	4.067	277,34
ANTICA SCIARA Corleone	CORLEONE	2.500	duro	3,152,50	1,617	4.046,25	278,75
SOC. COOP. AGR. ALIEMMA	ALIEMMA	2.000	duro	3,152,50	1,617	4.046,25	278,75
S. CARLO Coop. r.l. Alia	ALIA	1.200	duro	3,152,50	1,617	4.046,25	278,75
PODELLA CAJABRO MANGIHI ITALSIEMOIE S.p.A. Foggia	CATANZARO FOGGIA	9.000	duro	3,217,50	1,633,50	4.108,50	280,17
IND. SEM. MANGIHI Casillo	CERIGNOLA	4.000	duro	3,152,50	1,600,50	4.025,50	274,51
CASILIO GRANI S.n.c. Foggia	FOGGIA	6.000	duro	3,152,50	1,600,50	4.025,50	274,51
CEREALE SICILIA S.r.l. Camarata	FOGGIA	3.000	duro	3,152,50	1,600,50	4.025,50	274,51
	MOSSUMELI	2.000	duro	3,087,50	1,567,50	3.942,50	268,85

Prima ancora di esporre gli elementi contabili sull'attività svolta, si premette una ultima notazione in ordine all'andamento generale di mercato cerealicolo nel corso del 1982, relativamente al frumento duro e al frumento tenero panificabile.

Per quanto riguarda il frumento duro nella seconda parte della campagna 1981/82 è da rilevare un progressivo attenuamento della pesantezza di mercato verificatosi, invece, all'inizio della campagna stessa con conseguente quasi totale riduzione dell'offerta di prodotto all'intervento.

In questo scorcio di campagna l'A.I.M.A. ha puntato essenzialmente alla gestione degli stocks, al suo rinnovo e al controllo del mercato mediante opportune immissioni di grano. Le vendite effettuate dall'A.I.M.A., con il sistema della pubblica gara hanno mirato sia ad effettuare una rotazione tecnica delle scorte e sia ad evitare tensioni sul mercato per effetto di una ridotta offerta a mano a mano che ci si avvia al termine della campagna.

L'inizio della campagna 1982/83, nella seconda parte del 1982, si è presentata con prezzi di mercato notevolmente al di sotto del prezzo di intervento per effetto dell'aumentata offerta sul mercato stesso e per la concomitante fissazione dei nuovi prezzi agricoli e la svalutazione della lira verde. Questa situazione di fatto verificatasi ha determinato la conseguente offerta di notevoli quantitativi di grano duro all'intervento al fine di spuntare il prezzo d'intervento più remunerativo di quello di mercato.

Per effetto del naturale andamento di mercato la spinta di prodotto offerto all'intervento si è allentato verso la fine dell'anno ma non in maniera decisiva come per il passato e ciò anche per effetto di talune restrinzioni decisive a livello di importazioni di cereali da paesi extra-comunitari.

Si è detto che la vendita di cereali avviene mediante il sistema della pubblica gara e, pertanto, al prezzo più elevato. Occorre però aggiungere che i regolamenti comunitari stabiliscono che il livello minimo di aggiudicazione deve corrispondere al prezzo più elevato tra quello del mercato ove ha luogo la vendita e il prezzo d'intervento. Il meccanismo ha lo scopo di evitare che le vendite si inseriscano come elemento di turbativa nel mercato e che il prodotto aggiudicato possa poi essere riconferito all'intervento.

Il mercato del frumento tenero panificabile ha vissuto, invece, nel corso del 1982 una particolare stagione a causa dell'andamento dei prezzi rilevatisi molto al di sotto dei livelli di remuneratività per i produttori. Ciò è da attribuire prevalentemente ai continui flussi di grano tenero di provenienza francese che contribuiscono ad aumentare l'offerta e deprimere i prezzi. La gravità di tale situazione si è particolarmente evidenziata all'inizio della campagna 1982/1983 allorché le quotazioni di mercato già notevolmente basse non hanno recuperato che pochi punti in relazione alla fissazione dei nuovi prezzi e alla connessa svalutazione della moneta comunitaria.

Nelle decorse campagne, peraltro, non si era verificata mai una situazione tale da richiedere l'adozione delle misure di sostegno previste dalla regolamentazione comunitaria e alle quali si è, invece, dovuto far ricorso nella situazione attuale.

A titolo precauzionale e per tener conto delle eccedenze degli altri stati membri, la comunità ha, comunque, adottato, nelle decorse campagne, un regolamento che prevede la possibilità di conferire all'intervento il grano tenero panificabile nei primi tre mesi della campagna. Tale misura vie-



ne, però, adottata per la qualità minima del frumento tenero panificabile atteso che trattasi di prodotto che per intrinseche caratteristiche gode di minore protezione.

Per la campagna 1982/1983 le probabilità di conferimento, sono apparse più concretamente attuabili in relazione alla descritta situazione di mercato esistente in Italia.

Le caratteristiche qualitative della produzione italiana attestate al livello della qualità media facevano ritenere inefficace la misura del conferimento all'intervento del prodotto di qualità panificabile minima. In altri termini il prezzo di intervento della qualità panificabile minima avrebbe attirato all'intervento stesso solo poche partite e senza quindi produrre alcun benefico effetto sul mercato appesantito dall'offerta di prodotto della qualità media. In relazione a ciò è stato chiesto ed ottenuto dagli organi comunitari che gli acquisti all'intervento fossero effettuati, nel nostro paese, al livello del prezzo di riferimento della qualità panificabile media in modo che la misura stessa avesse concreti effetti sul mercato.

Il prezzo di riferimento della qualità media risultava, infatti, abbastanza elevato per sottrarre una certa quota di prodotto dal mercato, riportando i prezzi ai livelli normali.

L'adozione di tale misura si è rilevata subito efficace, anche se i quantitativi conferiti all'intervento non hanno superato i 300.000 quintali. Il riequilibrio del mercato è avvenuto anche per l'effetto psicologico destato dalla adozione della misura sopra citata.

In altri termini la garanzia di poter ricorrere ad una misura di sostegno ha contribuito a creare un clima di maggiore serenità in tutti gli operatori con benefiche ripercussioni sull'andamento del mercato.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1982 non sono mancate, comunque, le operazioni di vendita, sempre tramite pubblica gara, ed effettuate dall'A.I.M.A. al fine di provvedere alla esitazione di talune partite di difficile conservazione.

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore dei cereali trova, quindi, espressione quantitativa nei valori di seguito riportati ed attinenti il movimento di magazzino e quello finanziario.

Per quanto riguarda il grano duro il movimento di magazzino può così sintetizzarsi:

- quantità giacente all'1.1.82	q.li	3.057.203,51
- " acquistata nel corso del 1982	"	2.264.250,97
- " venduta nel corso del 1982	"	1.221.906,25
- " giacente al 31.12.82	"	4.099.548,23

Il movimento finanziario evidenzia le seguenti risultanze, avuto riguardo al fatto che l'avvaloramento delle scorte di magazzino ad inizio e fine anno è fatto sulla base di valori forfettari, inferiori al prezzo di acquisto e, comunque, fissati dalle comunità Europee.

Valore d'inventario delle quantità giacenti all'1.1.82	Lire	74.954.657.029
controvalore quantità acquistate nel 1982	"	89.322.641.852
controvalore quantità cedute nel 1982	"	43.428.544.545
valore d'inventario delle quantità giacenti al 31.12.82	"	134.432.290.928

Complessivamente e per tutto il 1982 le suddette spese possono più analiticamente indicarsi in

spese di entrata del prodotto in magazzino	Lire	754.383.272
spese di uscita del prodotto dal magazzino	"	373.003.150
spese di conservazione	"	5.459.657.090
oneri di finanziamento	"	<u>8.368.969.923</u>
TOTALE	Lire	<u><u>14.956.013.435</u></u>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo importo sopra indicato è quello risultante dai rapporti finanziari tra l'A.I.M.A. e il FEOGA che gestisce a livello comunitario le operazioni di mercato. La complessiva spesa ripartita per campagna di commercializzazione è stata corrisposta ai singoli assuntori in relazione alle operazioni svolte e alle specifiche pattuizioni contrattuali.

Per quanto attiene il frumento tenero panificabile si riportano di seguito gli analoghi elementi indicati sopra per il frumento duro:

quantità giacente all'1.1.1982	q.li	887.228,98
" acquistata nel corso del 1982	"	270.563,45
" ceduta nel corso del 1982	"	305.784,09
" giacente al 31.12.1982	"	852.008,34

Per il movimento finanziario si ha:

valore di inventario delle quantità giacenti all'1.1.1982	Lire	17.744.668.323
controvalore quantità acquistate nel 1982	"	7.540.414.031
controvalore quantità cedute nel 1982	"	8.830.400.849
valore di inventario delle quantità giacenti al 31.12.1982	"	19.576.838.269

Le spese di gestione sono:

spese di entrata del prodotto in magazzino	Lire	90.656.634
spese di uscita del prodotto da magazzino	"	99.562.221
spese di conservazione	"	1.364.309.410
oneri di finanziamento	"	<u>1.473.768.788</u>
TOTALE	Lire	<u>3.028.317.053</u>

Nelle tabelle che seguono sono riportati i quantitativi posti in vendita e quelli venduti in ciascuna delle gare effettuate nel 1982. (Tabelle 11 e 12)

La ulteriore tabella indicante la ripartizione regionale del prodotto giacente all'inizio e alla fine dell'anno 1982 induce a talune considerazioni specie per quanto attiene il frumento duro. Il notevole quantitativo di prodotto giacente in Emilia rispetto a quello di regioni come la Puglia e la Sicilia, conferma l'espansione della coltura in zone nuove e la tenuta dei tradizionali mercati del grano duro. I consistenti quantitativi di grano giacenti nel Lazio e nella Campania e nella Calabria potrebbero anche indicare una tendenza produttiva basata su criteri non strettamente economici ma unicamente sulle garanzie offerte dalla regolamentazione comunitaria. (Tabella 13 e 14).

TABELLA 11

G A R E 1 9 8 2

ESTREMI GARA		DESTINAZIONE	FRUMENTO TENERO		NUMERO OFFERTE AGGIUDICATE	
DATA GARA	BANDO N.		DATA BANDO	QUANTITA' POSTA IN VENDITA		QUANTITA' ATTRIBUITA
3.3.1983	303	12.2.1982	mercato intern.	16.468,905	6.597,794	51
25.3.1982	455	8.3.1982	"	25.153,277	7.638,455	58
7.4.1982	615	29.3.1982	"	25.252,012	6.313,858	44
22.4.1982	720	13.4.1982	"	29.988,021	9.875,532	58

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 12

G A R E 1 9 8 2

ESTREMI GARA		DESTINAZIONE	P R U M E N T O		D U R O	NUMERO OPERE AGGIU- DICATE
DATA GARA	BANDO N.		DATA BANDO	QUANTITA' POSTA IN VENDITA		
11.3.1982	393	mercato intern.	35.230,030	32.885,371	137	
1.4.1982	514	"	35.719,352	34.082,692	127	
14.4.1982	662	"	35.053,523	32.010,360	129	
28.4.1982	761	"	30.389,318	19.850,568	76	

TABELLA 13

## SITUAZIONE REGIONALE GIACENZE GRANO DURO E TENERO

ALL'1.1.1982

R E G I O N E	GRANO DURO	‰	‰	GRANO TENERO
PIEMONTE	==		6,5	58.420,52
LOMBARDIA	==		19,1	169.500,06
TRENTINO A.A.	==			===
VENETO	==		18,3	161.204,56
EMILIA ROMAGNA	703.824,82	23		===
TOSCANA	253.318,56	8,4	17	151.512,39
UMBRIA	9.346,95	0,3	2,5	23.837,11
MARCHE	352.810,03	11,5	8,4	74.415,06
MOLISE	11.872,51	0,5		===
LAZIO	357.183,55	11,7	2,8	24.995,60
CAMPANIA	151.130,85	5	12,5	110.013,55
BASILICATA	45.720,00	1,4		===
PUGLIA	360.418,40	11,8	5,6	50.000,00
CALABRIA	375.592,75	12,2		===
SARDEGNA	124.652,35	4		===
SICILIA	216.095,29	7	6	53.545,60
TOTALE	3.057.203,51	100	100	887.228,98

TABELLA 14

SITUAZIONE REGIONALE GIACENZE GRANO DURO E TENEROAL 31.12.1982

R E G I O N E	GRANO DURO	%	%	GRANO TENERO
PIEMONTE			32,9	280.439,82
LOMBARDIA			15,2	130.331,63
TRENTINO A.A.				
VENETO			16,2	138.410,54
EMILIA ROMAGNA	1.025.572,82	25		
TOSCANA	310.983,65	7,60	2,3	20.346,40
UMBRIA	11.648,80	0,3	2,5	20.834,41
MARCHE	151.413,55	3,70	5,3	44.948,06
ABRUZZO	36.647,52	0,9	4,4	36.791,53
MOLISE				
LAZIO	481.614,72	11,7		
CAMPANIA	268.140,55	6,6	12,9	110.013,55
BASILICATA	28.630,00	0,7		
FUGLIA	685.021,71	16,7	5,9	50.000,00
CALABRIA	471.970,15	11,5		
SARDEGNA	143.776,50	3,5		
SICILIA	484.128,26	11,8	2,4	19.892,40
TOTALE	4.099.548,23	100	100	852.008,34



Si è più sopra accennato al fatto che il movimento finanziario trova la sua concreta operatività nei rapporti con vari assuntori. Più precisamente si è detto che l'affidamento del servizio a ciascun assuntore avviene con riferimento temporale alla campagna di commercializzazione che va dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno. Le convenzioni che vengono stipulate con gli assuntori prevedono, innanzitutto, il rimborso delle somme anticipate dagli stessi per l'acquisto del grano. L'azione amministrativa si sviluppa, quindi, nell'esame delle situazioni presentate ogni bimestre e corredate dalla relativa documentazione di acquisto e cioè bollette e fatture.

A seguito del riscontro effettuato si procede alla liquidazione all'assuntore dell'importo anticipato dallo stesso. Questa fase dell'attività amministrativa è di particolare rilevanza e delicatezza atteso che fino al giorno in cui non viene effettuato il pagamento all'assuntore, competono allo stesso rimborsi di oneri finanziari per ogni giorno che va dal momento dell'acquisto al momento in cui il capitale anticipato viene rimborsato dall'A.I.M.A.

Successivamente si procede, quindi, al rimborso di detti oneri, che vengono calcolati come sopra specificato. Contemporaneamente vengono corrisposti all'assuntore gli acconti sulle operazioni di entrata, conservazione ed uscita del cereale dal magazzino. L'erogazione di tali acconti avviene sulla base delle situazioni mensili relative ai movimenti di magazzino e trasmesse dall'assuntore unitamente alle fatture dei compensi spettanti.

Entro tre mesi dal termine della campagna di commercializzazione e cioè il 30 ottobre 1982 sono stati presentati i rendiconti finali di ciascuna gestione. L'azione amministrativa

tiva, conclusasi peraltro sempre nel 1982, ha riguardato la revisione completa dei rendiconti, presentati da tutti gli assuntori, la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la conseguente definizione dei saldi finanziari a credito o a debito degli assuntori stessi.

Il complesso di tale azione amministrativa ha dato luogo all'emanazione di complessivi n. 161 titoli di pagamento per un importo complessivo di oltre L. 100.433.386,045.

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore dei cereali riguarda anche la gestione di grano acquistato per conto dello stato italiano a seguito di specifiche autorizzazioni e per far fronte a particolari situazioni deficitarie. Si tratta di una attività conseguente a quella di regolazione del mercato interno là dove non raggiungono il loro effetto i regolamenti comunitari. Nel corso del 1982 l'A.I.M.A. ha provveduto solo alla gestione di un quantitativo di q.li 301.807,45 di grano duro residuo di un complessivo acquisto di circa quintali 5.000.000 effettuato nella campagna 1977/78. A quell'epoca, infatti, la penuria di grano duro sul mercato nazionale e le difficoltà di approvvigionamento dei pastifici indussero le autorità governative ad acquistare sui mercati extra-comunitari 5 milioni di quintali di grano duro. Tale prodotto acquistato in America e Canada fu prontamente immesso sul mercato determinando i benefici effetti calmieratori.

Il prosieguo della gestione ha determinato un residuo di q.li 301.807,45 che a seguito del lungo periodo di conservazione si è dovuto necessariamente porre in vendita nel corso del 1981 e del 1982. La messa in vendita di tale prodotto ha richiesto la procedura della trattativa privata in quanto la normativa delle gare pubbliche non consentiva l'aggiudicazione del prodotto. Le disposizioni comunitarie, infatti, impongono

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gono che il grano delle scorte statali oltre ad essere posto in vendita con il sistema della pubblica gara non deve essere aggiudicato ad un prezzo inferiore a quello "indicativo" e ciò per non alterare i meccanismi comunitari di mercato. E' evidente che in una situazione di mercato che presentava prezzi al di sotto di quelli d'intervento era difficile poter spuntare prezzi al di sopra del prezzo indicativo anche se per prodotto di origine extra-comunitario.

Le vendite effettuate con il sistema della trattativa privata si sono svolte tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 ed hanno consentito la cessione dell'intero quantitativo.

Il dettaglio della vendita è riportato nella sottoelencata tabella ove sono indicati i nominativi degli aggiudicatari e i rispettivi quantitativi.

DITTE AGGIUDICATARIE	QUANTITA' ATTRIBUITA TONN.
MOLINI NUOVA DAUNIA S.p.A.	2.012,050
CASILLO GRANI S.n.c.	6.969,235
ANTONIO AMATO S.p.A.	1.042,070
MOLINO S. PAOLO S.p.A.	1.000,000
FRATELLI MOCCAGATTA S.p.A.	1.000,000
MOLINO SANTO LOMBARDO S.n.c.	1.000,000
CASILLO GRANI S.n.c.	7.938,461
CASILLO GRANI S.n.c.	5.052,015
CASILLO GRANI S.n.c.	2.069,661
FILIPPO MAIONE S.p.A.	1.000,000
MOLINO SANTO LOMBARDO S.n.c.	1.092,468
TOTALE AGGIUDICATO	30.175,961 (1)

(1) Prodotto ritirato al netto dei cali di conservazione.

B) AIUTI COMUNITARI

1) "Integrazione di prezzo"

L"integrazione di prezzo" al grano duro è stata istituita con la campagna agraria 1966/67 con Regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13.6.1967 che all'art. 10 stabiliva l'erogazione di una "integrazione" commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto allo scopo di assicurare ai produttori un prezzo remunerativo.

E' concessa ai produttore di grano duro, singoli e associati, calcolata sulla quantità effettivamente prodotta avente le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

Lo scopo dell'"integrazione" è di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della comunità; il secondo - prezzo d'intervento - è un prezzo al quale lo stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

La procedura di erogazione dell'"integrazione" di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agraria 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso della

annata agraria e della domanda di "integrazione" a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle commissioni stesse, dopo gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili a integrazione.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto.

Il pagamento veniva effettuato dagli uffici indicati mediante anticipazioni di fondi da parte dell'A.I.M.A. e gli uffici presentavano poi i relativi rendiconti agli organi regionali di controllo.

Poichè tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4.7.1973 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui dalla campagna agraria 1971/72 si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'A.I.M.A. sulla base di appositi elenchi di produttori inviati dagli uffici ed enti che l'A.I.M.A. stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uopo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi e spedisce direttamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state apportate con il Regolamento C.E.E. n. 1143/76 del 17/5/1976 che ha sostituito il precedente n. 120/57 e successivamente con Regolamento n. 2835/77 del 19.12.77.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella corresponsione dell'aiuto al grano duro relativo alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in azienda a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Con tali semplificazioni i pagamenti vengono effettuati con notevole snellezza ed entro i termini regolamentari ad eccezione di una minima percentuale relativa a pratiche non definite per irregolarità, per contestazioni varie per procedure giudiziarie o successive o per mancato recapito postale degli assegni venendo incontro alle legittime aspettative dei produttori interessati verso i quali si raggiunge pienamente lo scopo dell'aiuto stesso che è tanto più efficace quanto più tempestivo.

Dalle allegare tabelle si evince l'ampiezza degli aiuti erogati nel corso degli ultimi anni e la rilevanza socio-economica per il paese, in particolare per le regioni centromeridionali ed insulari che sono le maggiori zone produttrici di grano duro.

Nell'anno 1982 l'attività dell'ufficio si è estrinsecata in due direzioni: si sono completati i pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1981 e si sono iniziati quelli relativi al grano duro di produzione 1982.

Per quanto riguarda il raccolto 1981, nel corso dell'anno i pagamenti ammontano a £. 131.006.175.885 per cui come ri

sulta dall'allegato prospetto, i pagamenti complessivi dell'aiuto per il raccolto 1981 a £. 182.302.206.445 e riguardano 322.307 produttori per 1.744.254 ettari pari al 92% del totale delle richieste.

Nell'anno appena decorso si è presentata la questione del termine del 30 aprile entro il quale ai sensi dell'art.6 del Regolamento C.E.E. n. 2835/77 debbono esaurirsi i pagamenti agli aventi diritto all'aiuto per il raccolto dell'anno precedente.

Negli anni passati gli uffici ed enti incaricati entro tale data hanno sempre completata la liquidazione di tutte le pratiche formalmente complete, mentre quelle incomplete o non definite per motivi non dipendenti dalla volontà dell'ente liquidatore (carenza di documenti ripetutamente richiesti agli interessati, contestazioni varie, procedure giudiziarie e successorie) sono state liquidate successivamente se e quando sono state perfezionate.

Senonchè la Comunità nel giugno scorso precisò che i termini di pagamento debbono considerarsi come termini perentori diversamente da quanto ha sempre sostenuto l'A.I.M.A. unitamente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

In attesa che la questione venga risolta, sono stati sospesi i pagamenti degli elenchi pervenuti all'A.I.M.A. successivamente alla data del 15/5/82, data della comunicazione della Comunità, per cui si trovano giacenti in attesa di pagamento circa 90 elenchi relativi ai raccolti 1981 e precedenti riguardanti oltre 14.000 produttori per un importo di oltre otto miliardi, trasmessi all'A.I.M.A. oltre i termini prescritti per i quali gli enti liquidatori hanno indicato i motivi del ritardo che, eccetto pochi casi di liquidazioni suppletivi-

ve per ricorsi o per revisioni d'ufficio, sono addebitabili ai produttori stessi che hanno fornito notizie e documenti e chiarimenti con ritardo, nonché, per quanto riguarda specificatamente l'ESA di Campobasso, detto ufficio ha attribuito il ritardo anche a lentezze burocratiche degli organi di vigilanza competenti per l'approvazione degli atti necessari ai pagamenti.

Per quanto riguarda il raccolto 1982, le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 19 novembre 1981 e con successivo decreto ministeriale 5 giugno 1982 sono stati fissati gli importi dell'aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare n. 4 del 24 marzo 1982 l'A.I.M.A. ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati localmente del servizio.

L'aiuto comunitario fissato in 92,85 ECU paria L. 1.196.684 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso per le superfici ricadenti nei territori delle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria nonché per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive C.E.E. nn. 75/286 e 75/273 del 28/5/1975.

Il servizio istruttorio e di liquidazione è affidato come per le precedenti annate agli enti di sviluppo agricolo nelle regioni ove operano tali enti e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione nelle altre regioni ove la produzione di grano è molto limitata:



Enti di sviluppo agricolo

Enti di sviluppo in Abruzzo, per le provincie di:  
L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Enti di Sviluppo in Basilicata, per le provincie di:  
Potenza e Matera;

Ente di Sviluppo in Calabria, per le provincie di:  
Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di Sviluppo in Campania, per le provincie di:  
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di Sviluppo nel Lazio, per le provincie di:  
Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina;

Ente di Sviluppo nel Molise, per le provincie di:  
Campobasso e Isernia;

Ente di Sviluppo in Puglia, per le provincie di:  
Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce;

Ente di Sviluppo Agricolo in Sardegna, per le provincie di:  
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari;

Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia, per le provincie di:  
Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,  
Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di Sviluppo in Toscana, per le provincie di:  
Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara,  
Pisa, Pistoia e Siena;

Ente di Sviluppo in Umbria, per le provincie di:  
Perugia e Terni;

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Emilia Romagna, per le  
provincie di:  
Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

Ispettorati provinciali dell'Agricoltura, per le provincie di:  
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, e per le provincie del  
le Regioni Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e della Liguria.

Ispettorati provinciali dell'Alimentazione, per le provincie  
delle Regioni del Piemonte, della Lombardia e delle Marche.

Con il citato regolamento C.E.E. n. 2835/77 del 19/12/77,  
la C.E.E. ha stabilito che i controlli in Azienda debbono esse  
re effettuati per sondaggio in misura non inferiore del 5% del

totale delle superfici indicate nelle domande e che l'importo dell'aiuto deve essere versato agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione.

L'effettuazione di tali controlli è stata disciplinata dal MAF con apposita circolare le cui istruzioni sono richiamate nella citata circolare A.I.M.A. n. 4 del 24 marzo 1982.

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali la ampiezza delle aziende, le precenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono punte elevatissime nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.

In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede all'applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi di dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria.

I pagamenti iniziati nel mese di novembre 1982, ammontano, al 31 dicembre 1982, a £. 64.223.625.560 pari al 27% del totale delle richieste e riguardano 84.109 produttori e 536.611 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

: INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPOSTA IN BASE ALLA QUANTITA' DI GRANO DUROAL 31/12/1982

Anno di produzione	Importo per quintale	Produttori n°	Pagamenti effettuati	
			Q.11	£.
1967	2.172,50	359.461	21.982.124	47.756.164.155
1968	2.172,50	474.115	22.279.084	48.401.310.919
1969	2.172,50	456.318	28.625.009	60.886.076.784
1970	2.172,50	452.797	29.678.771	64.477.245.558
1971	2.216,25	463.231	36.595.693	80.533.230.400
1972	2.304,375	454.952	37.566.651	86.566.933.165
1973	2.566,48	379.940	28.395.317	72.874.791.980
1974	2.136,00	302.755	26.229.199	56.025.406.190
1975	2.135,64	320.873	31.859.155	68.039.339.495

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPOSTA IN BASE ALLA SUPERFICIE COLTIVATAAL 31/12/1982

Anno di produzione	Importo per ettaro	Pagamenti effettuati		L.
		Produttori n°	Ita	
{ 1976	48.150	306.468	1.481.754	{ 71.346.414.725
	20.223	18.830	148.884	
1977	61.800	265.344	1.328.448	82.097.967.885
1978	72.702	343.592	1.798.976	120.788.933.095
1979	81.086	322.010	1.707.506	138.454.601.820
1980	91.713	332.080	1.743.839	159.985.268.480

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PRATICHE PRESENTATE				PRATICHE PAGATE			
	Numero	Quantità	Integr. richiesta	Numero	Quantità	%	Integr. pagata	%
Ugheri	12	33.53.80	3.505.255	12	31.09.96	95	3.334.020	95
Basilicata	27	56.22.00	5.075.090	27	56.22.00	100	5.075.065	100
Veneto	76	467.92.45	40.905.595	75	460.70.45	98	40.150.960	98
Emilia Rom.	1.460	9.316.00.91	973.755.615	047	5.065.13.21	54	529.307.405	54
Toscana	6.332	60.574.04.01	6.310.136.795	6.293	59.595.45.09	99	6.220.603.420	99
Marche	12.173	70.664.09.63	7.303.521.240	11.059	70.057.71.45	97	7.322.151.180	97
Umbria	272	2.570.54.05	268.663.445	267	2.471.74.95	96	250.337.275	96
Lazio	5.055	57.513.25.05	6.011.054.005	4.954	56.006.01.06	98	5.945.490.555	98
Abruzzo	10.773	20.976.62.97	3.028.521.430	10.727	20.423.67.30	99	2.970.730.345	99
Molise	19.055	04.340.00.00	0.014.079.440	15.769	71.134.30.50	84	7.434.672.695	84
Campania	29.577	70.547.33.00	7.373.324.015	20.190	64.064.94.00	92	6.779.360.355	92
Puglia	67.277	427.912.00.00	44.723.650.595	62.346	395.916.42.00	93	41.379.242.595	93
Basilicata	36.344	271.090.46.00	20.416.903.320	32.966	249.319.61.00	91	26.050.020.140	91
Calabria	29.970	119.003.66.77	12.529.761.410	21.511	104.235.91.95	87	10.094.310.360	87
Sicilia	120.445	607.751.97.69	63.519.005.610	113.203	561.770.95.00	94	50.714.034.320	94
Sardegna	13.654	76.102.91.09	7.953.972.670	13.375	73.963.01.23	97	7.730.400.955	97
Tot. Generale	340.496	1.000.303.01.02	197.366.202.010	322.307	1.744.254.52.03	92	102.302.206.445	92

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aiuto comunitario al grano - Raccolto 1982

Situazione dei pagamenti al 31.12.82

Piemonte	PRATICHE PRESENTATE					PRATICHE PAGATE				
	Numero	Quantità	Integr. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integr. pagata		
Piemonte	12	55.53.00	4.013.960	-	-	-	-	-		
Lombardia	19	41.17.00	4.927.390	-	-	-	-	-		
Veneto	95	598.38.61	71.617.000	-	-	-	-	-		
Emilia Rom.	811	4.029.72.22	570.040.465	471	58	3.217.70.86	67	305.117.000		
Toscana	6.766	66.677.73.81	7.716.953.600	-	-	-	-	-		
Marche	13.511	79.232.38.37	9.402.048.600	-	-	-	-	-		
Umbria	264	2.464.75.90	292.556.140	131	54	991.91.44	41	110.716.265		
Lazio	5.552	60.929.97.94	7.292.343.645	-	-	-	-	-		
Abruzzo	11.616	31.764.63.74	3.799.301.245	10.789	93	27.665.67.40	87	3.311.137.595		
Molise	10.837	80.839.00.00	10.632.606.875	-	-	-	-	-		
Campania	31.105	72.037.31.00	0.717.460.610	-	-	-	-	-		
Puglia	68.515	432.566.00.00	51.771.229.150	41.640	60	277.905.26.00	64	33.260.716.275		
Basilicata	36.917	207.571.00.00	34.417.647.570	27.277	74	197.218.92.00	60	23.603.083.420		
Calabria	27.314	123.051.64.06	14.823.059.750	4.001	15	29.611.76.00	11	3.544.054.125		
Sicilia	123.737	619.401.60.78	74.142.022.370	-	-	-	-	-		
Sardegna	14.766	84.662.81.23	10.132.784.025	-	-	-	-	-		
Tot. Generale	559.795	1.954.141.34.26	233.879.452.395	84.109	23	536.611.31.70	27	64.223.625.560		

## 2) Indennità di compensazione.

Il settore dei cereali è stato, infine, caratterizzato, nel corso del 1982, dalla adozione della speciale misura prevista dalla regolamentazione comunitaria eriguardante la concessione della indennità di compensazione per il frumento tenero panificabile, la segale e il granoturco giacenti nelle scorte dei privati detentori al termine della campagna 1981/82 e cioè dalla data del 31.7.1982.

L'indennità di compensazione così come indicato dalla regolamentazione comunitaria ha lo scopo di evitare un afflusso di cereali all'intervento nel momento in cui cessano le maggiorazioni mensili e prima che inizi la nuova campagna con i nuovi prezzi d'intervento. In altri termini si tratta di una indennità pari al deprezzamento che il cereale subisce al termine della campagna e serve, quindi, ad evitare, come detto, che il cereale stesso venga conferito all'intervento e si determini così una riduzione di offerta per le imprese trasformatrici.

L'indennità è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il 1° agosto 1981 aumentato di undici maggiorazioni mensili e il prezzo d'intervento valido il 1° agosto 1982. L'ammontare dell'indennità di compensazione calcolato sulla base dei criteri suesposti è di £. 1891/tonn. per il grano tenero e il granoturco e £. 6.763/tonn. per la segale panificabile.

Sulla base delle disposizioni impartite con apposita circolare sono pervenute all'A.I.M.A., da parte degli aventi diritto, le richieste di liquidazione dell'indennità spettante.

A tal proposito occorre precisare che le Amministrazioni regionali e in particolare gli Assessorati all'Agricoltura sono stati incaricati di provvedere al ricevimento delle denunce di giacenze e delle successive richieste di corresponsione dell'indennità di compensazione.

Gli Assessorati stessi hanno poi provveduto alla istruttoria delle domande pervenute trasmettendo all'A.I.M.A. gli elenchi delle pratiche complete e per le quali era possibile procedere alla conseguente liquidazione.

Prima di esporre taluni dati riepilogativi sulle attività svolte dall'A.I.M.A. in tale settore nel corso del 1982 occorre riferire sulle modalità di liquidazione dell'indennità. Per poter procedere con la massima sollecitudine ai previsti pagamenti è stata stipulata apposita convenzione con un istituto bancario di interesse nazionale al quale è stato dato mandato di emettere, su disposizione dell'A.I.M.A., assegni circolari per l'importo dovuto e da spedire direttamente al creditore.

Questo tipo di pagamento, già utilizzato per altri settori, consente l'emissione di un unico titolo di spesa per un importo complessivo e pari al totale di più beneficiari.

Nel corso del 1982 si è proceduto al pagamento degli importi appresso indicati e riferiti ciascuno alle regioni, al numero dei richiedenti e alla quantità di prodotto indennizzabile.



INDENNITA' DI COMPENSAZIONE 1981/82

REGIONE	PRATICHE LIQUIDATE	Q.LI	IMPORTO
1) FRIULI V. GIULIA	13	440.971,91	83.387.788
2) CAMPANIA	8	402.133,47	76.043.440
3) MARCHE	10	80.037,11	15.135.010
4) MOLISE	6	12.610,00	2.384.550
5) ABRUZZO	1	31.410,00	5.939.630
6) UMBRIA	8	66.822,33	12.636.870
7) BASILICATA	1	2.466,00	466.320
8) VENETO	4	68.808,84	13.011.750
9) TOSCANA	5	82.150,30	15.534.620
10) EMILIA ROMAGNA	11	368.424,37	69.669.050
11) LOMBARDIA	7	165.833,31	31.359.075
12) PUGLIA	5	83.349,86	15.761.460
13) SARDEGNA	3	113.001,64	21.368.615
14) PIEMONTE	14	301.873,37	57.084.245
15) LAZIO	2	78.151,86	14.778.515
16) SICILIA	3	37.083,00	7.012.395
TOTALI	101	2.335.127,37 =====	441.573.333 =====

C) FORNITURE, IN AIUTO ALIMENTARE, AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO  
Azioni comunitarie.

I dati consuntivi del 1982, per quel che attiene alla spesa relativa alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla C.E.E. (azioni comunitarie), sia nel quadro delle Convenzioni internazionali in cereali e prodotti derivati, sia al di fuori del quadro stesso, danno un importo complessivo - al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG - di oltre sedici miliardi e mezzo di lire, rispetto al poco più di dodici miliardi del 1981, con un aumento anche in termini reali.

Tale spesa è commessa in particolare all'esecuzione di n. 20 forniture (7 a seguito di gare A.I.M.A. e 13 a seguito di gare affidate ad Organismi di altri paesi della C.E.E.) importanti, per sempre, a termini di normativa comunitaria, l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

L'ammontare dei prodotti forniti (farina di frumento tenero, per la maggior parte, farina di granturco e semolino di granturco) corrispondente ad oltre 83.000 tonnellate di cereali, è stato destinato a Paesi africani, del Centro e Sud America e del bacino del Mediterraneo.

Dall'esame dei riferiti dati emerge, peraltro, che l'incremento di attività è stata di gran lunga inferiore a quello relativo alle azioni nazionali. Ciò è essenzialmente da riferirsi al non certo elevato numero di gare affidate dalla Comunità a questo organismo d'intervento.

A tale evento non sembra estranea l'impossibilità, da parte dell'A.I.M.A., di rispettare integralmente i termini procedurali di esecuzione previsti dalla normativa C.E.E. a causa soprattutto del ridotto uso dei poteri di delega in sede deliberante.

Al riguardo, si esprime il convinto auspicio che questo problema possa trovare prossima e soddisfacente soluzione con la piena attuazione della recente legge di riforma dell'Azienda.

Si riportano, ora, analiticamente, i dati di spesa concernenti le singole azioni comunitarie di aiuto.

- 1) Spese di trasporto del prodotto - T. 3.889 di farina di granturco - (già fornito CIF ABIDJAN a fronte del Regolamento CEE n. 2099/80) dal predetto porto di sbarco a zone interne dell'Alto Volta, a norma della decisione della Commissione CEE n. 20/969.

Trattasi di fornitura già aggiudicata dall'A.I.M.A., eseguita e liquidata negli esercizi 1980 e 1981.

Alla gestione aiuti è stata imputata altresì, nel corso dell'esercizio 1982, la spesa supplementare di L. i r e 15.036.750 in conseguenza dei maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario per le operazioni di trasporto del prodotto stesso da ABIDJAN a zone interne dell'ALTO VOLTA.

- 2) Fornitura di T. 3.311 di farina di frumento tenero al SUDAN, resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 3117/80 dell'1/12/1980.

Trattasi di fornitura aggiudicata dall'OBFA e liquidata dall'A.I.M.A. nell'esercizio 1981, con l'aggiunta delle spese supplementari esposte dall'aggiudicatario in conseguenza della ritardata esecuzione della fornitura per fatto imputabile al paese beneficiario ed approvata dai Servizi della Comunità, ad eccezione dell'importo di L. 9.959.775. Nel corso dell'esercizio 1982, previo riconoscimento da

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte della Comunità della fondatezza palese della richiesta avanzata dalla stessa ditta aggiudicataria in merito alla liquidazione anche della quota-parte dei maggiori oneri precedentemente detratta, si è proceduto al pagamento dell'ulteriore importo di £. 9.959.775, con imputazione alla gestione aiuti.

- 3) Fornitura di T. 4.000 di farina di frumento tenero al PAM (destinazione RAE), resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 144/81 del 19/1/81.

Anche per questa fornitura, aggiudicata dall'ONIC (Organismo d'intervento francese) e già liquidata dall'A.I.M.A. nel corso dell'esercizio 81, si è proceduto nel 1982 al pagamento con imputazione alla gestione aiuti, della spesa supplementare di £. 97.035.975 per maggiori oneri conseguenti alla ritardata messa a disposizione, da parte del paese beneficiario, della nave destinata alla caricazione del prodotto oggetto della fornitura.

Tale liquidazione è stata operata in due distinte soluzioni, rispettivamente di £. 83.035.975 e £. 14.000.000, e ciò in quanto i Servizi comunitari solo in un secondo momento hanno approvato detta spesa supplementare nella sua integrità.

- 4) Fornitura di T. 3.759 di farina di frumento tenero alla CARITAS (destinazione CILE), resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 547/81 del 27/2/81.

Analogamente al caso precedente, anche questa fornitura - aggiudicata dal BAMI (Organismo d'intervento tedesco) - è stata liquidata dall'A.I.M.A. nel 1982.

Nell'esercizio 1982, con imputazione sempre alla gestione aiuti, si è liquidato l'importo supplementare di £. 212.839.015 per maggiori oneri determinatisi a carico della ditta aggiudicataria per effetto della ritardata messa a disposizione, da parte dell'Ente beneficiario, delle navi destinate alla caricazione del prodotto.

La fornitura e, quindi, la relativa liquidazione, furono realizzate, infatti, in due distinte soluzioni.

- 5) Fornitura di T. 1.946 (partite nn. 1 e 2 - rispettivamente di T. 973 ciascuna) a GIBUTI, di farina di frumento tenero, resa CIF, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1911/81.

Fornitura aggiudicata dall'A.I.M.A. e per la quale; nel corso dell'esercizio, si è proceduto alla liquidazione del

la partita n. 2 corrispondente a £. 399.778.455, di cui £. 63.191.590 per restituzione all'esportazione e Lire 396.586.865 a carico della gestione aiuti. Questa ultima somma risulta a sua volta ulteriormente ripartita in £. 273.877.015 per spese fino alla fase FOB e L.i r e 62.709.850 per oneri successivi a tale fase.

- 6) Fornitura di T. 5.110 (partita n. 1) di farina di frumento tenero alla SOMALIA, resa CIF a norma del Regolamento CEE n. 2220/81 del 31/7/1981.

Fornitura aggiudicata dall'OBEA (Organismo d'intervento belga). Nell'esercizio, è stato pagato alla ditta aggiudicataria, quale corrispettivo della fornitura, l'importo di £. 2.186.451.955, di cui £. 331.862.510 a titolo di restituzione all'esportazione e lire 1.854.582.445 a carico della gestione aiuti, a sua volta ripartite in £. 1.420.473.815 per spese fino alla fase FOB e L.i r e 434.108.630 per oneri oltre tale fase.

- 7) Fornitura di T. 3.000 (partita n. 1) di farina di frumento tenero all'UNRWA (destinazione ISRAELE), resa CIF a norma del Regolamento C.E.E. n. 2221/81 del 31.7.1981.

Fornitura aggiudicata da VIB (Organismo d'intervento olandese). Nel corso dell'esercizio è stato provveduto alla liquidazione della fornitura per l'importo di Lire 1.285.806.920 di cui £. 190.859.850 per restituzione alla esportazione e £. 1.094.947.070 a carico della gestione aiuti, a sua volta ripartite in £. 321.297.285 per spese fino alla fase FOB e £. 273.649.785 per oneri successivi a tale fase.

- 8) Fornitura di T. 200 di semolino di granturco alla Lega della Società della Croce Rossa (destinazione SENEGAL) resa CIF a norma del Regolamento C.E.E. n. 2784/81 - All. VI - del 21.9.1981.

Fornitura aggiudicata dall'CNIC (Organismo d'intervento francese). Si è proceduto al saldo della fornitura per lo importo di £. 82.971.400, di cui £. 20.417.280 a titolo di restituzione all'esportazione e £. 62.554.120 a carico della gestione aiuti, a sua volta ripartite in £. 48.656.285 per spese fino alla fase FOB e £. 13.897.835 per oneri successivi a tale fase.

- 9) Fornitura di T. 824+824 (partite nn. 1 e 2) di farina di frumento tenero al Comitato Internazionale della Croce Ros

sa (destinazione ISRAELE), resa CIF a norma del Regolamento C.E.E. n. 2877/81 - All. II - del 5/10/1981.

Trattasi di fornitura aggiudicata dal VIB e per la quale, nel corso dell'esercizio, si è proceduto al saldo delle 2 partite, corrispondenti a £. 713.948.860, di cui Lire e 107.029.540 per restituzione all'esportazione e Lire e 606.919.320 a carico della gestione aiuti. Tale ultimo importo risulta a sua volta ripartito in £. 475.092.500 per spese fino alla fase FOB ed in £. 131.826.820 per oneri successivi a tale fase.

- 10) Fornitura di complessive T. 2.080 di semolino di granturco all'UNHCR, resa su banchina o su alleggio nel porto di sbarco di DUALA, a norma del Regolamento C.E.E. n. 3282/81 del 16/11/1981.

Fornitura aggiudicata dall'ONIC (Organismo d'intervento francese) e comportante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione in Italia. Per la menzionata fornitura si è pertanto provveduto, in acconto e saldo, alla relativa liquidazione sulla scorta del quantitativo netto effettivamente consegnato di T. 2.038,950, corrispondente a £. 880.288.115 di cui £. 256.583.750 per restituzione all'esportazione e £. 623.704.365 a carico della gestione aiuti. Tale ultimo importo risulta a sua volta ripartito in £. 439.658.045 per spese fino alla fase FOB e Lire e 184.046.320 per oneri successivi tale fase.

- 11) Fornitura di T. 1.420 di farina di frumento tenero (distinta in 2 partite di T. 1.160 la prima e T. 260 la seconda) al P.A.M. (destinazione YEMEN del SUD), resa FOB stivato a norma del Regolamento C.E.E. n. 3373/81 - All. I - del 25/11/1981.

Trattasi di fornitura aggiudicata dall'ONIC (Organismo di intervento francese) per la quale si è proceduto al saldo della partita n. 1 per l'importo di £. 434.976.800 di cui £. 80.502.980 a titolo di restituzione all'esportazione e £. 354.473.820 a carico della gestione aiuti.

- 12) Fornitura di T. 3.120 di semolino di granturco (destinazione UGANDA) resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 292/82 (e relativo allegato) del 5/2/1982.

Fornitura aggiudicata dal BALM (Organismo d'intervento tedesco). E' stato corrisposto alla ditta aggiudicataria il corrispettivo della fornitura ammontante a £. 1.208.516.400

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui £. 337.306.225 per restituzione all'esportazione e £. 871.210.175 a carico della gestione aiuti.

- 13) Fornitura di T. 2.028 (partite nn. 1 e 2) di semolino di granturco al Comitato Internazionale della Croce Rossa (destinazione ANGOLA) resa CIF sbarcato, a norma del Regolamento CEE n. 345/82 del 15/2/1982.

Trattasi di fornitura aggiudicata dall'A.I.M.A. Per la stessa è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, in due distinte soluzioni, l'ammontare complessivo del compenso corrispondente a £. 1.091.844.000, di cui Lire e 207.599.075 a titolo di restituzione all'esportazione e £. 884.244.925 a carico della gestione aiuti. Quest'ultimo importo risulta a sua volta ripartito in £. 620.604.925 per spese fino alla fase FOB e £. 263.640.000 per oneri successivi a tale fase.

- 14) Fornitura del quantitativo massimo di T. 3.807 di farina di frumento tenero offerto a fronte dell'importo di ECU 1.000.000 + 323.595 disposta nel quadro del Regolamento del Consiglio n. 372/81 per aiuto alimentare straordinario ai P.M.A., resa CIF alla SOMALIA a norma del Regolamento CEE n. 562/82 - All. I - del 9.3.1982.

Trattasi di azione - per fornitura in aiuto alimentare straordinario ai Paesi meno avanzati - aggiudicata dal BALM (Organismo d'intervento tedesco). Alla ditta esecutrice della fornitura stessa è stato per tanto liquidato il corrispettivo importo di Lire e 1.748.389.580 di cui Lire 1.320.940.000 a carico della gestione aiuti.

- 15) Fornitura di T. 442 (distinta in due partite - rispettivamente di T. 242 e 200) di semolino di granturco all'ONG (destinazione ANGOLA), resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 583/82 - All. II - del 12/3/1982.

Alla ditta incaricata della fornitura medesima è stato liquidato il corrispettivo delle 2 partite ammontante complessivamente a £. 195.369.500, di cui £. 41.380.085 a titolo di restituzione alla esportazione e £. 153.989.415 a carico della gestione aiuti.

- 16) Fornitura di T. 1.000 di farina di granturco all'ANGOLA, resa CIF a norma del Regolamento CEE n. 613/82 del 15/3/1982.

Per tale fornitura si è proceduto alla liquidazione, a fa

vore della ditta aggiudicataria, del corrispettivo importo di £. 578.500.000, di cui £. 93.620.100 a titolo di restituzione all'esportazione e £. 484.879.900 a carico della gestione aiuti. Quest'ultima imputazione risulta a sua volta ulteriormente ripartita in £. 359.879.900 per spese fino alla fase FOB e £. 125.000.000 per oneri successivi a tale fase.

- 17) Fornitura di T. 1.460 di farina di frumento tenero alla ISOLA MAURIZIO, resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 802/82 del 5/4/1982.

Anche per questa fornitura, aggiudicata dall'ONIC (Organismo d'intervento francese), si è proceduto alla liquidazione del corrispettivo importo di £. 458.097.130, di cui £. 116.424.385 per restituzione all'esportazione e £. 461.672.745 a carico della gestione aiuti.

Alla gestione aiuti è stata altresì imputata, nel corso dell'esercizio stesso, la spesa supplementare di lire 38.282.290, per maggiori oneri determinatisi a carico della ditta aggiudicataria in conseguenza del cambiamento del porto d'imbarco richiesto espressamente dal paese beneficiario per curare il trasporto del prodotto.

- 18) Fornitura di T. 988 di semolino di granturco al Comitato Internazionale della Croce Rossa (destinazione ANGOLA), resa CIF a norma del Regolamento CEE n. 704/82 del 24/3/1982.

Per questa fornitura, aggiudicata all'A.I.M.A., si è proceduto alla liquidazione, a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo importo di £. 599.716.000, di cui £. 109.820.085 per restituzione all'esportazione e lire 489.895.915 a carico della gestione aiuti. Detto ultimo importo risulta a sua volta ulteriormente ripartito in lire 355.527.915 per spese fino alla fase FOB e lire 134.368.000 per oneri successivi a tale fase.

- 19) Fornitura di complessive 102.200 tonnellate (distinta in 3 lotti) di farina di frumento tenero alla RAE, resa FOB a norma del Regolamento CEE n. 155/82 (e relativo allegato) del 15/6/1982.

Fornitura aggiudicate dall'ONIC (Organismo d'intervento francese) e comportante l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione, limitatamente a 3 dei previsti 3 lotti. Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla liquidazione di 2 dei predetti 3 lotti (di cui la



prima in 3 distinte soluzioni) per un ammontare complessivo di £. 9.596.288.535, di cui £. 3.461.593.440 per restituzione all'esportazione e £. 6.134.595.095 a carico della gestione aiuti.

- 20) Fornitura di complessive T. 2.080 (distinta in 2 partite di T. 1.040 ciascuna) di semolino di granturco al Comitato Internazionale della Croce Rossa (destinazione ANGOLA), resa CIF a norma del Regolamento CEE n. 2454/82 del 7/9/1982.

Per tale fornitura, aggiudicata dall'A.I.M.A. nel corso dell'esercizio, si è proceduto alla liquidazione della partita n. 1, ammontante a £. 665.600.000, di cui £. 166.663.550 per restituzione all'esportazione e £. 502.936.450 a carico della gestione aiuti.

Quest'ultimo importo risulta a sua volta ulteriormente ripartito in £. 336.536.450 per spese fino alla fase FOB e £. 166.400.000 per oneri successivi a tale fase.

Azioni nazionali.

I dati consuntivi del 1982 testimoniano dell'importanza data dal nostro Paese al problema del potenziamento dell'intervento diretto (azioni nazionali) nel campo dell'aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, sia nel quadro delle convenzioni internazionali relative agli aiuti alimentari in cereali e loro derivati, sia al di fuori del quadro stesso, onde ampliare la sfera dei prodotti utilizzabili.

Nell'anno di riferimento, le somme erogate per le predette azioni, a seguito di accordi del nostro Governo con i Paesi beneficiari, hanno raggiunto, al netto dell'importo di restituzione gravante sul FEAOG, la somma di quasi quarantaquattro miliardi di lire, rispetto ai circa ventitrè miliardi e mezzo del 1981, con un aumento così considerevole da rendere quasi irrilevante la percentuale inflazionistica.

Tale spesa è connessa, in particolare, all'esecuzione di n. 20 forniture destinate a Paesi africani, del Centro America e del bacino del Mediterraneo, nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 e sue proroghe - avvenuti per oggetto prodotti come il riso (per la maggior parte) e la farina di frumento tenero, corrispondenti nel loro insieme a circa 240.000 tonnellate di cereali, nonché all'esecuzione di n. 12 forniture di prodotti agro-alimentari filizzati del nostro Mezzogiorno destinate alla SOMALIA e al SUDAN -

Come si vede, accanto ai tradizionali prodotti cereali colti, compaiono per la prima volta, nel settore degli aiuti con la prescritta approvazione dei competenti organismi tecnico-sanitari, prodotti della nostra agricoltura meridiona-

le, grazie ad uno specifico impegno governativo rivolto anche a risolvere il problema delle eccedenze, attraverso l'opportuna valorizzazione e la conseguente maggior utilizzazione di tali prodotti.

Il processo di liofizzazione, cui essi sono sottoposti, mantiene poi inalterate tutte le loro specifiche proprietà nutritive, con ogni garanzia di igienicità e conservazione.

L'ulteriore sviluppo di tali forniture, potrà ancor più essere favorito dalla progressiva diminuzione dei loro costi già in atto.

Le forniture di cui trattasi sono state per lo più effettuate con la clausola CIF (costo, assicurazione e nolo), causa la difficoltà per i Paesi beneficiari di sopportare le spese di noleggio delle navi da adibire al trasporto dei prodotti a destino. Tale soluzione, come già esposto in passato è stata resa possibile dalla diretta assunzione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, degli oneri attinenti al trasporto stesso.

Questa Azienda, peraltro, non ha mancato di manifestare le proprie perplessità nei confronti della riferita clausola che comporta, pur sempre, il trasferimento al destinatario dei rischi connessi al trasporto sin dal momento dell'imbarco. La prescritta copertura assicurativa dei rischi stessi, che, per contratto è a carico all'aggiudicatario, non rappresenta infatti un'adeguata garanzia. Ciò in quanto l'eventuale azione di rivalsa, spettante unicamente al paese beneficiario, quale intestatario della relativa polizza, non viene, a volte, neppure esercitata.

Il Ministero degli Affari Esteri, cui compete la stesura dei relativi accordi bilaterali di aiuto, ha fatto, pertanto, recentemente ricorso a clausole commerciali diverse quali ad esempio l'ex ship) comportante il trasferimento dei predetti rischi solo al momento della consegna della merce al porto di destinazione convenuto.

D'intesa con i Ministeri interessati, si è altresì cercato, nel corso dell'anno 1982, di potenziare ulteriormente l'attività di controllo merceologico dei prodotti forniti, mediante l'intervento degli appositi nuclei della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, che si affiancano così alle ditte specializzate, appositamente incaricate dall'A.I.M.A. ai laboratori di Dogana e, per quanto concerne il riso, all'Istituto del Commercio Estero.

Si è cercato inoltre di migliorare anche le condizioni di trasporto CIF, riducendo, sulla base delle analoghe disposizioni comunitarie, il limite di anzianità di servizio delle navi da noleggiare, da 20 a 15 anni.

A tutto l'enorme incremento operativo del settore, solo in parte rispecchiato dai dati consuntivi di spesa, l'A.I.M.A. ha cercato di far fronte con le sue vecchie ed inadeguate strutture, in attesa che diventi finalmente operativa, sul piano normativo ed organico, la legge di riforma approvata proprio nel corso del 1982.

Il più ampio uso dei poteri di delega, il maggior snellimento procedurale ed il potenziamento delle strutture che la riforma stessa dovrebbe comportare, renderebbero invero possibile, accanto al notevole incremento quantitativo degli aiuti, anche l'ulteriore miglioramento qualitativo delle re-

lative esecuzioni che si traduce essenzialmente in una maggiore rapidità delle stesse, con connessa tempestiva liquidazione dei compensi previsti per le ditte aggiudicatarie.

Si espongono ora in dettaglio i dati di spesa relativi alle singole azioni nazionali di aiuto.

#### Azioni nazionali in cereali

- 1) Fornitura urgente di T. 10.000 (distinta in 2 partite rispettivamente di T. 4.000 e 6.000) di riso lavorato a grana lunga, resa CIF alla SOMALIA, aggiudicata mediante trattativa privata del 2/4/1981.

L'onere della fornitura per la partita n. 2 di T. 6.000 è stato di £. 3.828.000.000, di cui £. 525.499.560 per restituzione all'esportazione e £. 3.302.500.440 a carico della gestione aiuti per i programmi 73/74 e 74/75.

- 2) Fornitura di T. 4.280 (distinta in tre partite rispettivamente in T. 1.280 - 1.500 e 1.500) di farina di frumento tenero, resa FOB alla Repubblica di MALTA, in esecuzione dei bandi A.I.M.A. n. 1367 del 2/10/1981 per le partite n. 1 e 2 e n. 1011 del 14/6/1982 per la partita n. 3 (gara ripetuta).

L'onere della fornitura è stato complessivamente di lire 1.589.147.500 di cui £. 414.777.490 per restituzione all'esportazione e £. 1.174.370.010 a carico della gestione aiuti per i programmi 76/77 e 77/78.

- 3) Fornitura di T. 2.000 di farina di frumento tenero, resa FOB alla Repubblica di MADAGASCAR, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1374 del 3/10/1981.

L'onere della fornitura è stato di £. 715.690.000, liquidato per £. 129.816.600 a titolo di restituzione all'esportazione e £. 1.892.814.100 a carico della gestione aiuti per il programma 75/76.

- 4) Fornitura urgente di T. 6.622 di farina di frumento tenero, resa CIF alla TANZANIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1388 dell'8/10/81.

L'onere complessivo della fornitura è stato di lire 2.322.798.940, di cui £. 429.934.840 per restituzione all'esportazione e lire 1.450.458.500 a carico della gestione aiuti per il programma 75/76.

- 5) Fornitura di T. 5.000 di farina di frumento tenero resa CIF all'ETIOPIA in esecuzione del bando A.I.M.A. del 22/10/1981, n. 1458.

L'onere complessivo della fornitura è stato di £. 1.775.000.000; di cui £. 324.541.500 per restituzione all'exportazione e £. 1.450.458.500 a carico della gestione aiuti per il programma 75/76.

- 6) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF all'ETIOPIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1462 del 22/10/1981.

L'onere complessivo della fornitura è stato di lire 3.616.500.000, di cui £. 1.099.146.000 per restituzione all'exportazione e £. 2.517.353.400 a carico della gestione aiuti per il programma 75/76.

- 7) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF alla SOMALIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1485 del 31/10/1981.

L'onere della fornitura è stato di £. 3.500.000.000, di cui £. 1.099.146.600 per restituzione all'exportazione e £. 2.400.853.400 a carico della gestione aiuti per il programma 77/78.

- 8) Fornitura di T. 2.649 di farina di frumento tenero, resa FOB al SUDAN in esecuzione del bando A.I.M.A. 1580 del 14/11/1981.

L'onere complessivo della fornitura è stato di Lire 934.964.550, di cui £. 183.838.270 per restituzione alla exportazione e £. 751.126.280 a carico della gestione aiuti per il programma 75/76.

- 9) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF al MOZAMBICO, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1670 del 25/11/1981.

L'onere complessivo della fornitura è stato di lire 3.580.000.000 di cui £. 1.641.848.700 per restituzione all'exportazione e £. 1.938.151.300 a carico della gestione aiuti per il programma 74/75.

- 10) Fornitura di T. 3.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF alla GUINEA BISSAU, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 75 del 19/1/1982.

L'onere complessivo della fornitura è stato di lire

2.095.350.000 di cui £. 1.050.704.640 per restituzione all'esportazione e £. 1.044.645.360 a carico della gestione aiuti per il programma 78/79.

- 11) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a gran lunga, resa CIF all'ANGOLA, in esecuzione del bando A.I.M.A n. 202 del 12/2/1982.

L'onere complessivo della fornitura è stato di l i r e 3.850.000.000, di cui £. 1.743.751.050 per restituzione all'esportazione e £. 2.106.248.950 a carico della gestione aiuti per il programma 77/78. Quest'ultima imputazione, per effetto del successivo incameramento della cauzione, a suo tempo prestata dalla ditta incaricata della fornitura, è stata conseguentemente ridotta del corrispettivo importo di £.73.625.000. Ciò è stato determinato dal fatto che la ditta stessa, per le operazioni di trasporto del prodotto in questione, non si è attenuta alle norme contrattuali che prevedeva specificatamente l'impiego di nave di età non superiore ai 15 anni di servizio.

- 12) Fornitura di T. 10.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF alla TANZANIA, in esecuzione del bando ALMA n. 235 del 16/2/1982.

L'onere complessivo della fornitura è stato di l i r e 8.900.000.000, di cui £. 3.536.827.500 per restituzione all'esportazione e £. 5.363.172.500 a carico della gestione aiuti per il programma 78/79.

- 13) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa FOB- porto Tirreno - SUDAN, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 719 del 28/4/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 3.637.185.000, di cui £. 1.954.795.050 per restituzione all'esportazione e £. 1.732.389.950 a carico della gestione aiuti per il programma 77/78.

- 14) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa FOB alla PAE, in esecuzione del bando A.I.M.A. n.795 del 7/5/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 3.618.750.000, di cui £. 1.954.795.050 per restituzione all'esportazione e £. 1.663.954.950 a carico della gestione aiuti per il programma 78/79.

- 15) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa FOB alla GIAMAICA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 981 del 9/5.1982

L'onere della fornitura è stato di £. 3.470.250.000, di cui £. 2.102.035.050 per restituzione all'esportazione e £. 1.368.214.950 a carico della gestione aiuti per i programmi 75/77 e 78/79.

- 16) Fornitura urgente di T. 6.000 di riso lavorato a grana lunga, resa FOB al PAM (destinazione LIBANO) aggiudicata mediante trattativa privata del 23/5/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 4.146.300.000, di cui £. 2.345.754.060 per restituzione all'esportazione e £. 1.800.545.940 a carico della gestione aiuti per il programma 79/80.

- 17) Fornitura di T. 10.000 di farina di frumento tenero, resa FOB alla SOMALIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 3757 del 25/5/1976 - programma 71/72.

Fornitura già eseguita (anno 1976) e liquidata nell'esercizio 1977. Nel corso dell'esercizio, con imputazione sempre alla gestione aiuti, si è proceduto alla liquidazione della somma di £. 110.489.775, a titolo di parziale restituzione di trattenuta cautelativa, a suo tempo operata a carico della ditta esecutrice, in sede di pagamento della fornitura stessa.

- 18) Fornitura di T. 4.636 di farina di frumento tenero, resa CIF all'ANGOLA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 998 dell'11/5/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 1.770.488.400, di cui £. 653.991.990 per restituzione all'esportazione e lire 1.116.496.410 a carico della gestione aiuti per il programma 74/75.

- 19) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana tonda, resa CIF alla SOMALIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1175 del 23/7/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 3.422.750.000, di cui £. 1.240.340.250 per restituzione all'esportazione e £. 2.182.409.750 a carico della gestione aiuti per il programma 79/80.



- 20) Fornitura di T. 5.000 di riso lavorato a grana lunga, resa CIF alla SOMALIA, in esecuzione del bando A.I.M.A. n. 1176 del 23/7/1982.

L'onere della fornitura è stato di £. 3.595.000.000, di cui £. 2.138.386.550 per restituzione all'esportazione e £. 1.456.613.450 a carico della gestione aiuti per il programma 79/80.

Azioni nazionali in prodotti liofilizzati

Forniture urgenti - programma 1981 - di prodotti liofilizzati dell'agricoltura meridionale rese CIF alla SOMALIA ed al SUDAN, con aggiudicazione avvenuta mediante trattativa privata, consistenti esattamente in sei partite di T. 163,936 complessivamente - per ciascun paese beneficiario - contenenti: minestrone a base di verdura e carne di manzo; aranciata; zuppa di piselli, zuppa di pomodoro iperproteica con carne di manzo; carne granulata di manzo e zuppa di fagiolini.

L'ammontare delle 12 partite è stato complessivamente di £. 7.963.097.290 con imputazione interamente a carico della gestione aiuti in quanto, al momento attuale, non esiste nessuna normativa comunitaria in materia di restituzione, per quanto attiene agli aiuti alimentari nazionali in prodotti liofilizzati.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dalla presente trattazione emerge infine che la spesa complessivamente sostenuta dall'A.I.M.A. nell'anno 1982, per l'esecuzione delle predette azioni comunitarie e nazionali di aiuto, detratta naturalmente dell'importo di lire 73.625.000 per incameramento cauzione, è stata di lire e 91.037.833.730.

Si riepiloga qui di seguito la ripartizione della spesa stessa nelle varie gestioni di bilancio:

- aiuti comunitari programma	78/79	£.	15.036.570
- " " "	79/80	"	1.613.012.570
- " " "	80/81	"	8.345.705.565
- " " "	81/82	"	6.637.531.545

TOTALE AIUTI COMUNITARI £. 16.611.286.250

- restituzione all'esportazione per aiuti comunitari	£.	6.008.411.025
- restituzioni all'esportazione per aiuti nazionali	"	24.569.981.350

TOTALE RESTITUZIONE £. 30.578.392.375

- aiuti nazionali in cereali - programma	71/72	£.	110.489.775
- " " "	72/73	"	2.083.327.360
- " " "	74/75	"	5.150.977.980
- " " "	75/76	"	6.320.468.490
- " " "	76/77	"	1.575.554.075
- " " "	77/78	"	7.022.729.570
- " " "	78/79	"	8.254.566.325
- " " "	79/80	"	5.439.569.140

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a detrarre per incameramento cau- zione relativa alla fornitura di riso all'ANGOLA effettuata a cari- co del programma 77/78 - bando AIMA n. 202 del 12/2/1982	<u>£. - 73.525.000</u>
SOMMIANO	<u><u>£. 35.835.057.815</u></u>
- aiuti nazionali in prodotti licfi- lizzati - programma 1980/81	<u>£. 7.953.097.290</u>
TOTALE AIUTI NAZIONALI	<u><u>£. 43.848.155.105</u></u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u><u>£. 91.037.833.730</u></u>

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi di origine vegetale, stabilita con il Regolamento (CEE) n. 136/66 del 22/9/1966, prevede una serie di interventi che si concretano sia nella commercializzazione dei prodotti considerati, sia nella formazione di scorte regolatrici del mercato e sia nella erogazione di provvidenze finanziarie, in applicazione di appositi regolamenti comunitari.

I - INTERVENTI NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

Per quanto concerne l'applicazione della disciplina comunitaria, sulla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali, gli interventi nella commercializzazione hanno finora interessato soltanto l'olio di oliva e precisamente le quantità di prodotto acquistate dall'organizzazione di intervento predisposta dall'A.I.M.A. nel corso delle campagne 1967/68, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82.

Com'è stato rappresentato nella precedente relazione annuale, le operazioni afferenti a ciascuna delle predette campagne fanno carico alle seguenti gestioni di commercializzazione:

1.- Per la campagna 1967/78

- a) gestione di campagna;
- b) prosecuzione nelle campagne 1968/69, 1969/70 e 1970/71;

2 - per la campagna 1975/76

- a) gestione di campagna;
- b) prima prosecuzione nella campagna 1975/77;
- c) seconda prosecuzione nella campagna 1977/78;

- d) terza prosecuzione nella campagna 1978/79;
  - e) quarta prosecuzione nella campagna 1979/80;
  - f) quinta prosecuzione nella campagna 1980/81;
  - g) sesta prosecuzione nella campagna 1981/82;
- 3 - per la campagna 1976/77
- a) gestione di campagna
  - b) prima prosecuzione nella campagna 1977/78;
  - c) seconda prosecuzione nella campagna 1978/79;
  - d) terza prosecuzione nella campagna 1979/80;
  - e) quarta prosecuzione nella campagna 1980/81;
  - f) quinta prosecuzione nella campagna 1981/82;
- 4 - per la campagna 1977/78
- a) gestione di campagna;
  - b) prima prosecuzione nella campagna 1978/79;
  - c) seconda prosecuzione nella campagna 1979/80;
  - d) terza prosecuzione nella campagna 1980/81;
  - e) quarta prosecuzione nella campagna 1981/82;
- 5 - per la campagna 1978/79\*
- a) gestione di campagna;
  - b) prima prosecuzione nella campagna 1979/80;
  - c) seconda prosecuzione nella campagna 1980/81;
  - d) terza prosecuzione nella campagna 1981/82;
- 6 - per la campagna 1979/80
- a) gestione di campagna;
  - b) prima prosecuzione nella campagna 1980/81;
  - c) seconda prosecuzione nella campagna 1981/82;
- 7 - per la campagna 1980/81
- a) gestione di campagna;
  - b) prima prosecuzione nella campagna 1981/82.

Nel corso del 1982 l'attività nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva ha riguardato in particolare le operazioni appresso indicate:

- 1 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981/82.
- a) la gestione di campagna è stata conclusa e definita nei precedenti anni, con pagamento agli assuntori di quanto dovuto per il servizio reso.

- b) gestione di prosecuzione nelle campagne 1968/69, 1969/70 e 1970/71.

Come indicato nelle precedente relazione, la gestione è stata chiusa con pagamento agli assuntori di quanto dovuto. Sono ancora in corso trattative per la definizione dell'ammontare del costo del finanziamento ancora da corrispondere agli assuntori stessi per il periodo decorrente dal 1° novembre 1972 e fino all'11 ottobre 1978, data di liquidazione dei saldi di gestione.

- 2 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975/76.

Come già rappresentato le gestioni a), b), c) e d) sono state concluse negli anni decorsi e i relativi saldi corrisposti agli assuntori del servizio.

- e) gestione di quarta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1975/76 nella campagna 1979/80.

I rendiconti presentati dagli assuntori nel febbraio 1982 ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'AIMA nei risultati del riscontro amministrativo contabile, recano un saldo debitore dell'AIMA di £. 887.893.150, compresa I.V.A., che è stato liquidato e pagato agli assuntori nel corso del 1982.

E' stato nel contempo incassato un saldo attivo di lire 7.919.025.

- f) Gestione di quinta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1975/76 nella campagna 1980/81.

Anche per questa gestione di prosecuzione i rendiconti presentati dagli assuntori sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e si concludono con un importo a debito dell'AIMA di £. 47.740 compresa I.V.A. e con un importo a credito di £. 54.289.625; per cui la gestione reca un saldo attivo per l'AIMA di £. 54.241.885.

E' stato provveduto al pagamento del suddetto importo a debito ed alla riscossione di quello a credito.

- g) Gestione di sesta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1975/76 nella campagna 1981/82.

E' stato richiesto agli assuntori il rendiconto su tale gestione di prosecuzione e si attendono i relativi documenti per i primi mesi del 1983.

3 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1975/77.

Le gestioni a), b); e c) sono state concluse negli anni precedenti aon pagamento agli assuntori dei relativi saldi.

- d) Gestione di terza prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1976/77 nella campagna 1979/80.

I rendiconti di gestione afferenti questa gestione di prosecuzione si concludono con un saldo attivo per l'AIMA di £. 788.958.090 incassato nel corso dell'anno 1982.

- e) Gestione di quarta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1976/77 nella campagna 1980/81.

Sono state erogate agli assuntori quote d'acconto per £. 198.860 mentre il rendiconto di gestione presentato dai medesimi ed approvato dal Consiglio di Amministrazione ha comportato un saldo passivo per l'AIMA di £. 14.678.700 per il quale è stato provveduto agli atti di liquidazione ma non di pagamento.

- f) Gestione di quinta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1976/77 nella campagna 1981/82.

Sono state inviate agli assuntori le modalità di rendiconto, mentre nel corso dell'anno sono state erogate in favore dei medesimi quote di acconto per £. 64.176.350.

4- Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977/78.

Negli anni decorsi sono state concluse e regolate con gli assuntori le gestioni a) e b).

- c) Gestione di seconda prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1977/78, nella campagna 1979/80.

I conti degli assuntori si concludono con un importo a debito dell'AIMA di £. 18.219.713.130 e con un importo a credito di £. 286.325.527. Per cui la gestioni si è chiusa con un saldo passivo di £. 17.933.387.603.

Detto importo a debito è stato liquidato e pagato agli assuntori, così come è stato incassato quello a credito.

- d) Gestione di terza prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1977/78 nella campagna 1980/81.

All'inizio dell'anno sono state corrisposte agli assuntori quote di acconto per complessive £. 3.084.961.785. I conti presentati dai medesimi recano un importo a debito dell'AIMA di £. 13.974.074.055 e un importo a credito dell'AIMA di £. 144.060.238 per cui la gestione reca un saldo passivo per l'AIMA di £. 13.830.013.817. Detti importi a debito ed a credito sono stati rispettivamente pagati ed incassati.

- e) Gestione di quarta prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1977/78 nella campagna 1981/82.

Oltre ad inviare la richiesta dei conti di gestione agli assuntori sono state erogate in favore dei medesimi quote di acconto per £. 5.249.985.215.

5 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978/79.

- b) Gestione di prima prosecuzione commercializzazione olio di oliva nella campagna 1979/80.

La gestione si è conclusa con un importo a debito della AIMA di £. 2.860.849.455 e con un importo a credito di lire 3.177.142. Il pagamento agli assuntori di detto importo a debito e la riscossione di quello a credito ha comportato un saldo passivo di £. 2.857.672.323.

- c) Gestione di seconda prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1978/79 nella campagna 1980/81.

Nel corso dell'anno sono state erogate quote d'acconto per £. 2.802.100. Il conto di gestione si è concluso con un importo attivo per l'AIMA di £. 189.542.757 e con un passivo di £. 405.575. Il pagamento e la riscossione rispettivamente del debito e del credito sono state ordinati nel corso del 1982 ma effettuati nel 1983.

- d) Gestione di terza prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1978/79 nella campagna 1981/82.

Sono state inviate agli assuntori le modalità dei rendiconti di gestione che saranno presentati nei primi mesi del 1983.

6 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1979/80.

- b) Gestione di prima prosecuzione commercializzazione olio di oliva 1979/80 nella campagna 1980/81.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' stata disposta l'erogazione di quote d'acconto in favore degli assuntori per complessive £. 1.354.299.930. Inoltre il rendiconto di gestione per detta prosecuzione s'è concluso con un importo a debito dell'AIMA di lire e 550.034.520 e con uno a credito di £. 144.060.238; il che ha comportato un saldo passivo di gestione di lire e 405.974.282.

Il pagamento di detto importo passivo e la riscossione di quello attivo sono stati effettuati nel 1982, nel corso del quale anno, in esecuzione delle nuove norme contrattuali installate con gli assuntori e delle quali si è detto nella precedente relazione, sono stati incassati i proventi delle vendite del prodotto per un importo complessivo di £. 8.794.136.324.

c) Gestione di seconda prosecuzione commercializzazione olio di oliva 79/80 nella campagna 1981/82.

Agli assuntori sono state corrisposte quote di acconto per un totale di £. 1.700.838.380 e sono state inviate ai medesimi le modalità per il rendiconto di gestione che sarà presentato nei primi mesi del 1983.

7 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1980/81.

a) Gestione di campagna.

Nel corso del 1982 sono state erogate agli assuntori le rimanenti quote di acconto per un totale di lire e 220.142.870. Il conto di gestione di campagna presentato dagli assuntori si conclude con un importo a debito della AIMA di £. 334.707.820 ed uno a credito di £. 58.188.080; in conseguenza il saldo debitore per l'AIMA ammonta a £. 276.519.740. Detti importi a debito od a credito sono stati rispettivamente pagati agli assuntori ed incassati dai medesimi, mentre quali proventi dalla vendita del prodotto nel corso dell'anno è affluita nelle casse dell'Azienda la complessiva somma di £. 44.745.833.618.

Sono stati inoltre pagati agli assuntori residui rimborsi sul prezzo di acquisto ancora dovuti sulla gestione di campagna per un importo complessivo di £. 3.460.419.780.

b) Gestione di prima prosecuzione commercializzazione olio di oliva 80/81 nella campagna 81/82.

Sono state trasmesse agli assuntori le modalità per la compilazione del rendiconto di gestione, mentre in precedenza sono state corrisposte ai medesimi le quote di acconto sui compensi per un totale di £. 2.429.864.715.

8 - Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981/82.

a) Gestione di campagna.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'AIMA 29/9/81, pubblicata in G.U. n. 274 del 5/10/1981, modi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficata con deliberazione 13/1/1982, e in G.U. n. 20 del 21/1/1982, sono state stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento ad assuntori delle operazioni esecutive di intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva per la campagna 1981/82.

Il servizio esecutivo di intervento per detta campagna è stato affidato, a domanda e mediante contratto concluso a trattativa privata, ai seguenti enti assuntori:

- 1) Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, Roma, in proprio e quale mandataria dei federati Consorzi Agrari Provinciali e Interprovinciali;
- 2) Centrale Oleifici Cooperativi, Bari;
- 3) Unione Nazionale Oleifici Cooperativi Associativi Agricoli (U.N.OL.COOP.), Roma;
- 4) Consorzio Oleario Sardo, Sassari,
- 5) Agrisud, Consorzio per la valorizzazione di prodotti agricoli, Bari.

Al 31 ottobre 1982 data di chiusura della campagna di commercializzazione, la situazione di movimento del magazzino secondo i dati comunicati dagli assuntori, era la seguente:

olio	Entrate per acquisti (q.li)	Uscite per cessioni (q.li)	Giacenze al 31 10.1982 (q.li)
Vergine EXTRA	8.177	=	8.177
" FINO	45.750	1.324	45.426
" SEMIFINO	27.521	10.275	17.345
" LAMPANTE	184.959	28.232	156.687
Olio di SANSÀ DI OLIVA	109.549	4.050	105.499
<b>TOTALE</b>	<b>377.055</b>	<b>43.932</b>	<b>333.134</b>

I rimborsi sul prezzo di acquisto corrisposti agli assuntori nel corso del 1982 ammontano a complessive L. 1.171.415.890; mentre i versamenti effettuati dagli assuntori medesimi all'ANOA, del prezzo di vendita per le quantità cedute ammontano a L. 12.330.433.205.

Sono state inoltre corrisposte le quote di acconto sul compenso per il servizio e sulle spese di entrata e di uscita del prodotto dal magazzino per l'importo complessivo di £. 7.575.796.470.

## II - AIUTO COMUNITARIO PRODUZIONE OLIO DI OLIVA

Nel corso dell'anno 1982 sono continuate le operazioni di pagamento delle "integrazioni" di prezzo olio di oliva per le pratiche residue afferenti alle produzioni di olio delle campagne olivicole trascorse, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto comunitario produzione olio di oliva della campagna 1981/82.

Il servizio relativo alle campagne olivicole 1970/71 e 1971/72 è stato svolto dall'AIMA attraverso la collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, limitatamente ad alcune provincie del centro nord, nonché degli Enti di sviluppo agricole nelle regioni dove gli stessi operano con singole convenzioni stipulate dall'AIMA, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 21/11/1967, n. 1051, convertito con modificazione nella legge 12/2/1969, n. 5, nonché alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 31/3/1971. n. 144.

Per tali campagne olivicole, per le regioni a statuto speciale - i mezzi finanziari per il pagamento dell'"integrazione" di prezzo ai beneficiari sono stati somministrati dall'AIMA agli Ispettorati anzidetti mediante aperture di credito presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca di Italia. Per le medesime campagne gli Enti di sviluppo hanno ottenuto i fondi necessari al pagamento delle "integrazioni" di prezzo in questione tramite gli ordinativi di pagamento e

messi dagli Ispettorati provinciale dell'alimentazione, a favore dei quali questa Azienda ha emesso ordinativo di accreditamento, di corrispondente importo, sulla base delle domande emesse a liquidazione.

Per le Regioni a statuto ordinario, avuto riguardo al limitato numero di pratiche di "integrazione" olio anteriori alla campagna 1972/73, tuttora in pendenza, l'AIMA provvede al pagamento con ordinativo diretto a mezzo le Sezioni di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, conformemente a quanto all'uopo disposto con circolare del Ministero del Tesoro - Ufficio Ragioneria presso l'AIMA - prot. n. 3861 del 14.11.1978, con quietanza del beneficiario,

Per la campagna 1972/73 e successive il pagamento è effettuato direttamente dall'AIMA - ai sensi del D.P.R. n. 532 del 4.7.1973 e n. 727 del 24.12.1974 - a mezzo assegno circolare n.t. a favore degli aventi titolo, emesso da istituto di credito di diritto pubblica sulla base degli elenchi delle pratiche liquidate predisposti dagli uffici incaricati del servizio - Enti di sviluppo o Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Per quanto si riferisce al pagamento dell'aiuto alla produzione olio di oliva campagna 1973/79, 1979/80, 1980/81 e 1981/82, si fa presente che il pagamento stesso avviene in applicazione della nuova normativa comunitaria vigente in materia, che prevede il regime dell'anticipo dell'aiuto tramite associazioni di produttori.

Il Regolamento CEE n. 1562 del 29 giugno 1978 che sostituisce gli artt. dal n. 1 al n. 20 del Regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 istituisce tale nuovo regime di aiuti alla produzione dell'olio di oliva.

In particolare per l'art.5 di detto Reg.136/66 l'aiuto previsto per le superfici investite ad olivi al 31 ottobre 1978, è concesso agli olivicoltori soci di una associazione di produttori di olio di oliva riconosciuta, per la quantità di olio effettivamente prodotta.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 con Regolamento CEE n. 2753 del 23 novembre 1978 sono stabilite le norme generali relative all'aiuto alla produzione dell'olio di oliva che autorizzano lo stato membro a versare alle organizzazioni di produttori riconosciute, sin dalla presentazione delle domande di aiuto, un anticipo pari al massimo al 70% dell'importo dell'aiuto richiesto.

Pertanto con rapporto di convenzione annualmente stipulato dall'AEMA per ogni campagna olivicola con le associazioni riconosciute (C.N.O., U.NA.PO.OL., AIPO e UNASCO) con sede in Roma, viene affidata l'incarico di ricevimento, di formalizzazione e di controllo delle denunce - domande dei produttori associati, nonché di compilazione delle note riepilogative ai fini del pagamento dell'anticipo pari al 70% per la campagna 1978/79 e successive e al 55% per la campagna 1981/82 sull'importo complessivo dell'aiuto riferito al quantitativo di olio di oliva prodotto risultante dalla avvenuta moltiplicazione.

Le associazioni stesse procedono al detto pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile del beneficio comunitario spettante ai propri soci, in rapporto alla somministrazione dei fondi all'uopo ricevuti dall'AEMA sulla base delle note riepilogative o degli elenchi di saldo dell'aiuto.

x Al beneficio dell'anticipo dell'aiuto non hanno titolo i produttori olivicoli non associati nei confronti dei quali l'aiuto comunitario viene corrisposto per la normativa vigente in forma forfettaria sulla base di rese in olive ed in olio determinate da apposito regolamento comunitario.

- regolamenti comunitari:

regolamenti base:

Reg. CEE n. 136/66, del 22.9.1966;

Reg. CEE n. 1562/78, del 29.6.1978;

Campagna 1978/79

norme generali:

Reg. CEE n. 2753/78, del 23.11.1978

modalità applicative:

Reg. CEE n. 3134/78, del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79, del 12.11.1979

Reg. CEE n. 2377/79, del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2607/79, del 22.11.1979 (rese in olive ed in olio)

Campagna 1979/80

norme generali:

Reg. CEE n. 2753/78, del 23.11.1978

modalità applicative:

Reg. CEE n. 3134/78, del 28.12.1978

Reg. CEE n. 2493/79, del 12.11.1979

Reg. CEE n. 1858/79, del 15.7.1980

Reg. CEE n. 2377/79, del 29.10.1979

Reg. CEE n. 2522/79, del 15.11.1979

Reg. CEE n. 2192/80, del 13.3.1980 (rese in olive ed in olio)

Campagna 1980/81

norme generali:

Reg. CEE n. 2529/80, del 30.9.1980

Reg. CEE n. 2528/80, del 30.9.1980

modalità applicative:

Reg. CEE n. 2941/80, del 13.11.1980

Reg. CEE n. 2608/80, del 10.10.1980

Reg. CEE n. 2745/81, del 9.9.1981 (rese in olive ed in olio)

Campagna 1981/82

norme generali:

Reg. CEE n. 2990/81, del 19.10.1981

modalità applicative:

Reg. CEE n. 3137/81, del 30.10.1981

## NORME NAZIONALI:

- D.L. 9.11.1966 n. 912 (artt. 3, 6 e 15) che stabilisce, per la campagna olivicola 1966/67, la presentazione della domanda di che trattasi agli IPAL nonchè la istituzione delle Commissioni provinciali di nomina prefettizia cui sono demandati specifici adempimenti istruttori.
- D.L. 21.11.1967 n. 1051 (artt. 3 e 6) che recepisce l'obbligo dell'applicabilità delle disposizioni di cui sopra anche per la campagna 1967/68, prevedendo peraltro, con il disposto dell'art.8, che l'AIMA può essere autorizzata dal MAF ad avvalersi anche degli Enti di sviluppo per lo espletamento del servizio istruttorio e definitorio in materia.
- D.L. 18.12.1968 n. 1234 (art. 3) che stabilisce l'applicabilità della citata procedura alle domande presentate per ottenere l'integrazione di prezzo nella campagna 1968/69.
- D.P.R. 24.12.1969 n. 1053 (art. 1) che estende alla campagna 1969/70 i precedenti adempimenti procedurali.
- D.L. 18.12.1970 n. 1012 (art.16) che prevede l'adozione delle richiamate disposizioni alle domande presentate per la campagna 1970/71 e successive.
- D.P.R. 4.7.1973 n. 532 e 24.12.1974 n. 727.

Importo unitario dell'integrazione di prezzo olio di oliva:

£. 21.875	al q.le per la campagna 1966/67 e 1967/68;
£. 26.968,75	al q.le per la campagna 1968/69, 1969/70, 1970/71 e 1971/72;
£. 28.187,50	al q.le per la campagna 1972/73 maggiorate del 9,50% per olio di sansa;
£. 27.407,75	al q.le per la campagna 1973/74 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 28.523,79	al q.le per la campagna 1974/75 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 30.029,28	al q.le per la campagna 1975/76 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 38.625,93	al q.le per la campagna 1976/77 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 47.245,10	al q.le per la campagna 1977/78 maggiorata del 9% per olio di sansa;

£. 49.748,94	al q.le per la campagna 1978/79 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 58.220	al q.le per la campagna 1979/80 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 64.616	al q.le per la campagna 1980/81 maggiorata del 9% per olio di sansa;
£. 75.480	al q.le per la campagna 1981/82 maggiorata del 9% per olio di sansa.

## SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

## - AEMIA - CENTRALIZZAZIONE MECCANOGRAFICA

Il criterio metodologico innovativo, introdotto dal disposto dell'art. 3 del D.M. 26.9.1980, prescrivendo che gli stabilimenti di molitura trasmettono mensilmente all'AEMIA una copia dei fogli dei registri di lavorazione accompagnata dai mod. F contenenti i dati riassuntivi di ciascuna partita molita, ha consentito all'AEMIA, in esecuzione della delibera 19.12.1980 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di dare inizio alla forma centralizzata della:

- a) memorizzazione meccanografica dei dati riportati nei fogli dei registri di lavorazione dei frantoiani relativamente ad ogni singola partita indicata nei citati registri; delle olive molite dai produttori;
- b) memorizzazione meccanografica dei dati indicati nelle dichiarazioni di lavorazione (mod. F) allegate ai fogli dei registri di lavorazione;
- c) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai punti a) e b) con le risultanze dei dati di molitura dei mod. F esposti nelle domande di aiuto elaborati su nastri magnetici delle Associazioni Nazionali riconosciute nei confronti dei propri associati, nonché quelli relativi ai produttori non associati;
- e) compilazione dell'archivio magnetico dei frantoiani - che in attuazione del D.M. 26.9.1980 presentano all'AEMIA i registri di lavorazione - attraverso la rilevazione meccano



grafica degli elementi e dei dati relativi alla potenzialità produttiva riportati sul frontespizio dei registri;

- f) verifica, sulla base dei dati indicati, della rispondenza tra potenzialità dichiarata del frantoiano ed attività di molitura eseguita, con evidenziazione, attraverso segno meccanografico, dei casi di mancata rispondenza e fornitura periodica dell'elenco per provincia dei nominativi dei frantoiani per i quali non si riscontri detta rispondenza nonché dell'elenco dei produttori che hanno molito presso detti frantoi allo scopo di facilitare la verifica dei casi sospetti di mancata veridicità;
- g) comparazione meccanografica delle domande di aiuto presentate con la nota riepilogativa delle associazioni riconosciute per ottenere l'anticipazione del 70% dell'aiuto in favore degli aventi titolo, onde eliminare eventuali casi di duplicazione di domande.

#### ORGANISMI ASSOCIATIVI RICONOSCIUTI

Le Associazioni Nazionali riconosciute (UNAPROL, CNO, AIPO e UNASCO) rimangono obbligate prima di redigere la domanda unica di aiuto, che si identifica nella nota riepilogativa, alla verifica delle quantità di olio e di olive per la quale ciascun socio ha richiesto l'aiuto e, a tal fine, l'associazione "controlla" in particolare:

- la compatibilità della produzione di olive che ogni produttore ha dichiarato come triturate, con i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione;
- la corrispondenza tra le indicazioni fornite dagli olivicoltori su le quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità in magazzino dei frantoi, risultante dai Mod.F allegati alle domande poichè gli stessi sono la esatta riproduzione dei dati di molitura trascritti nella contabilità di magazzino dei frantoi.

In rapporto a quanto sopra le Associazioni espletano due tipi di adempimenti: quelli di istituto che concernano la verifica delle produzioni e la formalizzazione della domanda di ogni singolo produttore associato per quanto attie

ne alla completezza di compilazione, alla esistenza della documentazione prescritta (mod. F, dati catastali, stato di famiglia) alla quantità di prodotto indicata in domanda commisurata ai dati delle singole partite risultanti dal mod. F nonché quelli contrattuali stipulati con l'AIMA attinenti a specifiche modalità di compilazione meccanografica delle note riepilogative e di memorizzazione dei dati agronomici considerate necessarie per la facilitazione dei raffronti previsti nell'ambito del sistema di controllo nazionale.

#### UFFICI LIQUIDATORI

Uffici liquidatori - (Ispettorati provinciali della alimentazione o Enti di sviluppo) all'uopo designati dalle Regioni - curano la determinazione della qualità di olio ammissibile all'aiuto, sia dei produttori associati e sia dei produttori singoli, acquisendo se del caso il parere delle locali Commissioni Provinciali olio, ciò ai fini della rendicontazione delle pratiche pagate alle Ragionerie Regionali e alle Delegazioni Regionali della Corte dei Conti cui compete il controllo successivo ai sensi del D.P.R. 4.7.1973, n. 532 e n. 727 del 24.12.1974.

#### SITUAZIONE CONTABILE

Il pagamento del beneficio comunitario per le campagne olivicole dal 1966/67 al 1977/78 può ritenersi completamente esaurito in quanto risultano ancora da definire le sole pratiche per le quali gli interessati non hanno perfezionato la relativa documentazione richiesta dall'ufficio incaricato del servizio oppure sussistono contestazioni di ordine giudiziario o amministrativo, ovvero questioni di carattere successorio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione contabile risultante sui capitoli di bilancio dell'ALIA - anno 1982 - al 31 dicembre - è la seguente:

Aiuto prezzo olio di oliva

campagna 1972/73 Cap. 1221		
- titoli di spesa disposti	£.	37.964.035
campagna 1973/74 Cap. 1231		
- titoli di spesa disposti	"	148.778.855
campagna 1974/75 Cap. 1241		
- titoli di spesa disposti	"	142.440.495
campagna 1975/76 Cap. 1251		
- titoli di spesa disposti	"	397.208.995
campagna 1976/77 Cap. 1261		
- titoli di spesa disposti	"	1.251.570.805
campagna 1977/78 Cap. 1271		
- titoli di spesa disposti	"	2.058.975.795
campagna 1978/79 cap. 1281		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	12.875.140
campagna 1979/80 Cap. 1291		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	1.320.820
campagna 1980/81 Cap. 5200		
acconto 70% associati		
- titoli di spesa disposti	"	125.307.932.860
campagna 1978/79 Cap. 5208		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	19.031.495.690
campagna 1978/79 Cap. 5209		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	927.073.310
campagna 1979/80 Cap. 5210		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	"	23.610.629.425
campagna 1979/80 Cap. 5211		
altri produttori		
- titoli di spesa disposti	"	10.813.850.065

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

campagna 1980/81 Cap. 5212		
saldo 30% associati		
- titoli di spesa disposti	£.	53.122.750
campagna 1981/82 Cap. 5214		
acconto 55% associati		
- titoli di spesa disposti	"	118.095.212.720

In materia di corresponsione dell'aiuto sono noti alcuni interventi ufficiali della Commissione C.E.E. con i quali sono state costantemente formulate le più ampie riserve sull'attendibilità delle richieste di aiuto presentate dai produttori, anche se tali riserve venivano accompagnate da un generale riconoscimento delle obiettive difficoltà incontrate dall'Amministrazione italiana nell'attuazione di un regime di aiuto comunitario accordato ad oltre un milione di aventi diritto.

Da queste riserve è scaturita l'esigenza di apportare significative modifiche al regime di concessione dell'aiuto comunitario all'olio di oliva nell'intento di realizzare due importanti obiettivi, e cioè: assicurare, da una parte, una maggiore tempestività nei pagamenti dell'aiuto e, dall'altra, conferire al sistema dei pagamenti stessi la necessaria trasparenza, facendo ricorso a strumenti operativi in grado di rendere più ampi e più incisivamente e efficaci i controlli amministrativi.

DATI DELLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA AMMESSA ALL'AIUTO  
(in COO di q.li)

CAMPAGNE OLIVICOLE	QUANTITA' AMMESSA ALL'AIUTO
1966/67	3.180
1967/68	5.220
1968/69	4.200
1969/70	5.070
1970/71	4.390

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1971/72	6.910
1972/73	3.940
1973/74	5.560
1974/75	4.340
1975/76	6.820
1976/77	2.950
1977/78	7.140
MEDIA	4.977

La situazione complessiva delle richieste di pagamento dell'aiuto nella fase di coinvolgimento di organismi associativi, all'uopo riconosciuti, nell'attività di controllo delle produzioni dei rispettivi soci, in armonia con la normativa comunitaria, può così sintetizzarsi:

campagna 1978/79, richieste di aiuto per complessivi q.li 4.201.000 presentate nella quasi totalità da produttori associati;

campagna 1979/80, richieste di aiuto per complessivi q.li 6.126.000;

campagna 1980/81, richieste di aiuto per complessivi q.li 7.315.000;

campagna 1981/82, richieste di aiuto in corso di accertamento.

Per i dati di produzione delle ultime campagne 1979/80 e 1980/81 in adeguamento ad esplicita segnalazione della CEE è stata disposta la sospensione dei pagamenti ancora dovuti a quel tempo in considerazione della presunta mancanza di garanzia di corrispondenza della entità della produzione nazionale, rispetto alla quantità, ritenuta eccessiva dalla CEE, indicata nelle domande presentate.

In tale situazione di sospetto sulla reale produttività nazionale dell'olio di oliva da parte degli Organismi comunitari ed allo scopo di evitare che una pretesa mancanza di ga

ranzia di corrispondenza sulla produzione olivicola nazionale avesse potuto determinare anche per la campagna 1981/82 una analoga iniziativa di sospensione dei pagamenti da parte della C.E.E. aggravando lo stato di mancanza di credibilità delle richieste di aiuto, a tutto danno dei produttori italiani, con D.M. 12.11.82 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 315 del 15.11.82 è stata disposta la riduzione al 55% della percentuale dell'anticipo dell'aiuto, già stabilita al 70% con precedente D.M. 26.11.81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 15.1.82, mediante tabulati meccanografici rielaborati dall'A.I.M.A. sulla base delle note riepilogative presentate dalle Organizzazioni di produttori riconosciute.

In sede di elaborazione meccanografica di tali tabulati viene pertanto calcolato l'importo dell'anticipazione al 55% peraltro applicato sul quantitativo di olio effettivamente risultante dai dati dei registri di lavorazione delle olive compilati dai frantoiani, registri che hanno già formato oggetto di memorizzazione meccanografica da parte dell'A.I.M.A.

Per le campagne 1978/79 e successive sembra opportuno soffermarsi sulla considerazione che allo stato attuale sono stati disposti i seguenti pagamenti:

Campagna 1978/79

Domande presentate n. 882.955, domande liquidate al 100% n. 804.538, somme corrisposte £. 210.564.093.995;

Campagna 1979/80

Domande presentate n. 954.945, domande liquidate al 100% n. 245.021, somme corrisposte £. 256.691.961.150;

Campagna 1980/81

Domande presentate n. 1.010.405, domande liquidate al 70% n. 642.234, somme corrisposte £. 298.695.283.070;

Campagna 1981/82

Aiuto corrisposto 55% £. 118.095.212.245.

E' evidente quindi che poichè sono in corso di espletamento le procedure di controllo delle domande per il pagamento delle quote di saldo, sono prevedibili sensibili abbattimenti dei quantitativi di olio ammissibili a definitiva liquidazione per cui sembra doversi attendere i relativi esiti per una esatta valutazione della entità della produzione olivicola per ciascuna delle campagne oggetto di contestazione.

### III - AIUTO COMUNITARIO PER I SEMI OLEOSI DI RICINO E DI SOIA.

L'aiuto per i semi oleosi è istituito con Regolamenti C.E.E. n. 136/66 del 22.9.1966, n. 116/67 del 6.6.1967 per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti nella comunità e trasformati per la produzione di olio.

L'aiuto non ha la funzione di assicurare un aiuto alla impresa di trasformazione in quanto tale, bensì promuovere la coltivazione dei semi oleosi, garantendo ai coltivatori il prezzo minimo comunitario che si pone a livello sensibilmente superiore a quello dei semi acquistati sul mercato internazionale.

In sostanza gli aiuti per i semi oleosi ritirati e trasformati, pur essendo corrisposte alle imprese di spremitura sono di fatto dirette ai produttori agricoli, nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune di mercato attuato per i semi oleosi, assicurando ai produttori stessi prezzi remunerativi ed equo tenore di vita alla popolazione agricola.

LA SITUAZIONE CONTABILE DEI SEMI OLEOSI AL 31.12.1982 E' LA SEGUENTE:

Aiuto alla produzione di semi di colza e ravizzone campagna 1980/81 L.318.505.265 riferite a q.li 14.327,63;

Aiuto alla produzione di semi di colza e ravizzone campagna 1981/82 £. 1.278.214.665 riferite a q.li 45.524,73;

Aiuto alla produzione di semi di colza e ravizzone campagna 1982/83 £. 3.018.817.055 riferite a q.li 105.497,03;

Aiuto alla produzione di girasole campagna 1980/81 l. i r e 4.980.190;

Aiuto alla produzione di girasole campagna 1981/82 l i r e 9.322.353.670 riferite a q.li 325.953,68;

Aiuto alla produzione di girasole campagna 1982/83 l i r e 40.965.424.295 riferite a q.li 1.521.545,18.

- "L'integrazione di prezzo" per i semi di ricino è istituita dai Regolamenti C.E.E. n. 2874/77 del 19.12.1977, n. 1793/78 dell'1.6.1978, n. 1853/78 del 25.7.1978 e n. 2081/79 del 26.9.1979.

La concessione dell'aiuto è data al primo acquirente trasformatore del prodotto previa presentazione dei contratti di coltivazione e vendita del ricino, all'uopo convenuti con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di ricino in quanto con il ritiro del prodotto viene garantita una remunerazione al coltivatore corrispondente al prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1982 è di £. 11.413.630.

- "L'integrazione di prezzo" per i semi di soia è istituita dal Regolamento C.E.E. n. 1900/74 del 15.7.1974 per la corresponsione della integrazione di prezzo ai produttori di seme di soia. La normativa comunitaria è sostanzialmente modificata con i successivi regolamenti n. 1614/79 del 25.7.1979 e n. 1724/80 del 30.6.1980.



La concessione dell'aiuto è data al primo acquirente del prodotto previa presentazione di contratti di coltivazione e vendita della soia, stipulati con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di soia in quanto garantisce al produttore il prezzo minimo comunitario.

La situazione contabile al 31.12.1982 è di lire 3.472.343.240.

#### IV - AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali prevista dal Regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22.9.1966, è stato istituito, con Regolamento C.E.E. n. 1562/78 del 28/6/1978, il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva che è diventato operante il 1° aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Regolamento C.E.E. n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

La istituzione di tale nuovo regime di aiuto, perfeziona la normativa vigente nel settore dei grassi vegetali, introducendo uno strumento che rappresenta il mezzo valido ai fini della garanzia del prezzo più remunerativo per il

produttore anche per effetto del miglioramento della competitività dell'olio di oliva nei confronti degli olii di semi quali prodotti concorrenziali.

Le norme applicative del regime di aiuto al consumo hanno trovato organica sistemazione nei regolamenti C.E.E. n. 3089/78 del 19.12.1978, n. 557/79 del 23.3.1979 e n. 3172/80 del 5.12.1980 come modifica del Regolamento C.E.E. n. 3249/82 del 2.12.1982 e successive modificazioni.

Alcune disposizioni integrative sono state poi emanate in sede nazionale con i decreti 28 marzo 1979, 25 giugno 1979, 10 agosto 1979, 9 novembre 1979 e 27 dicembre 1979, pubblicati rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali n. 90, n. 178, n. 246, e n. 311 del 1979 e n. 4 del 1980 e da ultima con D.M. 8.10.82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 27.10.1982.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva - decaduto in sede di conversione in legge il D.L. 28.3.1979 che istituiva l'ORNACOL quale organismo professionale per la gestione di tale beneficio comunitario - sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 alla campagna 1981/82 e per quella in corso 1982/83 apposite convenzioni che regolano i rapporti fra A.I.M.A. e gli organismi professionali riconosciuti FEDEROLIO, ASSITOI-OLIVA, UNAPROL e CNO limitatamente alle campagne 1978/79 e 1979/80

L'aiuto al consumo viene corrisposto a favore delle imprese di confezionamento di olio di oliva riconosciute ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 3089/78. Il riconoscimento viene concesso, a norma di quanto previsto dalla normativa

nazionale e comunitaria, dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti.

Le imprese riconosciute hanno diritto all'aiuto al consumo per la quantità di olio di oliva confezionato in recipienti di contenuto pari o inferiore a 5 litri provvisti del numero di identificazione e di un sistema di chiusura irrecuperabile, immessi sul mercato a decorrere dalla data di riconoscimento.

In particolare gli olii di oliva ammessi all'aiuto sono: olio di oliva extra vergine, olio sopraffino vergine, olio fino vergine, olio di oliva e olio di sansa e di oliva.

Per la campagna 1978/79 sono stati ammessi a fruire dell'aiuto anche gli olii contenuti in recipienti fino a 55 litri, peraltro, nei limiti del 7/12 del quantitativo medio di olio di oliva confezionato in recipienti superiori a 5 litri e fino a 55 litri nelle due campagne precedenti.

Poichè l'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli olii provenienti dai paesi terzi una cauzione corrispondente all'importo dell'aiuto a garanzia che sugli olii medesimi non sarà chiesto l'aiuto al consumo.

La cauzione viene costituita in favore dell'A.I.M.A. e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio importato è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Con decreto ministeriale del 9 novembre 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 311 del 14.11.1979 è stato disposto che, ai fini della concessione dell'aiuto al consumo del

l'olio di oliva, i controlli previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le imprese confezionatrici, siano effettuati oltre che dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

Poichè si è rilevata l'esigenza di procedere ad un aumento del numero dei funzionari da destinare ai controlli, in considerazione della molteplicità delle domande di aiuto avanzate dalle imprese interessate e dalla accresciuta complessità dei controlli, è stata prevista la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato.

Inoltre, a decorrere dalla campagna 1982/83, iniziata il 1° novembre 1982, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8.10.1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 27.10.1982, gli organismi professionali riconosciuti ai fini dell'attuazione del regime di aiuto sono tenuti ad effettuare presso le imprese confezionatrici di olio di oliva riconosciute, le verifiche di cui all'art. 12 bis del Regolamento C.E.E. n. 3172/80, sulla base delle modalità, delle indicazioni e dei suggerimenti stabiliti dal citato D.M. 8.10.1982.

Allo stato attuale pertanto gli organismi professionali riconosciuti stanno per iniziare anche gli adempimenti di verifica loro demandati a completamento di quelli originariamente previsti con la istituzione del sistema di controllo nazionale, per la più corretta applicazione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Alla data del 31 dicembre 1982 la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre risulta essere la seguente:

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- numero imprese confezionatrici riconosciute: 512;
- numero domande di aiuto presentate: 3.886;
- quantità di olio confezionato indicato in domanda:  
293.980.275,145.

PAGAMENTI EFFETTUATI

- domande: 3.682;
- litri 274.330.145,69
- ammontare aiuto corrisposto: 202.875.148.455.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAUZIONI COSTITUITE ALL'IMPORTAZIONE NEL 1982:

GENNAIO	82	L.	33.766.948	Q.LI	485,33
FEBBRAIO	"	"	14.732.100	"	180,00
MARZO	"	"	742.613.149	"	10.273,36
APRILE	" <sup>2</sup>	"	59.010.245	"	721,00
MAGGIO	"	"	201.442.885	"	2.513,00
GIUGNO	"	"	2.643.503.718	"	35.820,64
LUGLIO	"	"	2.204.936.067	"	30.329,92
AGOSTO	"	"	1.301.256.019	"	17.098,98
SETTEMBRE	"	"	6.610.759.277	"	89.189,59
OTTOBRE	"	"	4.152.770.305	"	45.528,37
NOVEMBRE	"	"	592.671.316	"	5.998,00
DICEMBRE	"	"	2.492.080.305	"	25.761,05

---

TOTALE L. 21.049.542.534 Q.LI 263.839,24

CAUZIONI INCAMERATE NEL 1982:

GENNAIO	82	L.	2.424.652.577	Q.LI	63.990,03
FEBBRAIO	"	"	3.063.777.519	"	62.477,60
MARZO	"	"	910.286.343	"	27.435,70
APRILE	"	"	481.855.724	"	8.824,70
MAGGIO	"	"	583.984.761	"	11.436,64
GIUGNO	"	"		"	
LUGLIO	"	"	22.344.047	"	400,00
AGOSTO	"	"	1.038.123.895	"	20.419,71
SETTEMBRE	"	"	724.625.545	"	13.912,70
OTTOBRE	"	"		"	
NOVEMBRE	"	"	1.163.264.978	"	24.088,56
DICEMBRE	"	"	642.552.146	"	11.339,91

---

TOTALE L. 11.055.667.535 Q.LI 244.323,55

CAUZIONI SVINCOLATE NEL 1982:

GENNAIO	82	L.	109.521.817	Q.LI	2.600,70
FEBBRAIO	"	"	2.457.173.805	"	28.081,04
MARZO	"	"	383.806.711	"	17.012,45
APRILE	"	"	69.217.730	"	1.551,76
MAGGIO	"	"	50.001.563	"	946,45
GIUGNO	"	"	640.912.187	"	12.441,62
LUGLIO	"	"		"	
AGOSTO	"	"	69.615.579	"	944,97
SETTEMBRE	"	"	371.816.365	"	5.085,68
OTTOBRE	"	"		"	
NOVEMBRE	"	"	869.158.265	"	11.340,02
DICEMBRE	"	"	2.277.155.288	"	30.930,05

---

TOTALE L. 7.798.377.298 Q.LI 130.930,05

- V SCHEDARIO OLEICOLO

Com'è noto il Regolamento C.E.E. n. 154 del 21 gennaio 1975 ha previsto la istituzione di uno schedario oleicolo negli stati membri produttori di olio di oliva.

Il Consiglio della C.E.E. ha considerato opportuno tale realizzazione per ottenere i dati necessari alla conoscenza del potenziale produttivo di olive e di olio d'oliva per garantire un migliore funzionamento degli aiuti.

Le finalità dello schedario tendono sostanzialmente a:

- 1) garantire un corretto funzionamento del regime degli aiuti eliminando ogni frode e dando a ciascun olivicoltore l'aiuto corrispondente a quanto effettivamente prodotto;
- 2) orientare gli interventi di politica agraria nel settore della olivicoltura a livello sia nazionale che regionale.

L'A.I.M.A., non appena il Regolamento C.E.E. n. 154/75 è stato integrato nel 1979 dai successivi regolamenti 1794/79 e 2276/79 - finanziari ed applicativi - ha posto con immediatezza allo studio la possibilità di provvedere alla realizzazione dello schedario nel nostro paese.

Constatata l'impossibilità di una diretta realizzazione per la non idoneità e potenzialità delle proprie strutture tecniche ed operative l'Azienda, dopo aver adottato le opportune deliberazioni, ha stipulato il 10 giugno 1981 la convenzione con cui ha affidato al Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano - avente sede in Roma, Via Arno, 9/A - il compimento di tutte le operazioni tecniche necessarie alla realizzazione mentre ha affidato, con la stessa convenzione, alle Associazioni dei Produttori UNAPROL, CMO, AIPO ed UNASCO lo svolgimento di compiti essenzialmente di supporto.

In base a tale convenzione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è organizzato un complesso lavoro articolato in varie operazioni dirette a rilevare per ciascuna particella catastale sulla quale vi sia l'olivo tutta una serie di informazioni: superficie e morfologia della particella, numero degli olivi e loro carattere agronomico, nome dei proprietari e dei titolari del diritto all'aiuto comunitario.

Caratteristiche di tali informazioni devono essere l'assoluta obiettività, l'aggiornamento continuo, la possibilità di una utilizzazione sistematica a diversi livelli in tempi brevissimi, il supporto di una documentazione completa.

Per ottenere tutto questo è stata messa a punto una metodologia che non ha precedenti in Europa.

Zonizzazione dell'olivicoltura, aereofotografia di tutti i terreni olivetati, microfilmatura di tutti i dati catastali non ancora meccanizzati e duplicazione di tutti i nastri magnetici del catasto ora meccanizzato, riproduzione ed aggiornamento delle mappe catastali, rilevamento a terra della tipologia olivicola a mezzo di specialisti, dichiarazione specifica di ogni produttore, controlli incrociati, verifica sul terreno delle discordanze, elaborazione e gestione di tutto il complesso meccanismo attraverso un potente elaboratore elettronico.

L'organizzazione creata è complessa ma agile ed efficace allo stesso tempo: l'A.I.M.A. incaricata dalla C.E.E., in quanto organismo di intervento, per la realizzazione prima e la gestione poi dello Schedario Oleicolo ha costituito un Comitato Tecnico-Administrativo per guidare e controllare ogni fase del lavoro che ha affidato, dopo apposita gara naziona-



le, al Consorzio per lo Schedario Oleicolo costituito da Società pubbliche e private ognuna specializzata in uno specifico settore (ITALECO, AQUATER, AUSELDA, AGRICONSULTING).

Sono state altresì associate ai lavori come previsto dal Regolamento C.E.E. n. 154/75, in talune fasi, le quattro associazioni dei produttori riconosciuti: UNAPROL, CNO, UNASCO ed AIPO.

Il costo complessivo per la realizzazione dello Schedario è stato stimato in circa 63 miliardi di lire (valore 1981): esso sarà finanziato attraverso una trattenuta che viene fatta ogni anno sull'aiuto corrisposto ad ogni olivicoltore (Regolamento C.E.E. n. 1794/75 e n. 1416/82).

L'inizio effettivo dei lavori è datato 4 gennaio 1982 in quanto, come già accennato, rispetto al Regolamento C.E.E. di base nel 1975, sono occorsi circa quattro anni per effettuare tutte le prove comunitarie e nazionali per la verifica dei metodi da utilizzare arrivando così al Regolamento C.E.E. applicativo del 1979.

Si è poi effettuata la gara di aggiudicazione, si è stimato l'importo dei lavori e si è atteso il Regolamento C.E.E. per la copertura finanziaria.

Completato nel giugno 1981 tutto l'iter, non appena conseguite le prescritte autorizzazioni si è dato il via ai lavori.

Il Regolamento C.E.E. di base prevede la realizzazione dello Schedario in sei anni ma è probabile che sia pronto prima; in ogni caso si procederà per provincie in modo da ottenere le prime in tempi molto più brevi.

Allo stato attuale considerando che il primo anno è quello dell'avvio dei lavori e del rodaggio e che negli anni successivi il ritmo operativo è destinato a crescere sono stati aereofotografati circa un milione di ettari sugli otto milioni previsti (nell'83 altri 3,5 milioni, ed altrettanti nell'84).

Si sta procedendo alla fotointerpretazione e alla conta degli olivi; le provincie totalmente coperte o parzialmente sono otto: Lecce, Reggio Calabria, Siena, Roma, Imperia, Perugia, Pescara ed Ancona e sono state prescelte come prime in quanto rappresentanti la gamma delle situazioni da affrontare.

La zonizzazione dell'olivicoltura è già completata, i rilevamenti catastali sono in pieno svolgimento (da sottolineare la piena collaborazione della Direzione Generale del Catasto e degli Uffici Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze), è iniziata la compilazione delle dichiarazioni degli olivicoltori.

Si prevede di ottenere i primi risultati circa il numero delle piante, superficie olivetata ecc. per le provincie di Lecce, Siena e Reggio Calabria entro il prossimo mese di giugno.

Per quanto riguarda l'attività dell'apposito Comitato Tecnico-Administrativo istituito in seno all'Azienda con D.P.A. n. 936 del 14.1.1982, si evidenzia che esso nelle quindici riunioni avute nel corso dell'anno in oggetto ha provveduto ad indirizzare con varie proposte operative, alcune delle quali sottoposte alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A., l'esecuzione dei lavori, a coor

dinare nel tempo detta esecuzione, ad eggettulare i dovuti controlli sulla validità e sullla rispondenza dei lavori eseguiti, a vistare per il pagamento gli stati di avanzamento dei lavori sinora presentati soltanto dal Consorzio.

Si riportano di seguito i lavori eseguiti al 31.12.82:

1) zonaggio aree olivetate	ettari	22.037.917
2) fotoriproduzione registri partitari	partite	528.410
3) elaborazioni tabulati con evidenziazione del numero delle particelle	particelle	1.478.642
4) elaborazione tabulati con evidenziazione del numero delle particelle olivetate	particelle	1.478.642
5) elaborazione e stampa di una lista di tutte le par ticelle olivetate e non con l'itenticazione del le partite	particelle	335.816
6) stampa e intestazione del la scheda di rilevazione per particelle	schede	515
7) reperimento ed elaborazio ne documentazione cartogra fica preliminare	tavole	1.604
8) raccolta ed elaborazione mappe catastali	fogli	4.643
9) osservazioni preliminari misurate per ogni particel la olivetata	particelle	274.184
10) riprese aereofotografiche in bainco e nero	ettari	872.000
11) riprese aereofotografiche all'infrarosso falso colo re (IRFC)	ettari	32.000
12) costruzione ortofotografie	ettari	24.332
13) costruzione ftopiani	ettari	120.320
14) esecuzione di ingrandimenti	copia	2.140
15) riproduzione mediante micro filmatura dei fogli di map pa catastali originali	foglio	1.163

Per tali lavori sono stati pagati al Consorzio per lo Schedario Oleicolo n. 7 stati di avanzamento lavori con sette distinti provvedimenti per un importo complessivo di lire 7.293.400.551 (al netto di I.V.A.) così suddivise:

£. 5.756.392.219 in applicazione dei prezzi di base;

£. 1.537.008.332 in applicazione della revisione prezzi (dati ISTAT).

SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale regolamento C.E.E. n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, altri se ne sono aggiunti e in modo tale da rendere la materia mancante della necessaria chiarezza e le relative norme di non facile consultazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il Regolamento C.E.E. n. 100/76 del 28.1.1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

Con la legge 2 agosto 1975 n. 388, l'A.I.M.A. è stata autorizzata ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici con procedure analoghe a quelle per i prodotti ortofrutticoli e il Ministro per la Marina Mercantile a concedere, alle organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari, le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati:

- controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato;

- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori;
- corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
- aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
- indennità di compenzazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera.

#### I - CONTROLLO DELL'OSSERVANZA, NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, DELLE NORME COMUNI DI QUALITÀ'

Il controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità consiste nella verifica della presentazione in vendita dei prodotti secondo la categoria e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per i prodotti ittici.

Di tale controllo in Italia, in virtù delle leggi 2 agosto 1975 n. 388 e 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata l'I.A.I.M.A. che non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

#### II - INTERVENTO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI CRISI GRAVE DI MERCATO

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitatamente ai seguenti prodotti: acciughe e sardine del mediterraneo.

La disciplina comunitaria sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti ittici, ha riservato alla Commissione la decisione di dichiarare che il mercato del prodotto in que-

stione versa in una situazione di crisi grave.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ittici nel corso dell'anno 1982 è stato tale da non far registrare condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi grave di mercato.

### III - DESTINAZIONE DEI PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa, dalla regolamentazione comunitaria, alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verifichino situazioni di crisi grave.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una delle seguenti destinazioni: distribuzione gratuita ad opere di beneficenza; alimentazione animale del prodotto conservato; alimentazione animale del prodotto allo stato fresco, alimentazione animale del prodotto trasformato in farina; fini diversi dall'alimentazione; consumo umano purchè non costituisca ostacolo allo smercio normale della produzione in questione.

Durante l'anno 1982 sono stati ritirati e destinati dalle organizzazioni dei produttori quantitativi di prodotto

della campagna di commercializzazione 1982 così come indicato nel seguente prospetto:

specie	quantità ritirata q.li	d e s t i n a z i o n e .				compensazio. finanziaria
		farina	fini non alimentari.	aliment. anim. fre.	benef.	
acciughe extra, 3	125.373,20	121.643,20	-	3.728,00	2,00	2.225.315,815
sardine extra, 3	326.682,61	316.055,95	9.312,66	1.312,00	2,00	6.617.221.825
sardine extra, 4	4.825,28	4.825,28	-	-		47.699.630

La campagna di commercializzazione per i prodotti della pesca ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le domande di compensazione finanziaria che si riferiscono agli ultimi mesi dell'anno non è possibile liquidarle nello stesso anno in cui la campagna fa riferimento e perciò le somme indicate nella presenta tabella devono intendersi comprensive di quelle non ancora corrisposte.

#### IV - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA

Il contributo di compensazione finanziaria spetta alle organizzazioni dei produttori in funzione della quantità di prodotto ritirato dalla vendita.

L'ammontare del contributo varia a seconda della specie e categoria di qualità oltre che del prezzo di orientamento (sta.



bilito dalla Comunità Economica Europea) e del prezzo di ritiro (fissato dalle organizzazioni dei produttori) ed è pari all'indennità corrisposta dalle organizzazioni dei produttori ai propri soci, dai quali il prodotto è stato ritirato, diminuita dei ricavi che forfettariamente la Comunità attribuisce a seconda della destinazione data al prodotto.

L'accertamento della specie, della categoria di qualità, della quantità e della destinazione dei prodotti ritirati è demandata ad apposite Commissioni di Controllo nominate dalle Capitanerie di Porto.

Le somme erogate dall'A.I.M.A. durante l'anno 1982 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1981 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1982 che è stato liquidato nello stesso anno.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1981 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1982, le somme residue spettanti alle organizzazioni dei produttori così come appresso indicato:

£. 1.117.393.720 di compensazione finanziaria per q.li 63.056,62 di sardine e £. 578.033.035 di compensazione finanziaria per q.li 36.267,60 di acciughe.

Il quantitativo di sardine per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 1.117.393.720, pari alla differenza tra l'indennità corrisposta dalle organizzazioni ai propri soci di £. 1.403.692.354 e i ricavi forfettariamente attribuiti, è stato avviato alle seguenti destinazio

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni, con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

- alimentazione animale previa trasformazione in farina	q.li 61.820,07	£. 286.298.630
- fini non alimentari	q.li 1.232,55	£. -
- beneficenza	q.li 4,00	£. -
<b>TOTALE</b>	<b>q.li 63.056,62</b>	<b>£. 286.298.630</b>

Il quantitativo di acciughe per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 578.033.035, pari alla differenza tra l'indennità corrisposta dalle organizzazioni ai propri soci di £. 745.957.046 e i ricavi forfettariamente attribuiti, è stato avviato alle seguenti destinazioni con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

- alimentazioni animale previa trasformazione in farina	q.li 36.259,60	£. 167.924.006
- beneficenza	q.li 8,00	£. -
<b>TOTALE</b>	<b>q.li 36.267,60</b>	<b>£. 167.924.006</b>

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1982 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1982, somme pari a £. 4.528.679.480 di compensazione finanziaria per q.li 223.445,99 di sardine e l i r e 1.687.638.960 di compensazione finanziaria per q.li 95.144,32 di acciughe.

Il quantitativo di sardine per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 4.528.679.480, pari alla differenza tra l'indennità corrisposta dalle organizzazioni ai propri soci di £. 5.619.428.109 e i ricavi forfettariamente attribuiti, è stato avviato alle seguenti destinazioni con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- alimentazione animale previa trasformazione in farina	q.li 215.122,43	£. 1.082.496.056
- fini non alimentari	q.li 7.009,56	£. -
- fresco alimentazione animale	q.li 1.312,00	£. 8.252.480
- beneficenza	q.li 2,00	£. -
<b>TOTALE</b>	<b>q.li 223.445,99</b>	<b>£. 1.090.748.538</b>

Il quantitativo di acciughe per il quale è stato corrisposto il contributo di compensazione di £. 1.687.638.960, pari alla differenza tra l'indennità corrisposta dalle organizzazioni ai propri soci di £. 2.171.084.920 e i ricavi forfettariamente attribuiti, è stato avviato alle seguenti destinazioni con l'attribuzione dei ricavi a fianco indicati:

- alimentazione animale previa trasformazione in farina	q.li 91.414,32	£. 459.996.850
- fresco alimentazione animale	q.li 3.728,000	£. 23.449.120
- beneficenza	q.li 2,00	£. -
<b>TOTALE</b>	<b>q.li 95.144,32</b>	<b>£. 483.445.970</b>

Gli interventi di mercato a favore della pesca marittima sono stati disciplinati fino al 31.5.1982 dal Regolamento CEE n. 100/75 e prorogati, almeno per la parte cui la presente relazione illustra le risultanze, fino al 31.12.1982 come risulta dal Regolamento C.E.E. n. 1365/82.

V - AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO A FAVORE DEI PRODUTTORI

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prodotti ittici indicati nell'allegato II del Regolamento 100/75 permanga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione il compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Nonostante il mercato lo richiedesse, nel corso dello anno 1982, non è stato possibile concedere aiuti per l'ammasso privato di prodotti ittici.

VI - INDENNITA' DI CONCESSIONE AI PRODUTTORI PER I TONNI DESTINATI ALL'INDUSTRIA CONSERVIERA

E' concessa un'indennità di compensazione ai produttori di tonni che destinano gli stessi all'industria conserviera per un importo pari alla differenza tra il prezzo alla produzione comunitaria e il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario.

Non essendosi verificate le condizioni per effettuare questo tipo di intervento, nell'anno 1982 non sono state corrisposte indennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera.

SETTORE DELL'APICOLTURA

Con D.P.R. 8 luglio 1981 è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di provvedere all'erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento del Consiglio della Comunità Economica Europea del 28 aprile 1981 n. 1196/81, relativo all'istituzione di un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981/82, 1982/83, 1983/84 ed ogni ulteriore intervento comunitario a favore del settore dell'apicoltura.

L'aiuto, concesso a richiesta delle associazioni di apicoltori che abbiano preventivamente ottenuto il riconoscimento giuridico con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, è pari ad una unità di conto per ogni arnia in produzione durante ognuna delle campagne.

Le associazioni di produttori raccolgono dai propri aderenti apposite schede dalle quali risulta il nominativo del richiedente, la località e il numero delle arnie in produzione e in base ad esse compilano un elenco che costituisce il presupposto per l'erogazione dell'aiuto di cui si tratta.

L'A.I.M.A. e il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste effettuano controlli a campione per verificare il numero delle arnie e per controllare che gli aiuti abbiano una conseguente destinazione i cui importi siano opportunamente registrati su appositi libri contabili.

Durante la campagna di commercializzazione 1982/83 il numero delle associazioni che hanno presentato domanda di aiuto è stato pari a 47, ma solo a 46 associazioni è stato possibile liquidare le relative somme.

L'aiuto complessivamente corrisposto è stato di lire 372.016.995 corrispondente a n. 288.609 arnie dichiarate in produzione.

Le procedure per l'applicazione di questo intervento sono da considerare estremamente semplici, per cui non si sono incontrate particolari difficoltà e conseguentemente non si ha da proporre alcuna modifica all'attuale normativa.

SETTORE LATTIERO-CASEARIOA) INTERVENTI NAZIONALI

A seguito della crisi verificatasi nel 1980 nel settore dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano l'A.I.M.A. ritirò dal mercato 178.112,060 q.li di prodotto senza far ricorso alle misure C.E.E. di intervento, attesa l'esiguità del prezzo di intervento allora vigente e comunque tale da non coprire i costi ai produttori.

Il ritiro dal mercato è stato iniziato nel 1980 mentre la fase di smaltimento è avvenuta successivamente e cioè negli anni 1981-82. Per essa l'A.I.M.A. ha seguito il criterio approvato dal CIPE della differenziazione dei canali di distribuzione e della immissione graduale sul mercato per non provocare dannose ripercussioni sulla produzione e tensioni speculative sul mercato medesimo.

Nel corso dell'anno 1982 si è verificato l'esaurimento delle scorte di formaggio secondo la seguente destinazione del prodotto:

- 1) Cessione ai Comuni per la distribuzione nelle mense scolastiche.

Nonostante la capillare opera promozionale svolta dalla A.I.M.A. per l'accesso all'acquisto del prodotto a prezzo fortemente agevolato - £. 4.500 Kg. I.V.A. compresa per il grana padano e £. 5.400 I.V.A. compresa per il parmigiano reggiano - la misura non ha sortito l'effetto sperato. Intatti a fronte di q.li 20.000 di formaggio autorizzati dal CIPE per la cessione ai Comuni sono stati consegnati:

- 1) q.li 1.358,419 di grana padano a n. 255 Comuni;

2) q.li 2.483,852 di parmigiano reggiano a n. 315 Comuni; dietro rilascio di apposito buono di ritiro da parte della A.I.M.A.

Pertanto si è avuto un residuo di q.li 15.557,729 di formaggio che è stato necessariamente esitato all'asta, previa autorizzazione del CIPE.

Fra le cause di tale mancata adesione da parte dei Comuni ad un acquisto così fortemente vantaggioso sono da ascrivere:

- a) mancanza di strutture di ricevimento e conservazione del prodotto ritirato da parte dei Comuni;
- b) difficoltà di organizzare convenientemente il trasporto del prodotto dai magazzini di deposito, situati al nord, ai luoghi di consumo.

L'A.I.M.A. ben conscia di tali difficoltà che si sarebbero presentate ha tentato di coinvolgere le amministrazioni regionali affinché organizzassero e coadiuvassero i Comuni soprattutto nelle fasi di trasporto e conservazioni.

Risulta che solo la regione Veneto ha organizzato e gestito tale servizio mettendo a disposizione un magazzino di conservazione a Sommacampagna (VR);

- c) difficoltà di contabilizzazione da parte dei Comuni, avendo l'A.I.M.A. legato le consegne del prodotto alla presentazione di un programma di distribuzione finalizzato alla concessione dei contributi C.E.E. sul prodotto distribuito agli alunni (L. 3.052 Kg. per il grana padano e L. 3.357 Kg. per il parmigiano reggiano).

Di fatto i Comuni nonostante che avrebbero finito col pagare L. 2.043 al Kg. il parmigiano e L. 1.448 al Kg. il grana padano non hanno evidentemente inteso sopportare l'onere per modesto della tenuta della contabilità prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.



2) Cessione alle popolazioni terremotate del sud Italia

Nel corso dell'anno 1982 sono proseguite le operazioni di consegna del parmigiano reggiano e del grana padano confezionato in pezzi da Kg. 1 sottovuoto alle prefetture e ai Comuni terremotati indicati dal Commissario straordinario.

Com'è noto il CIPE mise a disposizione delle popolazioni terremotate q.li 35.000 di prodotto di cui q.li 20.000 di parmigiano reggiano e q.li 15.000 di grana padano. Per quanto concerne quest'ultimo quantitativo il Commissario straordinario espresse rinuncia per q.li 8.090.

In totale il quantitativo di formaggio consegnato risulta dall'allegato quadro (tabella 1).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1

TIPOLOGIA L'ORMAGGIO	NAPOLI CITTA' q.li	BENEVENTO q.li	AVELLINO q.li	CASERTA q.li	FOGGIA q.li	MATERA q.li	POTENZA q.li	SALERNO q.li	NAPOLI escluso capoluogo q.li	T O T A L E
1) Grana P.	-	-	500	500	1.199,3	500	2.209,98	500	1.500	6.909,91
2) Parmig? Reggiano	10.999,93	1.810	700	500	1.500	790	700	700	2.300	19.999,93
TOTALE	11.000	1.810	1.200	1.000	2.699,93	1.290	2.909,98	1.200	3.800	26.909,84

### 3) Cessione di formaggio sul mercato a mezzo aste pubbliche

L'Azienda al fine di consentire una graduale immissione del prodotto sul mercato, ha provveduto ad indire con progressività n. 9 gare per la vendita di grana padano e n. 6 gare per la vendita di parmigiano reggiano.

Nel corso dell'anno 1982 tale vendita all'asta iniziata nel 1981 ha consentito l'esaurimento delle scorte che all'1.1.1982 erano di complessivi q.li 48.120,54.630 di parmigiano reggiano e q.li 45.244,27.200 di grana padano.

Le misure di smaltimento esposte, cui va aggiunta quella in favore delle Forze Armate, la cui consegna è avvenuta nel corso del precedente anno 1981, hanno sostanzialmente raggiunto gli obiettivi che l'intervento intendeva perseguire e cioè eliminare le scorte accumulate all'ammasso senza danneggiare la produzione corrente e senza arrecare turbative al mercato.

L'accentuata gradualità di smaltimento dei quantitativi posti in gara ha evitato il manifestarsi di fenomeni speculativi.

La tabella n. 2 allegata illustra in sintesi la situazione d'ammasso e lo smaltimento del formaggio a seconda della destinazione del prodotto.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tobello 2

Formaggio tipo	Ammasso q.li	Destinazione del prodotto			Per Comuni	Per oste	Cali ed altri
		Per terremotati	Per forze armate	Per Comuni			
1)Pormigiano Reggiano	86.559,53800	19.999,93	9.561,98	2.483,85170	47.520,91500	6.992,86130	
2)Grana Padano	91.522,52200	6.909,89	1.987,05	1.858,41928	74.088,62000	6.708,54272	
T O T A L E	178.112,06000	26.909,82	11.549,03	4.342,27098	121.609,53500	13.701,40402	

**B) APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI**

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo la necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a regolare se non a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria esigenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa o prelievo di corresponsabilità la quale si è aggiunta, come misura frenante della eccedentaria produzione lattiera europea, alle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

Pertanto la logica maggioritaria dei paesi nord europei (Italia e Grecia escluse), ha imposto senza rinunciare ad alcuna delle misure varate nel corso degli anni a sostegno della produzione lattiera e di fronte al dilagare delle eccedenze, misure di freno alla produzione (tassa sul latte), rilettesi del tutto inutili giacchè i surplus continuano a salire, e incentivi vari tendenti ad incrementare il consumo del latte e dei formaggi e quindi a facilitare lo smaltimento.

**a) misure di sostegno alla produzione.****1) Aiuti al latticello liquido.**

Si tratta di un contributo C.E.E. ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello; normalmente usato come alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata da processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse

col siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse, giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentario nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'A.I.M.A. sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto C.E.E.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 7 - 8 miliardi annui) se paragonato a quello più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltore nord-europeo da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio. Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti il latticello prodotto in Italia per cui l'A.I.M.A.

paga l'aiuto non deriva dalla burrificazione del latte ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilame annesso al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi C.E.E. al latticello sono 900, prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'A.I.M.A. domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega bilanci di produzione e la relazione di competenza. Attualmente le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Nel corso dell'anno 1982 sono state liquidate n. 2339 domande per un importo complessivo di contributo erogato pari a L. 9.172.570.405.

## 2) Aiuti al latte scremato in polvere.

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tale alimento la base per la fabbricazione dei mangimi soprattutto per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai partners produttori sopportando l'alea di una

concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più sleale in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'A.I.M.A. ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA. Tale argomento venne trattato successivamente negli "ammassi pubblici".

L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla C.E.E., per i noti problemi di eccedenze, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo di intervento.

Comunque tuttora vige il Regolamento C.E.E. n. 1624/75 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato al paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto C.E.E., salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione.

Ove le operazioni di trasformazioni avvengano secondo i modi e i tempi stabiliti dai Regolamenti C.E.E., l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

L'A.I.M.A. paga su domanda del manginificio la cosiddetta "integrazione di aiuto" allorché nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità dogana-



nali di esportazione dal paese di origine alla data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1982 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 25 mangimifici autorizzati n. 30 domande per un importo complessivo di circa un miliardo e mezzo.

Come avviene per il latticello la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

Difficoltà di natura giuridico-amministrative incontrate per la definizione delle pratiche di pagamento della integrazione dell'aiuto non sono state rilevanti, ad eccezione di una richiesta più puntuale, che è stata avanzata dall'A.I.M.A. agli organi regionali di controllo, dei dati necessari per verificare l'idoneità delle richieste di integrazione da parte delle imprese.

Sempre nel corso dell'anno 1982 è stato dato finalmente ordine a tutta la copiosa documentazione amministrativa che gli organi regionali di controllo inviano alla A.I.M.A. concernente tutte le operazioni di importazione e di lavorazione del latte scremato in polvere effettuate dagli operatori zootecnici italiani.

- 3) Aiuti per il burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

L'aiuto corrisposto dall'A.I.M.A. sulla base di importi fissati dalla C.E.E. secondo la procedura della gara per

manente che si volge il 2° e il 4° martedì di ogni mese alle imprese aggiudicatrici riconosciute (dal Ministero Agricoltura e Foreste). Il pagamento dell'aiuto avviene qualora entro otto mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro nel quale ultimo caso l'aiuto è corrisposto immediatamente dopo tale denaturazione e previa costituzione di deposito cauzionale di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di otto mesi.

La prova, mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in genere Ispettorato Provinciale Agricoltura) per utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressione Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'A.I.M.A. entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Durante l'anno 1982 si sono così svolte n.23 gare, alle quali sono affluite complessivamente n. 162 offerte, delle quali n. 156 hanno conseguito aggiudicazioni per offerte intese ad ottenere aiuti fissati nelle misure massime sottoindicate:

QUANTITA'	GELATI				PASTICCERIA E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI			
	fino all'11 5.1982		dal 17.5. 1982		fino all'11 5.82		dal 17.5.82	
	ECU	LIT.	ECU	LIT.	ECU	LIT.	ECU	LIT.
100 Kg. burro	105	132.090	110	141.790	160	201.280	175	225.575
100 Kg. burro concentrato	145	182.410	151	194.639	212	266.696	230,5	297.114,5

gli aiuti corrisposti al 31.12.1982 ammontano a lire 10.541.338.345 delle quali £.10.281.628.345 per destinazione pasticceria e £.259.710.000 per destinazione gelati.

b) Misure di sostegno del mercato.

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato. Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi d'intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano. In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato sempre per i prodotti burro, latte scremato in polvere e formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità, è entrata nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano tre interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (intervento Nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente al di sotto del prezzo d'intervento e comunque come nel caso dell'ammasso del 1980 non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio di mercato è stato assicurato nel nostro Paese, dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la

rilevanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misure più uniformi, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per la campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e doti di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che mentre la misura di aiuto all'ammasso privato prevista dalla normativa C.E.E. per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative di carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la C.E.E. può disporre la immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

#### 1) Ammassi privati.

L'anno 1982 ha confermato la tendenza alla ripresa

delle quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento ai formaggi grana, sui quali hanno esplicato il loro effetto sia il persistente calo produttivo "autoregolazione delle produzioni" operata dai Consorzi di tutela sia il precedente intervento con acquisto e stoccaggio pubblico da parte dell'AIMA seguita da graduale reimmissione dei prodotti sul mercato.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari previsti dal Regolamento C.E.E. n. 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti di ammasso privato stipulati dall'A.I.M.A. sia per i formaggi grana, sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine — ma in numero e per quantità ridotti — per il burro nazionale.

Nell'anno 1982, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 1.611 per q.li 458.326 di Grana Padana;
- n. 4.476 per q.li 376.472 di Parmigiano Reggiano;

Nello stesso anno sono stati corrisposti aiuti nelle misure crescenti da U.C. 4,54 e da ECU 7,62 (G.P.) e 8,19 (P.R.) corrispondenti rispettivamente a importi da lire 5.756,72 e da £. 9.822,13 a £. 10.556,91 per quintale/mese, riferite ad ammassi iniziati nelle campagne lattiere dal 1978/79 al 1982/83.

Le somme erogate sono state le seguenti:

- £. 37.365.377.010 per q.li di grana padano;
- £. 31.637.453.860 per q.li di parmigiano reggiano.

Ammasso privato del formaggio provolone.

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente

analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massima 270 giorni - dall'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1982 sono stati stipulati n. 97 contratti per q.li 46.792 di provolone, e sono stati erogati aiuti per £. 1.631.895.820 relativi a q.li 79.335 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da U.C. 1,49 e ECU 2,67 corrispondenti rispettivamente a importi da lire 2.085,57 a £. 3.441,63 per tonnellate/giorno, riferite ad ammassi iniziati nelle campagne lattiere dal 1980/81 al 1982/83.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano.

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1980/81, a causa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1982 si è avuto un intervento limitato al periodo 15 giugno - 30.9.1982 e ad un contingente massimo di 9.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi. La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 120 giorni nel massimo. L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1982 con la stipulazione di 173 contratti per quintali 90.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di prov-

vedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,28 pari a £. 2.938,92 per tonnellata/giorno, nell'importo complessivo di £. 3.715.574.850 erogato al 31.12.1982, relativamente a tonnellate 11.242,139 di prodotto ammassato.

Ammasso privato del burro.

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A., in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1982 sono stati corrisposti aiuti per £. 387.939.2605 su q.li 14.520 di burro oggetto di 16 contratti di ammasso privato campagna 1981/82.

Nello stesso 1982, sono stati stipulati altri 17 contratti di ammasso privato per complessivi q.li 16.880. Al 31 dicembre 1982 risultano usciti dagli ammassi quintali 11.960 e corrisposte complessive £. 124.598.135 riferite a q.li 3.960 (n. 3 contratti).

2) Ammassi pubblici.

Formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

Sono stati trattati nella parte A) INTERVENTI NAZIONALI.  
Burro.

E' stato già accennato, come a causa della produzione lattiera italiana deficitaria rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia le crisi del burro nazionale giustificano, con cadenza ciclica, l'intervento dell'A.I.M.A. è cioè in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo stagionale più caldo, nel 1982 sono entrati al

l'ammasso 1.500 q.li di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento italiano.

Per tale operazione l'A.I.M.A. ha pagato ai conferenti lo importo corrispondente al prezzo d'intervento per la quantità ammassata e cioè £. 689.667.850.

Latte scremato in polvere.

Da differenti motivazioni trae origine l'entrata in ammasso del latte in polvere, determinata da cessioni di prodotto proveniente da magazzini di intervento esteri e trasferiti in Italia a valore zero con oneri di trasporto a carico del FEOGA.

In quest'ultimo caso non è l'eccesso di offerta in Italia a determinare l'entrata in ammasso, ma la mancanza assoluta di polvere di latte prodotta in Italia, pur indispensabile per la fabbricazione di alimenti per animali, ad indurre la C.E.E. a trasferire il prodotto, già ammassato in altri paesi C.E.E. in aree geografiche di utilizzo che ne sono sprovviste.

Tali trasferimenti all'ammasso italiano, non essendo determinati da crisi produttive, non producono effetti sconvolgenti, anzi vengono sollecitati dall'A.I.M.A. e dagli operatori italiani per gli indiscussi vantaggi economici che arrecano all'economia italiana in quanto consentono al settore mangimistico e zootecnico di disporre di mangimi a più basso costo trattandosi di prodotto disponibile in Italia non gravato di oneri di trasporto.

Nel corso dell'anno 1982 l'A.I.M.A. ha provveduto a vendere agli operatori zootecnici italiani il residuo di quintali 3.650 di latte scremato in polvere residuo di un precedente trasferimento di q.li 600.000 di prodotto proveniente dall'organismo di intervento tedesco.



Verso la fine dell'anno 1982 è stato iniziato il trasferimento di ulteriori 100.000 quintali di polveri di latte provenienti dai magazzini d'intervento tedeschi e destinati all'alimentazione di suini e pollame.

A tal fine l'A.I.M.A. ha provveduto a reperire idonee strutture di ricevimento messe a disposizione da mandini-fici privati e cooperativi con i quali sono stati stipulati idonei contratti per l'assunzione del servizio di assunzione.

Le strutture sono state prescelte secondo criteri di organica distribuzione dei depositi dislocati su tutto il territorio nazionale, tenendo altresì conto delle aree di maggior consumo.

Problematiche connesse alla gestione di ammassi pubblici: Com'è noto l'A.I.M.A. non dispone di strutture proprie di ricevimento per cui deve sopperire a tale lacuna ricercando sul mercato direttamente le strutture di cui abbisogna e dando incarico a terzi di reperirne.

Ciò richiede spesso tempi lunghi, talvolta incompatibili con la logica di intervenire tempestivamente sul mercato per sostenere la produzione tonificando l'offerta ed evitare pericolose tensioni speculative.

A tale inconveniente l'A.I.M.A. dovrà far fronte nell'immediato futuro, predeterminando una idonea rete di depositi gestiti da operatori di ampia affidabilità e rappresentatività, cui affidare il servizio di ammasso in termini quasi automatici.

D'altra parte la nuova legge n. 610, che riordina attività e funzionamento dell'A.I.M.A., sembra consentire tale maggiore celerità di interventi ed una più snella procedura di affidamento dei servizi di intervento a consorzi di produttori e a loro associazioni.

**C) MISURE A CARATTERE SOCIALE.****1) Burro a prezzo ridotto**

Con Regolamento C.E.E. n. 2191/81 e n.2192/81, la Commissione C.E.E. ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopi di lucro che alle forze armate. Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento estero da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per la oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento in Italia.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente all'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato interno, usufruendo seppur in via indiretta di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura può cedere alla collettività richiedente burro già scontato dall'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice: l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'AIMA, per il tramite dell'organo di controllo indicando oltre al quantitativo di burro il burrificio presso il quale intende ri

tirarlo.

Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'A.I.A. rilascerà un buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'AIMA la liquidazione dell'aiuto CEE al quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burifici) più pronte a sopportarle.

I risultati ottenuti dopo circa 10 mesi dalla concreta applicazione della normativa CEE in Italia (1.3.82) sono stati:

- collettività: rilasciati n. 773 buoni per q.li 13.790 e liquidati aiuti CEE per un importo di £.2.329.845.000;
- forze armate: rilasciati n. 17 buoni per q.li 4.260 e liquidati per un importo di £.242.866.405.

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, giova ripeterlo, alla semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzi convenienti di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

Analogha strada dovrebbe essere percorsa nell'applicazione di un altro regolamento di ben più rilevante portata quale quello relativo alla distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole; in questo caso le difficoltà delle pratiche amministrative e delle registrazioni a carico dei comuni beneficiari e dell'AIMA stanno letteralmente soffocando gli iniziali entusiasmi.

2) Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole.

Fra le misure poste in essere dalla C.E.E. per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione di latte e formaggi agli alunni a prezzo ridotto.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso dei paesi della C.E.E. è evidente l'importanza di tale misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuto per i due terzi con i fondi prelevati dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi C.E.E. consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie (Reg. C.E.E. n. 1080/77) prevedono difatti la concessione di un contributo fisso (lire 388,76 per ogni Kg. di latte e in proporzione per i formaggi) alle Amministrazioni Comunali in misura dei quantitativi di latte e prodotti derivati distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con D.M.29.9.1979 il Ministero dell'Agricoltura ha dettato le norme applicative di detto regolamento, in dicando le modalità di presentazione delle domande al l'A.I.M.A. e le procedure amministrative a carico dei Comuni.

I dati relative al complesso del lavoro svolto nel cor so dell'anno 1982 risultano dalle tabelle allegate n.3 e 4.

Analizzando nel dettaglio il numero delle domande pre sentate nell'anno 1981/82, corrispondente all'anno di maggiore partecipazione dei Comuni ai programmi comunitari di intervento avremo il seguente quadro:

N.	R E G I O N E	Domande finanziamento N.	Autorizzazioni AIMA N.
1	Abruzzi	29	29
2	Basilicata	6	6
3	Calabria	29	29
4	Campania	37	37
5	Emilia Romagna	76	76
6	Friuli-Venezia Giulia	10	10
7	Lazio	30	30
8	Liguria	10	10
9	Lombardia	343	343
10	Molise	5	5
11	Marche	53	53
12	Piemonte	78	78
13	Puglia	28	28
14	Sicilia	10	10
15	Sardegna	15	15
16	Toscana	39	39
17	Trentino	182	182
18	Umbria	5	5
19	Valle D'Aosta	-	-
20	Veneto	95	95
	TOTALE	916	916

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 1982

Tabella N. 3

Anno scolastico	Domande finanziamento autorizzate dall'AIMA	Domande di liquidazione trimestrali				Importo
		Pervenute	Liquidate	Incomplete	% di liquidazione	
	N.	N.	N.	N.	Lire	
1980/81	-	566	515	31	97	1.912.103.440
1981/82	916	1.550	354	34	25	1.139.656.830
1982/83	176	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E</b>	<b>1.092</b>	<b>2.116</b>	<b>869</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>3.051.760.270</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Contributi liquidati nell'anno 1982 relativamente alla distribuzione di latte nelle scuole -  
Anni scolastici 1980/81 e 1981/82

N.	Regioni	Numero Comuni			Latte distribuito (in Kg.)			Contributi Lire		
		1980/81	1981/82	Totale	1980/81	1981/82	Totale	1980/81	1981/82	Totale
		1)	Abruzzo	9	2	11	126.631	110.702	237.333	31.375.550
2)	Basilicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3)	Calabria	5	5	10	62.208	85.305	147.513	26.034.160	26.034.160	41.447.320
4)	Comania	11	-	11	154.189	-	154.189	38.203.455	-	38.203.455
5)	Emilia Romagna	15	17	32	244.829	200.086	444.915	60.661.490	61.064.470	121.725.960
6)	Friuli Venezia G.	-	4	4	-	10.096	10.096	-	3.081.410	3.081.410
7)	Lazio	10	2	12	725.396	21.763	747.159	179.731.550	6.641.835	186.373.385
8)	Liguria	1	-	1	10.385	-	10.385	2.572.980	-	2.572.980
9)	Lombardia	117	24	141	3.233.538	2.617.363	5.851.363	801.173.715	798.933.715	1.600.107.430
10)	Molise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11)	Marche	1	15	16	6.002	131.996	137.998	1.487.070	40.283.930	41.771.000
12)	Piemonte	41	8	49	2.932.525	70.983	3.003.508	726.591.860	21.663.550	748.255.410
13)	Puglia	-	3	3	-	25.433	25.433	-	7.761.645	7.761.645
14)	Sicilia	8	-	8	47.453	-	47.453	11.757.300	-	11.757.300
15)	Sardegna	2	1	3	3.750	11.495	15.245	929.065	3.508.330	4.437.395
16)	Toscana	7	9	16	55.826	74.145	129.971	13.832.120	22.628.605	36.460.725
17)	Trentino Alto Adige	6	5	11	21.092	348.971	370.063	5.225.870	106.502.555	111.728.425
18)	Umbria	-	1	1	-	1.823	1.823	-	556.030	556.030
19)	Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20)	Veneto	18	4	22	93.427	23.629	117.056	23.148.255	7.211.260	30.359.515
T o t a l e		251	100	351	7.717.251	3.734.252	11.451.503	1.912.103.440	1.139.656.830	3.051.760.270

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Verificando poi l'andamento delle richieste di finanziamento presentate all'A.I.M.A. dai Comuni dall'inizio dell'entrata in vigore della normativa C.E.E. in Italia a raffronto con quelle di liquidazione avremo:

anno scolastico	Comuni autorizzati su richieste di finanziamento	Comuni che hanno presentato domande di liquidazione			
		Complete	Incomplete	Totale	
1978/79	59	13	8	21	35
1979/80	119	80	9	89	74
1980/81	374	257	35	292	78
1981/82	915	515	34	550	50
1982/83*	500	50	-	50	
Totale	1.958	915	85	1.002	51

\* perventute a tutto il 15.2.1983

I dati esposti nelle tabelle consentono di formulare talune considerazioni:

a) grazie all'azione promozionale intrapresa dall'AIMA e dal Ministero dell'Agricoltura si è avuta una crescente partecipazione dei Comuni culminata nell'anno 1981/82 con 915 domande di finanziamento;

b) le domande di liquidazione sono nettamente inferiori a quelle di finanziamento. Segno evidente della difficoltà che incontrano i Comuni a dare effettivo corso ai programmi;

c) prevalente adesione ai programmi C.E.E. dei Comuni delle regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte e Veneto) (vedi tabella allegata n. 4).

d) adesione ai programmi complessivamente scarsa, considerato che i Comuni italiani sono oltre 8.000.



Le considerazioni esposte, apparentemente diverse una dall'altra hanno un comune denominatore che tutte le raccoglie e le giustifica: la complessità della normativa comunitaria e nazionale.

Siamo evidentemente nel caso opposto a quello riferito al punto 1) riguardo al burro ceduto alle collettività.

Sarebbe troppo lungo elencare il complesso delle registrazioni delle dichiarazioni e dei calcoli dalle razioni giornaliere cui i Comuni devono sottostare per dimostrare i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi e per avere le carte in regola per richiedere all'A.I.M.A. la liquidazione dei contributi.

La normativa divenuta in alcuni casi così contorta e cavillosa e comunque tale da scoraggiare le amministrazioni comunali meno preparate.

Nè l'A.I.M.A., a tale riguardo, è più fortunata dovendo sottoporsi a defatiganti operazioni di contabilizzazione e registrazione dei dati da comunicare al FEOGA che sottraggono tempo prezioso al lavoro di liquidazione.

Nè va sottaciuto che tali operazioni vengono tuttora effettuate a mano essendo tuttora "in fieri" l'ausilio offerto dalla elaborazione meccanografica dei dati.

Occorre a giudizio dell'A.I.M.A. una radicale variazione della normativa comunitaria che affidi ai Comuni la distribuzione dei prodotti all'interno della scuola, ma che demandi alle imprese il compito di portare i prodotti lattiero-caseari alle scuole stesse e di contabilizzare alla A.I.M.A. le consegne effettuate richiedendone nel contempo i contributi.

Qualcosa di simile è stato recentemente recepito dalla CEE con un regolamento in corso di pubblicazione che prevede gratuitamente la consegna di prodotti lattiero-caseari a-

gli alunni delle scuole siti nei Comuni delle regioni Campania e Basilicata colpiti recentemente dal sisma. La distribuzione verrebbe affidata ad imprese specializzate prescelte dall'A.I.M.A. e dalla C.E.E. sulla base di specifici ed analitici progetti.

Tale diversa ottica di intervento, pur senza ipotizzare la gratuità dell'intervento medesimo potrebbe essere efficacemente estesa per la distribuzione a prezzo ridotto dei prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole di tutte le regioni d'Italia.

### 3) Programmi di corresponsabilità.

Nella prefazione della parte "applicazione dei regolamenti comunitari B) "è stata fatta menzione del prelievo o tassa di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla C.E.E. per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (n. 1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonché a migliorare la produzione lattiero-casearia della C.E.E.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione C.E.E. con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevato-

ri presentano all'approvazione della C.E.E. per il tramite dell'A.I.M.A. i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo le modalità stabilite dalle normative comunitarie.

La tassa sul latte, almeno nelle intenzioni assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1982 l'A.I.M.A. ha provveduto ad inviare alla C.E.E. con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 1982/83 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) programmi promozionali e pubblicitari                                | £. 2.550.953.375 |
| b) programmi di ricerca di prodotti lattiero-caseari nuovi e migliorati | £. 82.990.575    |
| c) programmi commerciali all'esterno della Comunità                     | £. =             |
| d) miglioramento della qualità del latte                                | £. 4.047.288.155 |

## SETTORE CARNI

### 1) COMMERCIALIZZAZIONE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore delle carni si sviluppa ed attua secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato. A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni provenienti dai paesi terzi.

- a) Con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo e taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo di cui trattasi, allorquando essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra acquistando carne sottrae il quantitativo acquistato dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.
- b) Con l'aiuto all'ammasso privato, la C.E.E. crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinati periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con il che, pur se ad effetto meno rapido

dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso una spinta alla ripresa dei prezzi.

- c) Con le restituzioni all'esportazione, la C.E.E. favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia alle carni bovine che a quelle suine con la precisazione però che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è fatto ricorso all'intervento diretto.

Tutto quanto sopra premesso si può passare alla concreta operatività svolta dall'A.I.M.A. nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'incarico di assuntore debba essere affidato ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativa sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, completa attuazione delle operazioni esecutive di intervento. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. ha ritenuto che il disposto legislativo trovi la sua realizzazione nell'affidamento dell'incarico di assuntore alla Asso-

ciazione Italiana Allevatori.

L'Ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti frigoriferi dotati di celle e tunnel di congelamento e strutture annesse.

I Centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1982, per la campagna 1982/83 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino S.n.c. Centro Carni-Industria Alimentare - Strada Statale Vercelli-Biella;
- CENTRO DI NOVARA - presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Bartolino da Novara, 3 - Novara;
- CENTRO DI PAVIA - presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Veneroni, 18 - Pavia;
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S. Pietro all'Olmo - presso stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. - Via Monzoro, 140.
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1
- CENTRO DI MELISO (Milano) - presso Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.A. - Viale Germania, 10;
- CENTRO DI SISANO BERGAMASCO (Bergamo) presso stabilimento Ronzoni & Perego S.n.c. - Via Milano, 14;
- CENTRO DI BRESCIA presso stabilimento Borghetto S.p.A. - Magazzini Generali e Frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17;
- CENTRO DI CREMONA presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. - Via dell'Annona, 17;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CENTRO DI PEGOGNAGA (Mantova) presso stabilimento Macello Cooperativo per la Lavorazione delle Carni Soc. Coop. a r.l. - Strada Chiaviche;
- CENTRO DI REGGIO EMILIA presso stabilimento ACM S.r.l. Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2 Canali, 6;
- CENTRO DI MODENA presso stabilimento C.C.M. Consorzio Carni Modena - Soc. Coop. a r.l. - Via del Mercato, 59;
- CENTRO DI ÜBERSETTO DI FIORANO (Modena) presso stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza;
- CENTRO DI CASTELVETRO (Modena) presso stabilimento INALCA Industria Alimentari Carni S.p.A. - Via Belvedere, 23;
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) presso stabilimento Friforiferi di Funo S.a.s. - Via Galliera, 14;
- CENTRO DI FAENZA (Ravenna) presso stabilimento Macello Cooperativo P.A.C. Soc. Coop. a r.l. - Via S. Silvestro, 40/2;
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna) presso stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Provincia di Ravenna - Via Fiumazzo, 109;
- CENTRO DI ISTRANA - (Treviso) presso Soc. CO.MA.VE. S.p.A. Via Fabio Filzi, 17;
- CENTRO DI S. DONA' DI PIAVE (Venezia) presso stabilimento Triveneta Carni S.p.A. - Via Calvecchia n. 78 - Strada Statale n. 14;
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO (Padova) presso stabilimento F.lli Tosetto S.n.c. - Strada Statale della Valsugana n.47 Km. 18;
- CENTRO DI CADONEGHE (Padova) presso stabilimento Grosoli S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84;
- CENTRO DI CITTADERIA (Padova) presso stabilimento S.C.I. S.n.c. - Via del Macello, 14;
- CENTRO DI VERONA presso stabilimento Ente Autonomo Magazzini Generali - Viale del Lavoro, 1;
- CENTRO DI GROSSIRO presso stabilimento F.C.E.D. S.p.A. localit  Poponaco - Via Aurelia Nord Km. 185 - La Rugginosa, 13;
- CENTRO DI APRILIA (Latina) presso stabilimento Freddindustria S.p.A. - Via Arturo Toscanini.
- CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONCO (Ascoli Piceno) Fraz. Porto d'Ascoli - presso stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi - Strada Statale Adriatica Km. 351,500;

- CENTRO DI CONTROGUERRA (Teramo) presso la Società Eurofri-  
gor S.r.l. Via Val di Tronto;
- CENTRO DI MODUGNO (Bari) presso stabilimento IL.CA Zona In-  
dustriale Viale F. De Blasio
- CENTRO DI CATANIA presso stabilimento AGROFIL Soc.Coop. a  
r.l. Contrada Passo Martino - Strada Provinciale 69 Km.15;
- CENTRO MAMIANO (Parma) presso stabilimento la Momianese  
Conservazione Surgelazione di Prodotti alimentari-Mamia-  
no di Traversetolo - Via Pedemontana;
- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (Bologna) presso Società BE.CA  
S.p.A. - Via Mari, 6;
- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) presso Società Interconsor-  
ziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A. - Via  
Kennedy - Località Bettolino;
- CENTRO DI VICENZA presso Centro Carni - V.le della Serenis-  
sima 52;
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (Verona) presso ZO.CO Zootecnica  
Colognese Soc.Coop. a r.l. - Via S.Michele 19.

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì di ogni anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1982 ha termine la campagna 1981/82 e inizia la successiva campagna 1982/83.

E' evidente comunque che i dati e i fatti che hanno maggior risalto e caratterizzano l'attività nel corso dell'anno 1982 sono quelli attinenti l'inizio e la prima parte della campagna 1982/83.

Ciò è valido anche se per effetto del mancato accordo sulla fissazione dei prezzi agricoli, la campagna di commercializzazione 82/83 è iniziata con un certo ritardo e cioè il 25.5.82.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assunto è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per la attuazione del servizio affidato.



Prescindendo dagli elementi normativi puramente di carattere amministrativo si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo al carattere associazionistico dell'Ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari a pagare le carni conferite vengono anticipati dall'A.I.M.A. sulla base di previsioni trimestrali. I capitali stessi vengono versati dall'A.I.M.A. su uno speciale conto vincolato e dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi nella misura appresso indicata:

- compenso operazioni entrata e congelamento £. 10.570 q.le
- compenso operazioni conservazione £. 75/q.le  
x giorno
- compenso operazioni uscita £. 1.770/q.le

Per completare il quadro dei rapporti A.I.M.A. - Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi mensilmente dall'assuntore stesso.

Più esattamente, l'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un rendiconto che presenta all'A.I.M.A. corredato di tutta la documentazione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati e pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione l'assuntore è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di ge-

stione le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. e quindi determinano le liquidazioni dei saldi.

Nel corso del 1982 e in particolare dall'inizio della campagna 1982/83, la situazione di mercato ha determinato notevole flusso di prodotto verso i centri di intervento. La eccedenza comunitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità della carne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono subire oscillazioni di verso da quelle del solo quarto posteriore o anteriore e anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere sospeso non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento allo intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati:

CAMPAGNA 1981/82

fino all'8.2.1982

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquisto di posteriori di  
Vitelloni II qualità

	max. £. 517.758,834/q.li
	min. £. 497.253,434/q.li

dal 9.2.1982 al 23.5.1982

acquisti sospesi per prezzi di mercato superiori al prezzo  
di acquisto all'intervento

CAMPAGNA 1982/83

dal 24.5.1982 al 4.7.1982

acquisti quarti anteriori

Vitelloni I qualità	max. £. 359.999,551/q.le
	min. £. 342.000,058/q.le

Vitelloni II qualità

	max. £. 339.999,530/q.le
	min. £. 323.000,198/q.le

dal 5.7.1982 al 17.10.1982

acquisti quarti compensati

Vitelloni I qualità	max. £. 480.000,398/q.le
	min. £. 470.000,336/q.le

Vitelloni II qualità

	max. £. 452.999,715/q.le
	min. £. 442.999,653/q.le

dal 18.10.1982 al 6.12.1982

acquisti quarti posteriori

Vitelloni I qualità	max. £. 609.999,915/q.le
	min. £. 588.000,552/q.le

Vitelloni II qualità

	max. £. 574.999,698/q.le
	min. £. 554.000,599/q.le

dal 7.12.1982 al 31.12.1982

acquisto quarti posteriori ai nuovi prezzi fissati a seguito  
della svalutazione della lira verde.

Vitelloni I qualità	max. £. 623.999,744/q.le
	min. £. 602.000,381/q.le

Vitelloni II qualità

	max. £. 589.000,815/q.le
	min. £. 568.000,428/q.le

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta ma con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e in particolare della sezione garanzia del FEOGA.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1982 sono state effettuate numero 22 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 51.130 circa e con prezzi variabili da £. 355.764/q.le a £. 205.054/q.le a secondo del taglio e della qualità.

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1982 la Comunità ha disposto la vendita di 5 quote riguardanti complessivamente q.li 64.043 di carne per il totale di 64 contratti definiti e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da £. 226.920/q.le a l i r e 139.958/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks di intervento al fine di integrare le rette giornaliere dei propri assistiti.

Il quantitativo ceduto è infatti in ragione di gr. 50, per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, ridotto a gr. 30 nel caso di ospedali e di unità sanitarie in genere. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nel corso del 1982 ha oscillato da 1 i r e 188.705/q.le a £. 202.916/q.le.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzione dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale non è fissata alcuna specifica variazione

In altri termini si tratta di prodotto che non può che ritornare facilmente sul mercato aggravando quindi una situazione produttiva difficile e che ha dovuto far ricorso alla garanzia rappresentata dall'intervento.

I prezzi di vendita sono in questo caso quelli già indicati per la vendita all'esportazione e nel corso del 1982 tali vendite hanno riguardato quantitativi pressochè irrisoni.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'AMIA in relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari. Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle

vendite disposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state considerate ricevibili da parte dell'A.I.M.A. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che non si concilia con le strutture operative di cui dispone l'A.I.M.A.

Non poche difficoltà si incontrano poi nella tenuta della contabilità relativa alle giacenze di magazzino ai fini della determinazione dei quantitativi di prodotto vendibili, e ciò in quanto le registrazioni stesse sono state effettuate sino ad oggi manualmente.

Nel corso del 1983 sarà possibile l'allacciamento al Centro elaborazioni dati dell'A.I.M.A. e ciò consentirà una maggiore snellezza operativa con un ridottissimo margine di errore.

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre n. 3.100 domande di acquisto nel corso del 1982.

Per ciascuna domanda si è proceduto nell'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo sull'esecuzione della vendita per il successivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi usciti nell'anno 1982 distintamente per ciascun tipo di vendita e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite per la trasformazione industriale	tonn.	8.452,95	47,2 %
- vendite per esportazione	tonn.	4.199,210	23,4 %
- vendite senza alcun vincolo	tonn.	18,222	0,1 %
- vendite a favore di enti sociali	tonn.	5.248,597	29,3 %
totale	tonn.	17.928,983	100,0 %

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato:

controvalore inventariale quantità giacenti all'1.1.82	£.	35.702.283.127
controvalore quantità acquistate nel 1982	£.	294.139.425.339
controvalore quantità vendute nel 1982	£.	38.970.185.937
controvalore inventariale quantità giacenti al 31.12.82	£.	151.251.518.239

Per il costo dei servizi relativi alle operazioni svolte si riportano di seguito i principali elementi:

spese entrata merce in magazzino	£.	5.410.070.107
spese conservazione	£.	6.562.646.588
spese di uscita	£.	274.495.738
interessi di finanziamento	£.	5.947.959.678
totale		<u><u>18.195.182.111</u></u>

Per il settore delle carni come si vede il bilancio a carico delle casse comunitarie della sezione garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria a svendere la carne stoccata.

In sintesi il deficit può essere illustrato con gli elementi appresso illustrati:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controvalore giacenze 1.1.82	£. 35.702.283.127
controvalore acquisti	£. 294.139.425.339
spese entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£. 18.191.182.111
<u>TOTALE o DEBITO FEOGA</u>	<u>£. 348.032.890.577</u>
controvalore quantità vendute	£. 38.970.185.937
controvalore inventariale 31/12/82	£. 161.261.618.239
<u>TOTALE CREDITO FEOGA</u>	<u>£. 200.231.804.175</u>
<u>PERDITA</u>	<u>£. 148.201.086.401</u>

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici della A.I.M.A. provvedono da un lato alla rendicontazione mensile delle operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA e dall'altro alla verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità di criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto che dà luogo a pagamenti per anticipazioni sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Per quanto attiene infine la particolare forma di intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino che suino si riferisce di seguito sull'attività svolta. Più esattamente si tratta degli ammassi privati di carne suina o bovina effettuati da privati operatori, singoli o associati e con i quali l'A.I.M.A. stipula appositi contratti per la concessione di aiuti fissati forfaitariamente in anticipo secondo il tipo di carne ammassata e secondo la durata del contratto stesso.



In particolare nel settore degli ammassi privati di carni, nell'anno 1982 si è provveduto al completamento delle liquidazioni per precedenti interventi ed inoltre sono stati conclusi nuovi contratti per l'ammasso di carni suine fresche e di quarti posteriori di bovini adulti in attuazione, rispettivamente, dei Regolamenti C.E.E. n. 717/82 e n. 2826/82.

Il dettaglio di tali ammassi è riportato nei prospetti allegati da cui si possono desumere gli elementi operativi essenziali e stimare una spesa globale per la corresponsione, a fine contratto, dei relativi aiuti forfettari di circa £. 7.500.000.000 per le carni suine e di £. 6.300.000.000 per le carni bovine.

Per quanto riguarda il movimento finanziario che il settore degli ammassi privati di carne, si rileva che l'AIMA ha corrisposto durante tale anno aiuti alle ditte ammassatrici per complessive £. 11.526.079.875, di cui £. 2.615.311.595 a completamento delle liquidazioni per ammassi di carni suine effettuati in precedenza, £. 4.433.241.410 per aiuti all'ammasso di carne bovina disposto nell'anno precedente con Regolamento C.E.E. n. 3092/81 e £. 4.477.526.870 per la liquidazione degli aiuti relativi a n. 215 contratti di ammasso di carni suine fresche, disposto con il sopracitato Regolamento C.E.E. n. 717/82, scaduti entro lo stesso anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTO CARNE · BOVINA ANNO 1982

	Acquisti nel mese TONN.	Uscite per vendite TONN.	Giacenze fine mese TONN.
giacenze al 31.12.1981	14.066	-	-
Gennaio 1982	1.022	3.179	11.909
Febbraio 1982	504	685	11.728
Marzo 1982	-	2.404	9.324
Aprile 1982	-	4.146	5.178
Maggio 1982	663	2.862	2.979
Giugno 1982	4.883	837	7.025
Luglio 1982	11.735	406	18.354
Agosto 1982	11.702	370	29.686
Settembre 1982	12.111	448	41.349
Ottobre 1982	9.764	141	50.972
Novembre 1982	5.988	970	55.990
Dicembre 1982	2.508	1.481	55.017

campagna 1982/83

T O T A L E 74.946 17.929

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMPAGNA 1982/83 - RIPARTIZIONE DELLA CARNE ACQUISTATA PER CENTRO DI INTERVENTO E RELATIVE PERCENTUALI

ACM	11.788 - 2,0%
BORGHETTO	10.747 - 1,8%
COMACAR	7.540 - 1,3%
CARIPIO (NO)	14.103 - 2,4%
TOSETTO	17.024 - 2,9%
CARIPIO (CR)	13.826 - 2,3%
TAVAZZANO (MI)	30.136 - 5,1%
CENTRALFRIGOR	49.779 - 8,3%
BECA	30.217 - 5,1%
GROSOLI	33.506 - 5,6%
FRIGOSCANDIA	7.704 - 1,2%
FREDDINDUSTRIA	15.439 - 2,6%
ICED	10.696 - 1,8%
RONZONI E FEREGO	11.048 - 1,9%
CCM	7.669 - 1,3%
MAG.GEN. VERONA	10.584 - 1,8%
FUNO	25.154 - 4,3%
GENERALFRIGO	21.772 - 3,7%
PEGOGNAGA	8.553 - 1,5%
SHELLINO	37.515 - 6,3%
INALCA	41.110 - 6,9%
EUROFRIGO	18.830 - 3,2%
PAC	5.950 - 1,0%
ILCA	13.833 - 2,3%
EUROFRIGO (TE)	27.048 - 4,6%
CARIPIO (FV)	30.619 - 5,2%
COMAVE	13.995 - 2,4%
SCI	8.823 - 1,5%
LA MAMIANESE	23.655 - 3,9%
SICPA	27.190 - 4,5%
COFROZCO	5.644 - 0,9%
ZOCO	2.043 - 0,4%

593.540

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FRESPELTO N. 1CONTRATTI DI AMMASSO PRIVATO DI CARNI SUINE FRESCHE  
A NORMA DEL REGOLAMENTO CEE N. 717/82

PRODOTTO	DURATA AMMASSO	CONTRATTI N.	QUANTITA' AMMASSATA
	MESI		TONN.
1) CARCASSE E MEZZENE	4	=	=
	5	=	=
	6	8	1.423,549
	<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>1.423,549</u>
2) Prosciutti in osso	4	98	7.528,570
	5	3	257,399
	6	8	294.470
	<u>TOTALE</u>	<u>109</u>	<u>8.080,939</u>
3) SPALLE IN OSSO	4	61	3.321,507
	5	6	210,511
	6	9	215.374
	<u>TOTALE</u>	<u>76</u>	<u>3.747,392</u>
4) LOMBATE CON OSSO	4	24	1.936,735
	5	2	182,813
	6	10	439,774
	<u>TOTALE</u>	<u>36</u>	<u>2.559,322</u>
5) PANCETTE	4	43	2.628,294
	5	12	472,699
	6	13	562.436
	<u>TOTALE</u>	<u>68</u>	<u>3.663,429</u>
6) MIDDLES	4	5	239,973
	5	=	=
	6	=	=
	<u>TOTALE</u>	<u>5</u>	<u>239,973</u>
7) PROSCIUTTI, SPALLE E LOMBA TE DISOSSATI	4	47	1.810,089
	5	14	360,765
	6	18	775,523
	<u>TOTALE</u>	<u>79</u>	<u>2.946,382</u>
	<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>381</u>	<u>22.660,991</u>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 2

CONTRATTI DI AMMASSO PRIVATO DI CARNI BOVINE A NORMA  
DEL REGOLAMENTO CEE N. 2026/82

PRODOTTO	DURATA AMMASSO MESSI	CONTRATTI CONGIUNTI N.	QUANTITA' TONN.
1) Quarti posteriori taglio "PISTOLA"	5	53	6.824
	6	20	1.160
2) Quarti posteriori taglio "DIRITTO"	5	7	235
	6	4	160
		<b>84</b>	<b>8.379</b>

**2) PREMIO NASCITA VITELLI**

Con Regolamento C.E.E. n. 464/75 del 27.2.1975 e n. 848/75 dell'1.4.1975, integrati dal D.M. 17.4.1975, è stato istituito a partire dalla campagna 1975/76 il regime di aiuto alla nascita dei vitelli a favore dei produttori di bovini, prorogato per le successive campagne dalla seguente normativa comunitaria, integrata con disposizioni applicative nazionali:

Campagna 76/77: Reg. CEE n. 620/76 del 19.3.76 e n. 743/76 del 31.3.76 - D.M. 13.4.76 e D.P.A. 24.4.76;

Campagna 77/78: Reg. CEE n. 871/77 del 26.4.77 e n. 927/77 del 22.5.78 - D.M. 31.5.77 e D.P.A. 8.6.77;

Campagna 78/79: Reg. CEE n. 997/78 del 12.5.78 e n. 1047/78 del 22.5.78 - D.M. 25.5.78 e D.P.A. n. 8477 del 30.5.78;

Campagna 79/80: Reg. CEE n. 1276/79 del 25.6.79 e n. 1354/79 del 29.6.79 - D.M. 28.7.79 e D.P.A. 28.7.79;

Campagna 80/81: Reg. CEE n. 1667/80 del 27.6.80 e n. 1886/80 del 15.7.80 - D.M. 2.8.80 e D.P.A. 11.8.80;

Campagna 81/82: Reg. CEE n. 1120/81 del 28.4.81 e n. 1270/81 del 13.5.81 - D.M. 6.6.81 e D.P.A. 18.6.81;

Campagna 82/83: Reg. CEE n. 1201/82 del 18.5.82 e n. 1243/82 del 19.5.82 - D.M. 23.5.82 e D.P.A. 17.7.82.

Il citato aiuto è stato istituito per il perseguimento delle seguenti finalità: integrare il reddito dei produttori dedicati all'allevamento di bovini; incrementare il patrimonio bovino; favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Il beneficio è corrisposto all'allevatore sulla base di domanda di premio subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita ad una determinata età. L'identificazione del vitello avviene mediante il recepimento di qualsivoglia contrassegno ufficiale di rice

noscimento già esistente per il medesimo, o, qualora ne risulti privo, con la marcatura con contrassegno metallico auricolare.

Per la campagna 1975/76 il premio era stato previsto suddiviso in due versamenti: uno da corrispondere subordinatamente alla verifica della nascita del vitello vivo, il secondo alla verifica del compimento da parte del vitello del 12° mese di vita.

A partire dalla campagna 1976/77, l'erogazione del premio è stata subordinata all'accertamento della permanenza in vita al 6° mese del vitello identificato.

Sulla base delle disposizioni nazionali emanate per ogni singola campagna, gli accertamenti tecnici in azienda nonché il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corrispondenza del premio, è affidato alle regioni, e, nel loro ambito, avvalendosi l'A.I.M.A. della legge n. 144 del 31.3.1971, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri uffici regionali.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuata secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.1973 n. 532 modificato dal D.P.R. 24.12.1974 n. 727. Al pagamento del premio provvede l'A.I.M.A. sulla base degli elenchi di pratiche liquidate e trasmesse dalle regioni, a mezzo assegno circolare a favore degli aventi titolo, emesso dalla B.N.I. incaricata del servizio sulla base di apposita convenzione.

Gli uffici regionali sono peraltro tenuti, a norma dello art. 3 del citato D.P.R. n. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli Organi Regionali di Controllo, gli atti relativi al servizio svolto.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'importo unitario del premio, fissato per ogni singola campagna del relativo regolamento comunitario, è calcolato a partire dalla campagna 1975/77 applicando il tasso di conversione in lire italiane, valido il giorno in cui il vitello compie il sesto mese. Nella seguente tabella si riporta la misura del premio applicato per le singole campagne:

Campagna 75/76	56 U.C.	£. 23.996 £. 23.996
Campagna 76/77	28 U.C.	£. 26.964 £. 28.840
Campagna 77/78	35 U.C.	£. 36.050 £. 38.360 £. 40.390
Campagna 78/79	35 U.C.	£. 45.390 £. 42.525 £. 44.380
Campagna 79/80	42,948 ECU	£. 45.045 £. 45.556 £. 47.973 £. 49.724
Campagna 80/81	42,948 ECU	£. 49.724 £. 52.697
Campagna 81/82	32 ECU	£. 39.254 £. 40.256 £. 41.248
Campagna 82/83	32 ECU	£. 41.248

Nel corso dell'anno 1982, sono stati eseguiti i pagamenti, indicati nella tabella che segue, in ordine all'attuazione dei Regolamenti C.E.E. n. 871/77 - n. 997/78 - n. 1276/79 - n. 1667/80 e n. 1120/81, per un ammontare complessivo di lire 98.138.182.205 corrispondente a n. 2.029.009 premi compresi in circa 1.600 elenchi di liquidazione, pervenuti all'ANIA da parte degli uffici regionali incaricati del servizio:



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.	Reg. CEE	Camp.	£.	N. Vit.	Incameramenti £.	N. Vit.
1443	464/75	75/76	==	==	10.653.670	444
1453	620/76	76/77			==	5
1463	871/77	77/78	9.472.470	241	1.245.990	32
1473	997/78	78/79	574.162.530	16.034	==	==
1483	1276/79	79/80	11.755.184.730	241.770	859.056	19
1493	1567/80	80/81	55.150.770.995	1.256.183	1.099.354	20
5402	1120/81	81/82	20.537.591.360	514.781	==	==
			<u>98.138.182.205</u>	<u>2.029.009</u>	<u>13.912.911</u>	<u>-520</u>

Spese disposte £. 98.124.259.294  
Vitelli n. 2028.489

Per una valutazione solamente economica, si evidenzia nella tabella allegata, come la suddetta spesa di L. i r e 98.138.182.205 è risultata ripartita tra le regioni e provincie autonome.

A partire dall'anno 1975 fino a tutto l'anno 1982, in ordine all'attuazione dei regolamenti sottoindicati, sono stati effettuati pagamenti per i seguenti importi complessivi:

REG. CEE	Camp.	Domande ammesse la liquidazione n. vitelli	Vitelli per i li il premio è stato pagato	L I R E
464/75	75/76*	4.420.142	4.420.142	106.065.750.019
620/76	76/77	1.987.900	1.987.893	55.625.782.745
871/77	77/78	2.080.000	2.057.393	79.287.383.440
997/78	78/79	2.200.000 (stima)	2.146.116	90.507.703.480
1276/79	79/80	2.300.000 (Stima)	2.237.043	107.831.759.980
1567/80	80/81	2.300.000 (stima)	1.890.354	95.992.734.405
1120/81	81/82	2.300.000 (stima)	514.781	20.537.591.360
		<u>17.588.042</u>	<u>15.253.722</u>	<u>556.849.720.429</u>

\* Per detta campagna erano previsti 2 versamenti del premio: alla nascita e al 12° mese - a partire dalla campagna 75/77 il versamento è unico, al sesto mese.

Prendendo come riferimento il numero di capi per i quali è stato acquisito il diritto all'erogazione del premio, si ri-

leva che le prime tre campagne possono considerarsi concluse, l'attività svolta nell'82 è stata limitata alla predisposizione di provvedimenti di pagamento di pratiche residue, liquidate con ritardo dagli uffici regionali perchè di difficile perfezionamento.

Dai dati stessi si rileva che sono in fase di ultimazione anche le operazioni di pagamento dell'aiuto per le campagne 78/79, 79/80 e 80/81, mentre sono in pieno svolgimento le operazioni di liquidazione e pagamento dell'aiuto per la campagna 81/82.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento dell'aiuto per le campagne trascorse è da ascrivere al ritardo nella definizione delle relative pratiche da parte di talune regioni.

Per quanto concerne infatti gli adempimenti di competenza dell'A.I.M.A., si evidenzia che vengono espletati, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi delle pratiche definite trasmessi dalle regioni.

Per quanto concerne infine la campagna 82/83, iniziata il 20.5.1982, per la quale si presume saranno presentate domande, come per le precedenti, per circa 2 milioni di vitelli, le operazioni di liquidazione e pagamento avranno principio nel 1983.

Ciò è determinato essenzialmente dal fatto che il momento generatore dell'aiuto per l'allevatore, è rappresentato dal compimento del sesto mese del vitello e, pertanto, i previsti controlli tecnici in azienda in ordine a tale evento, hanno avuto inizio non prima del 20 novembre 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FR E N D O N A S C I T A V J T E L L I

Distribuzione regionale della spesa erogata nell'anno 1982

REGIONI	CAMPAGNA 77/78		CAMPAGNA 78/79		CAMPAGNA 79/80		CAMPAGNA 80/81		CAMPAGNA 81/82	
	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.	VITELLI N.	£.
FIEMONTE	==	===	289	12.556.845	75.149	3.669.277.527	151.437	7.733.816.772	==	===
VALLE D'AOSTA	==	===	==	===	13.561	674.307.164	==	===	==	===
LOMBARDIA	==	===	==	===	2	99.840	361.431	1R.846.144.304	142.138	5.688.727.648
TRENTINO	==	===	==	===	==	===	46.414	2.419.273.181	30.891	1.239.911.424
VENETO	==	===	==	===	==	===	112.747	5.919.742.258	82.287	3.297.878.752
FRIULI V. G.	==	===	1	44.300	16.853	825.149.734	5.303	278.796.497	10.915	436.581.504
LIIGURIA	==	===	==	===	==	===	568	29.899.193	4.413	176.788.672
EMILIA R.	==	===	==	===	==	===	180.463	9.466.527.236	68.092	2.699.714.400
TOSCANA	23	800.600	3	123.395	5.389	278.775.456	22.170	1.135.125.702	5.997	238.532.480
UMBRIA	==	===	==	===	==	===	15.667	825.485.613	27.063	1.079.457.696
MARCHE	==	===	==	===	==	===	31.654	1.649.162.558	28.850	1.129.100.496
LAZIO	==	===	19	019.105	455	21.842.729	77.814	3.956.758.095	36.831	1.470.049.504
ABRUZZO	==	===	==	===	==	===	30.817	1.605.554.633	32.867	1.316.655.872
MOLISE	==	===	==	===	==	===	25.159	1.285.877.182	==	===
CAMPANIA	==	===	8.593	359.579.885	23.194	1.203.560.204	45.036	2.291.263.390	==	===
PUGLIA	==	===	==	===	==	===	49.695	2.563.090.152	12.359	490.858.454
BASILICATA	==	===	==	===	==	===	7.510	393.696.564	19.141	758.355.280
CALABRIA	==	===	==	===	904	42.900.402	52.604	2.726.814.463	12.926	514.870.168
SICILIA	218	0.591.870	505	22.295.280	52.564	2.490.083.880	==	===	==	===
SARDEGNA	==	===	6.624	278.743.850	53.699	2.550.188.180	39.656	2.034.342.202	==	===
T O T A L I	241	9.472.470	16.034	574.162.650	241.770	11.756.184.730	1.256.183.65	160.770.995	514.781	20.537.591.350

### 3) PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

A partire dalla campagna 1980/81, con regolamento CEE n. 1357/80 del 5.6.1980 del Consiglio e Reg. C.E.E. n. 1885/80 del 15.7.1980 della Commissione, integrati dal D.M. 2.8.1980 e successive modifiche, è stato istituito a favore dei produttori zootecnici, un regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici.

Detto regime di aiuto è stato prorogato per le successive campagne dalle seguenti norme comunitarie, integrate con disposizioni applicative nazionali:

Campagna 81/82 - Reg. C.E.E. n. 1417/81 del 19.5.81 e Reg. C.E.E. n. 1581/81 del 12 giugno 81 e successive modifiche - D.M. 20.10.82;

Campagna 82/83 - Reg. C.E.E. n. 1198/82 del 18.5.82 e Reg. C.E.E. n. 1244/82 del 19 maggio 82 e successive modifiche - D.M. 20.10.82.

Con la legge n. 423 dell'1.8.81 art. 5, è stata data attuazione all'art. 3 par. 2 del Regolamento C.E.E. n. 1357/80 riguardante la concessione del premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Gli scopi della concessione del premio, sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di incentivare la produzione di carne di qualità, nonché di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che, siano imprenditori agricoli a titoli principale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva C.E.E. 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze ad orientamento verso la produzione di carne, il cui latte viene destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi, e, di detenere, per almeno sei mesi, un numero di vacche almento pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sulla base della legge 31.3.1971, n. 144, sono stati affidati alle regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del già citato Regolamento C.E.E. n. 1885/80, restando di competenza dell'A.I.M.A. il pagamento dello aiuto.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuato secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.1973 n. 532 modificato dal D.P.R. 24.12.1974. Il pagamento è disposto direttamente dall'A.I.M.A., sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli uffici regionali ed enti incaricati del servizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario e spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un istituto di credito di diritto pubblica, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Gli organismi regionali sono peraltro tenuti, a norma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli organi di controllo, gli atti relativi al servizio svolto.

L'importo unitario del premio, sia per la campagna 80/81 che per la campagna 81/82, è stato fissato in 40 ECU, di cui

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20 ECU finanziati dal FEAOG e 20 ECU a carico dei fondi nazionali, pari a £. 46.310 per la prima campagna e a £. 49.080 per la seconda campagna.

Le spese erogate al 31 dicembre 1982, riferite al solo elemento FEAOG del premio\*, ammontano complessivamente a lire 18.063.049.295, corrispondenti a n. 738.653 vacche nutrici, come indicato nella tabella che segue, a favore di circa 197 mila beneficiari.

Cap.	Reg.CEE	Camp.	£.	Vacche N.	Incameramenti £.	Vacche n.
5403	1357/80	80/81	1.061.540.975	45.845	32.576.720	1.406
5404	1417/81	81/82	17.001.508.320	692.808	28.147.380	1.147
			<u>18.063.049.295</u>	<u>738.653</u>	<u>60.724.100</u>	<u>2.553</u>

\* £. 23.155 camp. 80/81  
 £. 24.540 camp. 81/82  
 Spese disposte £. 18.002.325.195  
 Vacche nutrici n. 736.100

Nella tabella allegata si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le regioni.

L'erogazione dell'aiuto relativamente alle campagne 80/81 e 81/82 è stata completata nei termini fissati dalle norme comunitarie.

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo, sono stati effettuati, come previsto dalla disciplina comunitaria, ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi, e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende, tendenti ad accertare il possesso da parte degli allevatori richiedenti della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, il rispetto degli impegni assunti, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'allevamento.

Nei confronti degli allevatori che in sede di controllo sono risultati privi del suddetto requisito o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono state avviate le procedure di recupero dei premi già versati.

Nell'anno 1982 sono stati recuperati n.2.533 premi indebitamente percepiti, per un ammontare di £.60.724.100 riguardanti sia la campagna 1980/81 sia la campagna 1981/82; trattasi peraltro di dato provvisorio.

I controlli con sopralluogo in azienda espletati dagli organi regionali, hanno riguardato, sul territorio nazionale, mediamente il 46% dei produttori che hanno presentato domanda di premio, e, gli accertamenti preliminari sulle domande, svolti nella fase istruttoria, hanno determinato l'esclusione della concessione dell'aiuto di circa 2.000 produttori, relativamente a circa 20.000 capi.

Con Regolamento C.E.E. del Consiglio del 16.5.1982, modificativo del Regolamento C.E.E. n.1357/80, e con Regolamento C.E.E. n. 1244/82 del 19.5.82, sono state stabilite le norme e le modalità generali della concessione dell'aiuto, per la campagna 1982/83, integrate dalle disposizioni nazionali di applicazione, emanate con D.M.23.6.82, integrato con D.M. 30 dicembre 1982.

L'importo unitario dell'aiuto è stato fissato in 40 ECU di cui 15 ECU pari a £.19.335 a carico del FEOGA, e, 25 ECU pari a £. 32.225 a carico del bilancio nazionale.

Relativamente alla citata campagna, che ha avuto inizio il 15 giugno 1982, per la quale risultano presentate agli organi regionali dai produttori, domande di premio per n.700 mila capi circa, nel corso dell'anno 1982, non è stato effettuato alcun pagamento.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distribuzione regionale della spesa erogata nell'anno 1982  
 PRELIEVO VACCHE NUTRICI

R E G I O N I	C A M P A G N A 80/81		C A M P A G N A 81/82	
	VACCHE N.	L. f.	VACCHE N.	L. f.
PIEMONTE	10	231.550	93.974	2.306.121.960
VALLE D'AOSTA	==	===	==	===
LOMBARDIA	==	===	12.740	312.639.600
TRENTINO A.A.	==	===	==	===
VENETO	==	===	1.219	29.914.260
FRIULI V.G.	==	===	504	12.360.160
LIGURIA	==	===	2.731	67.018.740
EMILIA ROMAGNA	==	===	30.692	753.181.680
TOSCANA	199	4.607.845	32.536	790.433.440
UMBRIA	==	===	35.162	862.875.480
MARCHE	==	===	67.119	1.647.100.260
LAZIO	24	555.720	40.513	990.189.020
ABRUZZO	2.115	48.972.825	35.347	891.955.380
MOLISE	==	===	3.498	85.840.920
CAMPANIA	==	===	16.546	406.030.840
PUGLIA	==	===	10.925	268.099.500
BASILICATA	==	===	16.224	398.136.960
CALABRIA	6.443	149.187.665	56.675	1.390.804.500
SICILIA	37.034	857.985.370	150.202	3.685.957.080
SARDEGNA	==	===	85.201	2.090.832.540
T O T A L I	45.845	1.061.540.975	692.808	17.001.508.320



#### 4) PREMIO SUPPLEMENTARE PER IL MANTENIMENTO DI VACCHE NUTRICI

Il Regolamento C.E.E. n. 1357/80, istitutivo per la campagna 1980/81, a favore dei produttori di bovini, del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, all'art. 3 par. 2 ha demandato agli stati membri la facoltà di integrare con fondi nazionali, il premio finanziato dal FEOGA sez. garanzia.

Per le successive campagne 1981/82 e 1982/83, i Regolamenti C.E.E. n. 1417/81 e n. 1198/82 hanno confermato la facoltà di concedere nell'ambito nazionale il premio supplementare.

In attuazione del citato disposto, riconosciuta la validità dell'iniziativa ai fini dell'incoraggiamento alla produzione zootecnica, la legge 1.8.1981 n. 423, riguardante specifici interventi a favore dell'agricoltura, in particolare l'art. 6, ha autorizzato l'A.I.M.A. a pagare il premio supplementare, con con fondi gravanti sul bilancio nazionale.

Con i decreti ministeriali in data 29.9.81, 23.3.82 e 30.12.82, relativi all'applicazione delle norme comunitarie e nazionali, rispettivamente per le campagne 80/81, 81/82 e 82/83, è stato stabilito di concedere il beneficio a tutti i produttori ai quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio a carico del FEOGA, nella misura massima prevista per ciascuna campagna, dal relativo Regolamento comunitario.

Ai sensi delle citate norme nazionali, l'A.I.M.A. provvede, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 2-12.1974 n. 727, al pagamento del premio supplementare direttamente sulla base degli elenchi di liquidazione del premio comunitario, tenuto conto di eventuali variazioni segnalate dagli uffici regionali riguardanti operazioni di recupero di premi già versati ai produttori risultati inadempienti, a seguito degli accertamenti eseguiti in applicazione della normativa comunitaria.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto si evidenzia che, tenuto conto che il premio nazionale supplementare è da considerarsi come una integrazione finanziaria di quello comunitario, il produttore nei cui confronti è stata promossa azione di recupero del premio comunitario, viene escluso dalla erogazione dell'aiuto nazionale.

Le spese erogate al 31 dicembre 1982, ammontano complessivamente a £. 18.545.491.575, corrispondenti a n. 794.195 vacche nutrici, come riportato nella tabella che segue, a favore di circa 280.000 beneficiari.

Cap.	Campagna	Importo unitario	Vacche n.	£.
4067	1980/81	23.335	609.425	14.111.235.875
4068	1981/82	24.540	184.770	4.534.255.800
			<u>794.195</u>	<u>18.545.491.575</u>

Nella tabella allegata si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le regioni. Il servizio di erogazione relativo alla campagna 1980/81 è stato ultimato. Nel corso dell'anno 1982, relativamente alla campagna 1981/82, l'erogazione del premio nazionale non è stata completata in quanto preliminarmente si è provveduto all'esame e alla definizione delle pratiche di recupero dell'aiuto comunitario, sulla base delle accennate variazioni comunicate dagli uffici regionali.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distribuzione regionale pagamenti nel 1982 del premio supplementare nazionale

R E G I O N I	C A M P A G N A 1 9 8 0 / 8 1		C A M P A G N A 1 9 8 1 / 8 2	
	VACCHE N.	£.	VACCHE N.	£.
PUGNIE	74.886	1.733.985.330	==	==
VALLE D'AOSTA	==	==	==	==
LOMBARDIA	3.609	83.566.395	1.685	41.349.900
TRAPIANO A.A.	==	==	==	==
VEREPO	1.411	32.671.705	==	==
FRUJL VER.G.	158	3.658.490	==	==
LIGURIA	1.502	34.778.810	==	==
EMILIA ROMAGNA	30.923	716.022.065	4.837	118.699.980
TOSCANA	30.903	715.558.965	==	==
UMBRIA	31.436	727.900.580	==	==
MARCHE	68.340	1.582.412.700	==	==
LAZIO	40.240	931.757.200	8.871	217.694.340
ABRUZZO	37.266	862.894.230	==	==
MOLISE	2.267	52.492.385	==	==
CAMPANIA	8.814	204.088.170	2.944	72.245.750
PUGLIA	8.608	199.318.240	58	1.423.320
BASILICATA	8.877	205.546.935	4.084	100.221.350
CALABRIA	51.365	1.189.356.575	12.086	296.590.440
SICILIA	135.602	3.139.864.310	150.202	3.685.957.080
SARDEGNA	73.218	1.695.362.790	3	73.620
T O T A L I	509.425	14.111.235.875	184.770	4.534.255.800

SETTORE VITIVINICOLO

Nel settore vitivinicolo la disciplina comunitaria, di cui al Regolamento C.E.E. n. 337/79 del 3.2.1979 costituisce il provvedimento normativa fondamentale, è molto complessa per la varietà di interventi che l'ampiezza della disciplina può comportare.

La legge 14 agosto 1982, n. 610 affida all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti comunitari in detto settore.

Nel corso del 1982 gli interventi di mercato nel settore vitivinicolo sono stati:

- la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola; mosti d'uva e mosti d'uva concentrati;
- la concessione di aiuti per il ricollocamento dei vini da tavola;
- la concessione di aiuto ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione;
- la concessione di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi di uva;
- la gestione dell'alcool offerto in vendita all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce).

1) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA, MOSTI D'UVA E MOSTI D'UVA CONCENTRATI. (artt.7, 8, 9 e 12 bis del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Tali aiuti sono corrisposti ai produttori di vino da tavola che abbiano concluso con l'A.I.M.A. appositi contratti di magazzinaggio ("a breve termine", ossia per un periodo di tre mesi o "a lungo termine" ossia per un periodo di nove me

si), con i quali essi si obbligano a tener immagazzinato e a non immettere sul mercato per il periodo di tempo indicato nel contratto medesimo determinate quantità di vino da tavola.

A partire dalla campagna 1976/77 la concessione di aiuti al magazzinaggio privato è stata estesa anche ai produttori di mosti di uve e di mosti di uve concentrati.

Inoltre un aiuto complementare è riservato ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine che, alla scadenza di tali contratti, concludono per lo stesso vino da tavola un contratto di magazzinaggio per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Gli aiuti in questione vengono corrisposti ai beneficiari per giorno e per ettolitro.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. durante il 1982 per il pagamento di tali aiuti si riferisce sia ad operazioni di intervento disposti negli anni precedenti, sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1982 e gli importi erogati, distinti in campagne vitivinicole, sono riportati nell'allegata tavola n. 1.

2) AIUTI AL RICOLLOCAMENTO DI VINI DA TAVOLA OGGETTO DI CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO. (art. 10 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Trattasi di misura eccezionale concessa quale concorso nelle spese di trasferimento in altre località ("ricollocamento") di quantità di vino da tavola che, formando oggetto di contratti di magazzinaggio privato, non possono essere commercializzate e rischiano di pregiudicare a fine campagna il collocamento dei vini del nuovo raccolto.

Tale aiuto viene corrisposto ai beneficiari per ettolitro di vino ricollocato.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole, sono riportati nella tabella n. 2.

3) AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE.  
(art. 14 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Tali aiuti sono previsti a favore dei singoli produttori coltivatori, delle cantine sociali e degli enti associativi che abbiano utilizzato mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per aumentare i titoli alcolometrici volumici dei vini da tavola e dei vini D.O.C.

Per poter beneficiare dell'aiuto la resa dei vini da tavola di vini D.O.C. deve essere mediamente inferiore a 30 ettolitri l'ettaro.

Inoltre l'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda della zona di provenienza dei mosti concentrati (CII o CIII).

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, degli ettolitri di prodotto base e di mosto concentrato utilizzato, nonché della gradazione potenziale media e dei gradi complessivi di quest'ultimo, sono riportati nella tabella n. 3.

4) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E MOSTI DI UVA CONCENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA. (art. 14 bis del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

Questa provvidenza, concessa per la prima volta nella campagna 1980/81, è prevista in funzione dell'utilizzazione

da parte dei produttori di succo d'uva, di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succo d'uva concentrato nella fabbricazione di succo d'uva fino al 31 agosto.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uve, mosto di uva, mosto di uva concentrato) ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento ovvero esportato in paese extra comunitario.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1982, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione per ciascuna campagna, della quantità e degli importi unitari relativi alla materia prima trasformata, sono riportati nella tavola n. 4.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INGOZZINAGGIO PRIVATO

TAVOLA N. 1

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1982									
	C O M P O S I T E									
	1917-78	1918-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981	INFERNO FISCALE ANNO 1981
1) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA		68.333.320	10.953.239.475	63.506.376.805	277.963.050	561.763.910				
2) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO. RISERVEATI AI TITOLARI DI CONTRATTI A LUNGO TERMINE			5.982.630							
3) AIUTI AL INGOZZINAGGIO PRIVATO AI HOSTI DI UVE, DI HOSTI DI UVE CONCEN-TRATI E DI HOSTI DI UVE CONCEN-TRI RETTIFICATI	4.539.005		1.527.818.985	47.000	2.550.195.425					



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 2

RICOLLOCCAMENTO

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1962				RISERVA FISCALE ANNO 1961	RISERVA FISCALE ANNO 1960	RISERVA FISCALE ANNO 1959
	1977-78	1976-77	1974-75	1970-71			
1) AIUTO ECCEZIONALE PER IL RICOLLOCCAMENTO DEI VINI DA TAVOLA	4.099.060	219.948.515	3.527.599.945	1.523.062.450			

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI INTERVENTO	CONFERMA	RISORSE						RISORSE FISCALI ANNO 1981
		PRODOTTI BASE IRI	POSTO CONCERNENTE IRI	GRADUONE POTENZIALE MERCI	GRANDE COMMERCIO	IMPOSTE	IMPOSTE	
1) AIUTI AI COSTI CONCERNENTI I CENTRI RETTIFICATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE	1977-78	42.000,00	544,37	42,66	1.134,91	20.125,005	1,000	
	1978-79	91.553,50	1.517,61	42,60	195.000,94	23.010,730	21.200	
	1980-81	408.210,10	30.955,29	42,00	1.667.286,68	25.500.229,930		

TAVOLA N. 3

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TIPO DI INTERVENTO	CATEGORIA	UVA				SUCCHI D'UVA				IMPORTI ANNO 1988		RISERVE FISCALI ANNO 1988
		Q. B.	IMPORTO UNITARIO	RISTO DI UVA	RISTO DI UVA CONCENTRATO	RISTO DI UVA	RISTO DI UVA CONCENTRATO	RISTO DI UVA	RISTO DI UVA CONCENTRATO	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO	
1) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E TRATTI NELLA FARRICCIONE DI SUCCHI D'UVA	1900-B1	391.912,41	5.557,39	150.016,56	6.946,74	7,00	26.313,59	3.320.508,700	3.100			
	1901-B2	210.749,52	5.889,60	161.317,38	7.362,00	1,25, 3,7	25.767,00	2.631.141,535				

5) DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (art. 39 del Regolamento C.E.E. n. 337/79)

La Comunità Europea, in applicazione dell'art. 39 del regolamento C.E.E. n. 337/79 modificato da ultimo dal Regolamento C.E.E. n. 2144/82 del 27.7.1982 concernente l'obbligo per i produttori di vino di provvedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ed alla consegna all'organismo di intervento dell'alcole prodotto, emana annualmente per campagna vitivinicola le relative disposizioni di attuazione.

Ad integrazione delle disposizioni comunitarie, ogni anno vengono emanate norme nazionali di applicazione che prevedono, per l'A.I.M.A., la disciplina delle modalità di gestione per l'acquisto e la vendita dell'alcole da "prestazioni viniche obbligatorie".

Le operazioni di acquisto e di vendita dell'alcole sono inoltre regolate dalle condizioni che vengono stabilite, per ogni campagna vinicola, dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A.

La gestione di questo alcole è a rischio dello stato, nel senso che competono allo stato stesso i risultati attivi o passivi, salvo il concorso del FEOGA nelle spese, quando è concesso dalla regolamentazione comunitaria.

Nel corso del 1982 l'A.I.M.A. ha effettuato operazioni di gestione relative all'alcole conferito dalle distillerie nelle seguenti campagne vitivinicole:

a) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1974/75

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può supera-

re l'importo di £. 8.330 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1349/75 del 26 maggio 1975).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 40.941,53 di alcole buon gusto ed Hn. 389,07 di alcole grezzo.

Nello stesso anno, per tali quantitativi, sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per lire 261.042.415 al netto dell'I.V.A.

b) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1975/76

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 10.324 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1891/75 del 22.7.1975).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 44.578,16 di alcole buon gusto, Hn. 3.589,84 di alcole grezzo ed Hn. 152,61 di alcole di scarto.

Nello stesso anno sono stati venduti a trattativa privata Hn. 233,05 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 11.796.150 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 290.637.015 al netto dell'I.V.A.

c) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1976/77

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 13.842 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1932/76 del 20.7.1976).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 25.605,13 di alcole buon gusto ed Hn. 945,93 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata Hn. 446,98 di alcole di scarto per un importo complessivo di lire 13.085.680 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 67.059.845 al netto della I.V.A.

e) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1978/79

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92 gradi e non può superare l'importo di £. 34.620 per ettanidro (Regolamento CEE n. 1863/78 del 25.7.1978).

Durante l'anno 1982 per l'alcole di tale campagna la A.I.M.A. non ha sostenuto alcuna spesa né realizzato alcuna entrata.

f) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1979/80

Per le prestazioni viniche di tale campagna, non è previsto il concorso del FEOGA negli oneri di gestione (Regolamento C.E.E. n. 1708/79 del 24.7.1979).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 130.469 lo ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1708/79 del 24.7/1979) e rivenduto al prezzo di £. 134.600 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 65.750 l'ettanidro per l'alcole di scarto (delibera 17 ottobre 1979).

Durante l'anno 1982 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati Hn. 88.568,00 di alcole buon gusto ed Hn. 2.250,83 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata ettanidri 2.962,21 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 101.337.315 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 552.117.535 al netto dell'I.V.A.

g) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1980/81

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare lo importo di £. 27.787 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1994/80 del 27.7.1980).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 151.670 l'ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 1994/80 del 27.7.1980) e rivenduto al prezzo di £. 129.100 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 42.150 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 29.10.1980).

Durante l'anno 1982 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 14.902,57 di cui ettanidri 14.025,71 di alcole buon gusto ed ettanidri 876,86 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Per Km. 5.740,26 di cui Km. 5.412,40 di alcole buon gusto ed Km. 548,98 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di £. 1.389.641.490 al netto dell'I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 1.547.700.775 al netto dell'I.V.A.

Nello stesso anno, sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati complessivamente Km. 173.216,37 di cui et-

etanidri 176.448,28 di alcole buon gusto ed Hn. 3.398,09 di alcole di scarto per i quali sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 485.727.905 al netto dell'I.V.A.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata etanidri 7.042,73 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 176.657.135 al netto dell'I.V.A.

#### h) CAMPAGNA VITIVINICOLA 1981/82

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 45.339 per ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 2007/81 del 13.7.1981).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 171.780 l'ettanidro (Regolamento C.E.E. n. 2007/81 del 13.7.1981) e rivenduto al prezzo di £. 131.850 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 40.700 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 21.10.1981).

Durante l'anno 1982 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi Hn. 257.470,55 di cui Hn. 243.121,67 di alcole buon gusto ed Hn. 14.348,88 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Per Hn. 64.855,02 di cui Hn. 61.311,72 di alcole buon gusto ed Hn. 3.543,30 di alcole di scarto che sono stati contestualmente rivenduti alle distillerie produttrici, l'A.I.M.A. ha pagato la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita per l'importo di £. 2.912.625.550 al netto della I.V.A.



Per Hn. 192.615,53 di cui Hn. 181.809,95 di alcole buon gusto ed Hn. 10.805,58 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di £. 33.087.495.685 al netto della I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 36.000.121.235 al netto dell'I.V.A.

#### 5) DISTILLAZIONI COMUNITARIE DEI VINI

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure di intervento.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure di intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11); la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Gli interventi distillatori di cui trattasi hanno come scopo precipuo di:

- a) garantire un prezzo minimo ai produttori che cedono il vino per la distillazione;
- b) ristabilire l'equilibrio del mercato vitivinicolo mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

A tal fine, quando si verificano le condizioni previste dal citato Regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Comunità appositi regolamenti, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto per grado e per ettolitro di vino distillato.

L'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda che dalla distillazione si ottengano prodotti con gradazione alcolica pari o superiore a 85° oppure pari o inferiore a 85°.

La liquidazione degli aiuti agli aventi diritto viene effettuata sulla base dei contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti organi regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di applicazione.

A seguito di opportune modifiche introdotte nel sistema procedurale di erogazione degli aiuti da parte dell'organismo d'intervento, i pagamenti relativi alle distillazioni disposte nel 1982 sono stati effettuati nel rispetto dei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

E' pertanto auspicabile che tale sistema, adottato per

la prima volta con il Regolamento (CEE) n. 701/82 del 25.3.82, venga introdotto nel regolamento che stabilisce le regole generali di distillazione ed applicato per tutte le misure di intervento.

L'attività svolta dall'AI.M.A. nel 1982 per il pagamento degli aiuti comunitari in questione si riferisce sia ad operazioni di intervento disposte negli anni precedenti sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1982.

La spesa complessiva sostenuta dall'Azienda ammonta a lire 351.340.955.445 così ripartita per singola misura di intervento:

- £. 21.691.391.755 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2325/80 del 4.9.1980;
- £. 2.468.911.815 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2110/81 del 22.7.1981;
- £. 113.476.212.860 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2964/81 del 15.10.1981;
- £. 69.791.374.405 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg. (CEE) n. 1144/81 del 24.4.1981;
- £. 359.333.260 per aiuti alla distillazione preventiva disposta con Reg. (CEE) n. 2843/81 del 30.9.1981;
- £. 69.684.780 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2456/82 dell'8.9.1982;
- £. 29.473.796.470 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2290/82 del 19.3.1982;
- £. 101.955.788.270 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg. (CEE) n. 701/82 del 25.3.1982;
- £. 11.483.038.495 per aiuti alla distillazione preventiva disposta con Reg. (CEE) n. 2499/82 del 15.9.1982;
- £. 571.423.335 per aiuti a distillazioni varie.

Delle misure di intervento sopra elencate, alcune prevedono, in alternativa alla concessione dell'aiuto, la possibilità

del conferimento all'A.I.M.A. dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini ai prezzi stabiliti dai regolamenti comunitari.

In quest'ultimo caso viene riconosciuta una partecipazione FEOGA alle spese sostenute dall'organismo di intervento per l'acquisto dell'alcole allo stesso conferito.

In applicazione di tali interventi sono state pagate dall'A.I.M.A. le seguenti somme:

- £. 49.350.153.815 per l'acquisto di alcole ai sensi del Reg. (CEE) n. 701/82 del 25.3.1982;
- £. 11.088.009.365 per l'acquisto di alcole ai sensi del Reg. (CEE) n. 2110/81 del 22.7.1981.

Delle predette spese la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta complessivamente a £. 36.327.303.570.

#### 7) ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE

Come accennato in precedenza, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorché, a causa di raccolti eccezionalmente abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di alcole che non hanno la possibilità di sbocco.

Tuttavia, non esistendo una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire qualche volta con provvedimenti nazionali al fine di evitare che, si verificano gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n. 124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola.

Le spese sostenute dall'Azienda nel 1982 per l'acquisto di prodotti della distillazione a norma della citata legge n. 338/80 ammontano complessivamente a £.163.135.211.890.

Nello stesso anno è stata riscossa dall'A.I.M.A., per vendite di alcole, la somma complessiva di £.2.484.977.240.

Al 31 dicembre 1982, le giacenze contabili dei prodotti della distillazione di vini, acquistati dall'Azienda in applicazione sia di regolamenti comunitari che di disposizioni nazionali, risultavano ripartite come segue:

-alcole buon gusto:	966.067
- alcole greggio :	882.153
-alcole di scarto :	9.500
-acquavite di vino:	968.000

2.825.720

Per il deposito e la conservazione di tali prodotti sono stati pagati dall'A.I.M.A. nel 1982 compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £.11.920.978.850.

SETTORI LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - FORAGGI ESSICATTI ECC.1) LINO E CANAPA

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 1308/70 del 29.6.1970.

La disciplina generale di concessione dell'aiuto è stata stabilita con Regolamento C.E.E. n. 1564/70 (e successive modifiche) ed è integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali.

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1981/82 è stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al D.M.16.4.1981.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie rivestita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1982 è stata erogata, per la campagna 1981/82, la somma complessiva di lire 136.408.720, per ettari 677.

Per quanto riguarda in particolare la canapa è da rilevarsi che nel corso del 1982 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA - per l'importo di £. 4.725.645.

## 2) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite della Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1982 sono state prese in considerazione, per l'erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'A.I.M.A. riguardanti la campagna 1981/82 ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 364.615.320 per n. 3496 telaini posti in allevamento.

## 3 ) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Regolamento CEE n. 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle

colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1982 si è provveduto sia al pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1980/81 per un ammontare di £. 222.153.765 e per q.li 14.093,53, e sia al pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1981/82 per le quali è stato erogato un aiuto di £. 107.751.505 per quintali 7.391,20 di sementi foraggere.

#### 4) FORAGGI ESSICCATI

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati; anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Regolamento C.E.E. n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato è caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio nella Comunità.

L'aiuto è erogato dai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base della misura unitaria stabilita da regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1982, l'A.I.M.A. ha erogato per la campagna di commercializzazione 1981/82 la somma di £.2.598.700.950 per tonn.95.051,064



di medica disidratata e per tonn. 22.101,853 di medica essiccata al sole, mentre per la successiva campagna di commercializzazione 1982/83 ha erogato la somma di lire £.5.049.454.685 per tonn.94.191,325 per i foraggi di erba medica e per tonn.16.719,574 per i foraggi da fieno.

#### 5) FAVE, FAVETTE E PISELLI

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette e piselli, la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Regolamento C.E.E. n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e di recente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati all'alimentazione non solo zootecnica ma anche umana.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorire lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

L'aiuto è concesso alle imprese che utilizzano i piselli, le fave e le favette, e, comunque, per far beneficiare gli agricoltori del regime di aiuti la concessione dell'aiuto stesso è subordinata alla garanzia che gli agricoltori ottengano almeno un prezzo minimo.

L'aiuto è concesso dietro presentazione di domanda da inoltrarsi all'A.I.M.A., tramite gli Ispettorati indicati nei decreti ministeriali, contenenti le norme di applicazione delle disposizioni comunitarie, e, subordinatamente al rilascio da parte dell'A.I.M.A., almeno fino alla campagna 1981/82, alle imprese interessate di un certificato di aiuto che obbliga le stesse ad incorporare per l'alimentazione degli animali il

quantitativo indicato nel certificato entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio del certificato.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1982 l'A.I.M.A. ha erogato per la campagna 1981/82 la somma di £. 4.219.417.730.

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, programmata con il Regolamento C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione di misure e di contenuti normativi nettamente differenziati da quelli inerenti alle discipline di altri settori merceologici.

Dopo un periodo preparatorio (1962 - 1966), dedicato allo studio dello svolgimento dei mercati ed al coordinamento delle discipline nazionali dei singoli stati membri della Comunità Economica Europea, si è passati ad un periodo transitorio (1967 - 1970) di prima sperimentazione di norme positive ispirate ai principi informatori dell'organizzazione comune, in parte realizzatrici di una effettiva disciplina comune con il Regolamento C.E.E. n. 158/66 del 25 ottobre 1966 recante norme comuni di qualità nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, e in parte ancora basate sulle valutazioni e sui provvedimenti adottati dai singoli stati membri in materia di prezzi e di interventi per i mercati della rispettiva sfera territoriale, come fu stabilito con il Regolamento C.E.E. n. 159/66 del 25.10.1966.

La disciplina unitaria comune, anche in materia di prezzi e di interventi, fu realizzata alla fine del periodo transitorio con il regolamento C.E.E. n. 2515/59 del 9 dicembre 1969 e successivamente perfezionata con il Regolamento C.E.E. n. 1035/72 del 18 maggio 1972 e successive modifiche, che peraltro lasciò sussistere alcune misure speciali adottate nel frattempo per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi (Regolamento C.E.E. n. 2511/69 del

9.12.1969) per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (Regolamento C.E.E. n. 2601/69 del 18.12.1969), ed altre ne pose in essere quali quelle per incentivare la produzione di succhi ottenuti dalla lavorazione industriale dei limoni (Regolamento C.E.E. n. 1035/77 del 17 maggio 1977) e per aiutare le industrie a fabbricare prodotti derivati da ortofrutticoli (Regolamento CEE n.1152/78 del 30 maggio 1978).

Nel quadro dei citati regolamento comunitari, le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia; si concretano nelle seguenti provvidenze:

- controllo dell'osservanza nelle commercializzazioni dei prodotti delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazione di crisi grave di mercato (art. 19 del Regolamento CEE n. 1035/72)
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori (art.21 del Regolamento C.E.E. n. 1035/72);
- corresponsione alle organizzazioni dei produttori della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita (art.18 del Regolamento C.E.E. n. 1035/72);
- corresponsione agli operatori di compensazioni finanziarie concesse per gli agrumi esportati in altri stati dell'aerea comunitaria (art. 3 del Regolamento C.E.E. n. 2511/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per le arance trasformate (art.3 del Regolamento C.E.E. n. 2601/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per la produzione di succo ottenuto dalla lavorazione di limoni (art. 2 del Regolamento C.E.E. n. 1035/77);
- corresponsione di aiuti alle industrie per la lavorazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (art.2 del Regolamento C.E.E. n. 1152/78).

Nel corso dell'anno 1982 l'attività dell'A.I.M.A. è stata impegnata soltanto in alcune di tali provvidenze.

1) CONTROLLO DELL'OSSERVANZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE NORME COMUNI DI QUALITÀ

Il controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità consiste nella verifica, nelle varie fasi del commercio, della presentazione in vendita dei prodotti secondo le categorie e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per numerosi prodotti ortofrutticoli.

Di tale controllo in Italia, con decreto legge 17 marzo 1967 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata l'A.I.M.A., che peraltro non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

2) INTERVENTO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI PER SITUAZIONI DI CRISI GRAVE DI MERCATO

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitatamente ai seguenti prodotti: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche, albicocche e melanzane.

Durante il periodo transitorio 1967-70, l'attuazione di tale intervento, ai sensi del decreto legge 17 marzo 1967 numero 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 267 e integrato con le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 24.12.1969 n. 1053, era disposta con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le foreste subordinatamente alla dichiarazione, con lo stesso decreto, dello stato di crisi grave.

Successivamente la disciplina comunitaria sull'organizza

zione comune dei mercati dei prodotti ortofrutticoli ha riservato alle decisioni degli organi comunitari la dichiarazione di stato di crisi grave e la conseguente attuazione degli interventi nel mercato, mentre è rimasto fermo nel tempo il compito dell'A.I.M.A. di provvedere all'esecuzione di tali interventi per effetto del D.P.R. 27.2.1969 con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento previsti dai regolamenti comunitari nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ortofrutticoli nel corso dell'anno 1982 è stato tale da non far registrare, per nessun dei prodotti suddetti, condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione, per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi gravi di mercato da richiedere l'intervento dell'A.I.M.A.

### 3) DESTINAZIONE DEI PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata ai prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave (cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche, albicocche e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni di prodotto

ri interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per bestiame;
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti dalla trasformazione;
- distribuzione gratuita agli alunni delle scuole;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed infine, con apposito Regolamento C.E.E. n. 2448/77 dell'8 novembre 1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime tre destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., cui pertanto le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1982 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni dei produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, mele di pesche e di arance, come meglio sopra specificato, con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni dei produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessioni per fini non alimentari.

Inoltre, nello stesso anno solare, le organizzazioni dei produttori hanno ritirato dal mercato prodotti relativi alle

campagne di commercializzazione 1980/81 e 1981/82, avviando gli stessi alle altre destinazioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 1035/72 del 18.5.1972.

E' da evidenziare altresì che con Regolamento C.E.E. n. 1595/79 del 26.7.1979 gli stati membri sono stati autorizzati ad effettuare ritiri preventivi di mele e pere al prezzo risultante dalla media aritmetica dei premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (campagna 1981/82).

Tali ritiri hanno dato luogo al pagamento da parte delle organizzazioni dei produttori ai propri soci, di indennità per i quantitativi ritirati e per maggiorazione relativa a prodotti di II categoria di qualità avviati a beneficenza, presentati in imballaggio "nuovo del tipo a perdere" e per i quali l'imballaggio stesso non è stato recuperato.

Le altre destinazioni - ad eccezione dei quantitativi resi inadatti a qualsiasi uso d'ordine dalle competenti autorità sanitarie - hanno permesso alle organizzazioni dei produttori di ottenere dei ricavi, che detratti dalle indennità di cui sopra, hanno formato oggetto di contributi di compensazione erogati da parte dell'A.I.M.A.

Quanto sopra illustrato è riportato quantitativamente, per singoli prodotti nel prospetto che segue:



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTO	QUANTITATIVI RITIRATI (100 Kg.)	COMPENSAZIONI FINANZIARIE CORRISPOSTE AL LORDO DI RITENUTE £.
<u>OPERAZIONI DEL 1980</u>		
-Camp. commerc. 80/81		
PERE	11.717,14	180.701.205
MELE	3.296,50	45.176.670
PESCHE	24.419,37	705.533.350
POMODORI	74.310,15	846.978.235
CAVOLFIORI	33.905,97	291.954.785
UVA	5.300,05	94.414.120
<u>OPERAZIONI DEL 1981</u>		
-Camp. commerc. 80/81		
PERE	1.151,29	17.673.920
MELE	1.486,95	25.322.250
CAVOLFIORI	28.546,85	246.004.085
ARANCE	184.025,20	3.026.212.135
MANDARINI	139.498,38	3.146.036.400
LIMONI	51.389,87	1.791.654.820
-Camp. commerc. 81/82		
PERE	677.693,11	8.433.543.815
MELE	245.630,71	2.510.297.920
PESCHE	1.520.703,89	43.545.355.975
POMODORI	241.209,75	2.613.025.245
CAVOLFIORI	1.578,55	6.740.860
MANDARINI	55.064,04	1.519.382.180
<u>OPERAZIONI REALIZZATE NEL 1982</u>		
-Camp. commerc. 81/82		
PERE	30.125,35	362.872.275
MELE	2.653,66	27.036.170
CAVOLFIORI	21.742,44	264.585.570
ARANCE	720.637,58	17.472.000.625
MANDARINI	710.824,08	19.613.768.850
LIMONI	702.532,81	17.675.169.530
-Camp. commerc. 82/83		
PERE	123.289,04	1.661.196.490
MELE	32.519,88	365.783.595
PESCHE	1.272.191,32	38.973.581.050
POMODORI	24.197,84	303.271.565
LIMONI	380.919,28	10.722.877.660
ALBICOCHE	2.133,89	68.967.525
MELANZANE	233,34	3.000.365

---

---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

## RITIRI PREVENTIVI

OPERAZIONI REALIZZATE NEL 1982-Camp. commerc. 82/83

MILE 25.000 314.897.930

---

TOTALE 7.350.228,28 176.819.509.880

---

4) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPENSAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA

Il contributo di compensazione finanziaria spetta alle organizzazioni dei produttori per le quantità di prodotti, indicati nel precedente paragrafo 3, ritirate dalla vendita.

L'ammontare del contributo è diversificato per specie, categorie di qualità di prodotto, calibri e tipi di condizionamento, in relazione ai prezzi di base e di acquisto stabiliti con il regolamento della Comunità Economica Europea.

L'operatività delle predette organizzazioni dei produttori è stata regolamentata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con apposito decreto ministeriale dell'8 agosto 1980 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1980 e successive integrazioni e modifiche.

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo - composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per il Commercio estero, una della locale Prefettura ed un sottufficiale della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere e verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi - effettuata direttamente dalle organizzazioni o su indicazione dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti all'industria di distillazione o a quella di trasformazione in succhi, concentrati o liofilizzati a scopo di distribuzione gratuita - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali ricavi.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante l'anno 1982 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria hanno riguardato sia quantità ritirate nell'anno 1980 relative alle campagne 1980/81 sia nell'anno 1981 relative alle campagne 1980/81 e 1981/82 che nell'anno 1982 concernenti le campagne 1981/82 e 1982/83.

Tali importi e corrispondenti quantitativi, vengono riepilogati nel prospetto che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRODOTTI	QUANTITÀ - VI RETIRATI (100 KG.)	BENEFICIENZA (100 KG.)	PINI NON ALBERTARI (100 KG.)	ALIMENTAZIONE ANIMALE (100 KG.)	DESTILLAZIONE E CEE SFR. (100 KG.)	RECI TRADATTI A QUALITÀ SI USO D'ORD. DEL. AUT. SANT. (100 KG.)
<b>PERAZIONI DEL 1980</b>						
<b>Camp. Commerc. 80/81</b>						
MELE	11.717,14	415,96	338,63	2.073,93	8.888,62	
MELE	3.296,50	100			3.196,50	
MELE	24.419,37	4.505,37	1.814,36	517,69	17.581,95	
MODORI	74.310,15	2.749,48	68.781,47	2.779,20		
SAVOLFIORI	33.905,97	50,86	2.468,35	31.386,76		
VA	5.300,05	5.300,05				
<b>OPERAZIONI DEL 1981</b>						
<b>Camp. Commerc. 80/81</b>						
MELE	1.151,29	200,-			951,29	
MELE	1.486,95	150,-			1.336,95	
SAVOLFIORI	28.516,85	42,78	2.076,03	26.398,04		
GRANCI	184.516,85	16.617,48	5.962,42	161.445,30		
LANDARINI	139.498,38	20.910,81	105.223,63	13.363,94		
ATTORI	51.389,87	2.132,68	11.845,37	37.411,82		
<b>Camp. Commerc. 81/82</b>						
MELE	677.693,11	55.096,45	16.061,33	203.240,16	403.295,17	
MELE	245.930,71	19.256,37	11.332,81	36.987,98	178.353,55	
MELE	1.520.703,89	90.938,09	974.010,84	10.036,65	445.718,31	
MODORI	241.209,75	19.779,20	207.802,20	13.628,35		
SAVOLFIORI	1.578,55	31,73		1.546,82		
LANDARINI	55.064,04	8.254,10	41.534,81	5.275,13		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>OPERAZIONI DEL 1982</u>						
-Camp. Commerc. 81/82						
PERE	30.125,35	2.449,19	713,97	9.034,59	17.927,60	
MELE	2.663,66				2.663,66	
CAVOIFIORI	21.742,44	520,60	120,30	21.101,54		
ARANCE	720.637,58	65.073,57	23.348,66	632.215,35		
MANDARINI	710.824,08	106.552,53	536.174,60	68.096,95		
LIMONI	702.532,81	29.130,80	161.073,24	324.799,09		106.629,68
-Camp. Commerc. 82/83						
PERE	123.289,04	10.023,40	2.921,95	36.974,38	73.369,31	
MELE	32.519,88	2.546,31	1.495,91	4.890,99	23.586,67	
PESCHE	1.272.191,32	76.077,04	814.838,54	8.396,46	372.879,28	
TOMODORI	24.197,84	1.984,22	20.846,44	1.367,18		
LIMONI	380.919,28	15.808,15	87.801,89	176.098,98		101.210,26
ALDUCOCHE	2.153,89	1.500,60		653,29		
MELANZANE	233,34	180,40	52,94			
<u>RITIRI PREVENTIVI</u>						
<u>OPERAZIONI DEL 1982</u>						
-Camp. Commerc. 82/83						
MELE	25.000,-			9.767,70	15.232,30	
TOTALE	7.350.228,28	558.378,22	3.099.540,69	1.839.488,27	1.564.991,16	287.839,94

5) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE ARANCE ED I MANDARINI  
ESPORTATI NEGLI ALTRI PAESI DELLA C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con Regolamenti C.E.E. n. 2511/69 e n. 193/70 è stata concessa una compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati in altri stati membri. La concessione era subordinata, fra l'altro, alla notifica dell'A.I.M.A., prima della relativa esecuzione, dei contratti di fornitura conclusi con importatori di altri stati membri e, successivamente, alla presentazione all'A.I.M.A. stessa di documentazione attestante che l'esportazione era stata effettuata per quantità e qualità di prodotto debitamente controllate nel luogo di spedizione e con una cadenza nelle spedizioni non inferiore a quella stabilita nei citati regolamenti per quantità e periodi di tempo.

Il controllo della qualità e quantità di prodotto esportato è effettuato per l'A.I.M.A., nel luogo di spedizione, dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE).

Le domande di compensazione presentate dagli interessati e contenenti tutti gli elementi richiesti dalle norme comunitarie devono risultare corredate, a dimostrazione delle operazioni effettuate, dai certificati di controllo rilasciati dal predetto Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero e dai modelli di transito doganale rilasciati dai competenti uffici di frontiera.

E' da precisare altresì che, a decorrere dalla campagna di esportazione 1975/76, con la modifica del Regolamento numero 2511/69 C.E.E., avvenuta con il Regolamento n. 2481/75 del 29 settembre 1975 del Consiglio e con la conseguente abrogazione del Regolamento n. 193/70 C.E.E. con il Regolamento

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunitario n.2498/75 del 30.9.1975 della Commissione, il premio di penetrazione è stato esteso alle clementine ed ai limoni sempre per le categorie di qualità "extra" e "prima".

Nel corso dell'anno 1982 si è proceduto alla definizione di pratiche residue afferenti ad esportazioni effettuate durante la campagna 1980/81, di pratiche relative ad esportazioni effettuate nel 1981/82, con la liquidazione ed il pagamento dell'importo della compensazione spettante per le quantità ammesse al beneficio.

Per le residue domande di contributo relative alla campagna 1980/81 è stato erogato l'importo complessivo di lire 811.739.820 afferente l'esportazione di circa 200.000 quintali di agrumi mentre per le pratiche della campagna 1981/82 è stato erogato l'importo di £. 17.238.760.855 per quintali 1.334.836,68 di agrumi, come appresso riportato:

VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO COMPENSAZIONE £.
Operazioni effettuate nel 1981 Camp. 1980/81		
Moro		
Tarocco		
Ovāle	591.053,31	9.304.603.537
Belladonna		
Navel		
Valencia		
Sanguinello	121.549,01	1.642.038.394
Biondo	2.906,81	25.858.255
Mandarini	76.187,23	1.029.233.860
Clementine	648,93	5.119.804
Limoni	542.491,39	5.231.906.313
TOTALE GENERALE	1.334.836,68	17.238.760.855



Il settore agrumario, sebbene soggetto per sua natura a variazioni produttive annuali, risulta normalmente eccedentario rispetto al fabbisogno nazionale, consentendo la possibilità di destinare larghe quote di produzione al collocamento sui mercati esteri, sia comunitari che dei paesi terzi.

Purtroppo è da evidenziare che l'agricoltura italiana sta attraversando un periodo di profonda crisi. Infatti il nostro paese, da sempre uno dei principali produttori ed esportatori di agrumi, subisce annualmente sui mercati esteri e comunitari l'avanzare di paesi concorrenti e che impongono sui vari mercati merci più competitive in termini di qualità e di organizzazione commerciale.

Infatti, anche se ad un primo sommario esame può sembrare che il volume dell'esportazione non abbia subito sostanziali diminuzioni nel corso degli anni, non può sottoacersi la circostanza che i fabbisogni della Comunità, in generale, siano aumentati percentualmente, e che tuttavia, la nostra esportazione sia andata sempre più degradando.

Siamo arrivati a livelli di cui bisogna, oltre che prenderne atto, anche preoccuparsi, dal 65 al 79, i nostri agrumi, infatti, sono passati dall'11,3% al 6,5% delle importazioni comunitarie, per i limoni, addirittura dal 61% al 23%.

A tale flessione ha influito una carenza strutturale ed organizzativa delle ditte esportatrici, troppo numerose ed in massima parte di piccole e medie dimensione, se non a conduzione individuale con conseguente polverizzazione dell'offerta ed alti costi di produzione.

Se a ciò si aggiunge che i gusti dei consumatori esteri, allo stato attuale, rivolgono le loro preferenze alle

arance di pregio a polpa bionda, si ha un quadro completo della situazione. Oggi la presenza delle arance pigmentate italiane è significativa solo in Svizzera, Austria e Svezia, mentre è ancora modesta nella Germania Federale, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia e Norvegia è praticamente nulla in Inghilterra, variabile in Francia dove si alterna la concorrenza del Marocco, Algeria, Tunisia e Spagna; pressochè stazionaria nell'Est Europa.

6) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DI TALUNE VARIETA' DI ARANCE

Ai sensi dei Regolamenti C.E.E. n. 2501/59 e n. 208/70; la concessione riguarda la quantità di arance acquistate dalle industrie di trasformazione in esecuzione di contratti di acquisto conclusi con produttori di agrumi comunitari ad un determinato prezzo ed effettivamente trasformati in prodotti industriali (succhi, essenze e simili), per la quantità eccedente una quota base di lavorazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie sono state diramate con circolare n. 73 del 16 febbraio 1970 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Con D.M. 14 febbraio 1972 venne stabilito che i controlli relativi alle quantità e alle categorie di qualità delle arance oggetto dei contratti di trasformazione fossero eseguiti dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, con rilascio alle ditte interessate di apposite certificazioni.

Il Ministero dell'Industria e Commercio venne invece incaricato, con la citata circolare, della determinazione della "quota base" da attribuire ad ogni azienda interessata, una quota base rappresentante la media aritmetica delle quantità di arance fresche trasformate da ciascuna impresa nelle tre campagne precedenti la campagna 1969/70 e costituente la parte di prodotto non ammissibile a compensazione, avuto riguardo al prodotto complessivamente sottoposto a trasformazione dalla stessa impresa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I controlli di cui all'art. 8 del Regolamento C.E.E. n. 208/70 sulla contabilità di magazzino dalle ditte trasformatrici sono affidati agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio di ubicazione degli impianti di trasformazione.

E' da evidenziare, altresì, che, sia il Regolamento numero 2601/69, sia il Regolamento n. 208/70 sono stati rispettivamente modificati dai Regolamenti C.E.E. n. 2483/75 del Consiglio del 29 settembre 1975 e n. 2972/75 della Commissione del 12 novembre 1975.

Tali modifiche hanno sostanzialmente interessato l'abolizione della quota base di lavorazione cui le ditte trasformatrici dovevano, fino al 1975, ottemperare, per fruire della prevista compensazione finanziaria.

Nel corso dell'anno 1982 sono state definite n. 118 pratiche di altrettante industrie, afferenti ad operazioni della campagna 1981/82, con la liquidazione ed erogazione della somma complessiva di L. 76.496.988.245 per quintali 5.839.860,42 di arance ammesse al beneficio stesso, suddivisi per varietà come segue:

CLASSE	VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO DELLA SPESA (Moneta Nazionale)
Operazioni effettuate nel 1981 Camp. 1980/81			
1a	biondo	548.251,73	5.556.231.775
2a	biondo	489.815,81	3.556.051.400
3a	biondo	155.097,72	755.920.590
3a	noro	4.349.265,49	62.525.515.411
3a	sanguine		
	1c	295.956,98	3.849.353.319
3a	sanguine		
	1c	429,55	4.384.648
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.839.860,42</b>	<b>76.496.988.245</b>

Tali ditte hanno ottenuto, dalla lavorazione dei quintali 5.839.860,42 di arance, i seguenti quantitativi:

- succo naturale di arancia	q.li	1.719.577,94
- olio essenziale	o.li	8.999,39
- polpe d'arancia	q.li	826,03
- scorze fresche	q.li	171.310,29
- succo concentrato	q.li	74.085,50
- scorze essiccate	q.li	92,00
- scorze solforate	q.li	4.577,02
- confetture	q.li	466,90
- fruttaviva	q.li	259,37

7) COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LA PRODUZIONE DI SUCCHI DI LIMONE

Con Regolamenti C.E.E. n. 1035/77 del 17 maggio 1977 del Consiglio e n. 1045/77 della Commissione dell'8 maggio 1977, la Comunità Economica Europea ha concesso alle industrie di trasformazione un aiuto per la lavorazione di limoni ai fini di incentivare e favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di detto agrume.

Tale premio, previsto sotto forma di compensazione finanziaria è, concesso per l'85% delle quantità complessive di limoni acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione purchè il trasformatore abbia effettivamente trasformato la totalità dei limoni acquistati.

Peraltro, con decreto ministeriale 6 luglio 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16.7.1977, il pagamento del premio suddetto è demandato all'A.I.M.A. su domande presentate dalle ditte interessate e corredate da idonea documentazione previ controlli quali-quantitativi ed amministrativo-contabili espletati dall'ICE per conto della Azienda stessa su prodotto conferito alle industrie in base

ai contratti di compravendita sopradetti, stipulati tra produttori ed industrie di trasformazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie e nazionali sono state diramate con circolare n. 157 del 7 luglio 1977 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante la campagna di trasformazione 1981/82 furono presentati contratti di trasformazione di limoni da n. 118 ditte, e risultano complessivamente lavorati in esecuzione dei sopracitati contratti quintali 4.119.274,42 di limoni a fronte dei quali, nel 1982 furono erogati importi di compensazione finanziarie per una somma totale di l i r e 38.418.130.660.

Parimenti, nello stesso 1982, si definirono 22 domande di contributo relative alla successiva campagna 1982/83, pari a q.li 303.431,52 e corrispondenti a complessive l i r e 3.268.030.490 di compensazioni erogate.

Circa la normativa comunitaria esistente per la incentivazione alla trasformazione delle arance e dei limoni, illustrata ai due capi che precedono è da osservare che la stessa ha raggiunto ampiamento lo scopo, quale quello di sottrarre alla commercializzazione qualità di prodotti ormai non più appetibili su mercati nazionali ed esteri (arance dalla varietà "biondo comune" siano esse di prima, seconda e terza qualità) in quanto superate nei gusti da altre varietà pregiate a polpa bionda e con assoluta assenza di semi quali possono essere produzioni israeliane, marocchine, algerine e dell'intero bacino mediterraneo, oltre le produzioni americane, anche queste presenti sui mercati europei. Nè deve meravigliare l'incremento via via sempre crescente delle quantità trasformate dalla campagna 1976/79 a quella attuale: in quanto, a far data da tale periodo, furono ammesse ad es-

sere trasformate le arance pigmentate (moro, tarocco e sanguinello) appartenenti alla 3a categoria di qualità in quanto non più ritirabili dal mercato dalle Associazioni dei Produttori. Analoghe conclusioni si debbono trarre per quanto riguarda la trasformazione dei limoni, attuata dal 1977 al 1982.

Purtroppo, il ricorrere indiscriminatamente da parte degli operatori a tale beneficio comunitario ha causato le condizioni che si verificassero dei surplus di succhi tali da portare alla pressochè paralisi il mercato interno, con conseguente caduta del prezzo ed inoltre trattandosi, per la maggior parte, di lavorazioni effettuate anche da industrie a livello artigianale, quali quelle di prima spremitura, scarsamente attrezzate dal lato tecnologico e professionale, ha fatto sì che tali prodotti trovassero scarsa collocazione sui mercati esteri, anzi al contrario, i dati statistici confermano l'Italia quale uno tra i Paesi importatori di succhi di agrumi.

Di contro, c'è da osservare che l'utilizzo di crescenti quantitativi da parte dell'industria degli agrumi ha attenuato la pressione dell'offerta sul mercato per il consumo diretto. L'impiego, di arance fresche nell'alimentazione diretta si è infatti mantenuto normalmente tra i 9 e gli 11 milioni di quintali, pur con oscillazioni tra un anno e l'altro, riconducibili essenzialmente all'evoluzione del fenomeno produttivo.

### 3) AIUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Con Regolamento C.E.E. n. 1152/73 del 30 maggio 1973, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un

sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, le pesche sciropate; i succhi di pomodoro e le pere Williams.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E. assai superiori a quelli dei paesi terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti (dal 1° luglio al 30 giugno per pomodori concentrati, pelati e succhi e per pesche sciropate; dal 1° settembre al 31 agosto per le prugne) onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per ogni singolo prodotto da trasformare e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;

- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1981/82 tali prezzi sono stati fissati dai Regg.CEE nn.1963/81 e 1918/81 della Commissione del 10.7.81 e dal Reg.CEE n.2284/81 della Commissione del 7.8.81 ed i relativi importi, espressi in lire italiana, sono stati i seguenti:
- 1) per i concentrati di pomodoro £.11.380,42 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
  - 2) per i pomodori pelati:
    - £.19.028,31 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
    - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
    - £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
    - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
    - £.14.346,08 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
    - £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero partenza piantagione;
  - 3) per succhi di pomodoro £.11.861,40 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con tenore di r.s. da 3,5% a 7%;
  - 4) per succhi di pomodoro £.11.380,42 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con tenore di r.s. da 7% a 12%;
  - 5) per pesche sciroppate £.41.073,82 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
  - 6) per prugne secche ottenute da susine da innesto £.189.105,24 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 65 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
  - 7) per pere Williams £.39.739,15 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 8) per ciliege dolci £.69.520,08 per 100 Kg. netti di ciliege dolci, partenza piantagione;
- 9) per amarene £.100.587,52 per 100 Kg. netti di amarene, partenza piantagione.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stato stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso i Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera alla importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel Commercio Internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg.CEE nn.1963/81 e 1962/81, relativamente alla campagna 1981/82, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £.49.448,10 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballaggio immediato di 4 Kg. o più;
- 2) per i pomodori pelati:
  - £.20.539,98 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
  - £.14.833,51 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
  - £.7.268,33 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- £.14.883,51 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
  - £.7.288,38 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
  - £.192.847,59 per flocchi pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £.7.177,95 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
  - £.11.043,00 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
  - £.16.809,90 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
  - £.19.779,24 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
  - £.22.748,58 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £.25.914,24 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato compreso;
- 5) per le prugne secche £.83.553,70 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibre 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 il 23%;
- 6) per le pere Williams £.25.815,08 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato compreso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £.39.570,75 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le ciliege dolci non snocciolate £.35.513,57 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 8) per le amarene snocciolate £.36.994,05 per 100 Kg. netti di amarene imballaggio immediato compreso;

- per le amarene non snocciolate £.30.705,06 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D.M.12.8.81 ha dettato le norme pratiche che per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'AIMA il compito della corrispondenza dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione; per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in Azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1982 l'AIMA ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

produzione-relativamente alla campagna 1981/82 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e ciliege.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS:

prodotto fresco impiegato	= q.li	499.513,72
quantità prodotta	= q.li	521,304,12
aiuto erogato	= £.	13.458.028.850

PRUGNE ESSICcate:

prodotto fresco impiegato	= q.li	11.485,25
quantità prodotta	= q.li	2.835,35
aiuto erogato	= £.	249.066.110

PESCHE SCIROPpATE:

prodotto fresco impiegato	= q.li	744.854,80
quantità prodotta	= q.li	948.123,38
aiuto erogato	= £.	24.569.896.795

POMODORI:

prodotto fresco impiegato	= q.li	29.146.943,51
---------------------------	--------	---------------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

PELATI VARIETA' "ROMA" E SIMILARI:

q.li 4.743.353,51 per un ammontare di aiuti pari a £.70.597.749.399

PELATI VARIETA' "SAN MARZANO":

q.li 3.993.928,94 per un ammontare di aiuti pari a £.82.035.220.549

PELATI NON INTERI:

q.li 442.057,44 per un ammontare di aiuti pari a £.3.221.882.604

PELATI NON INTERI SURGELATI:

q.li 7.498,94 per un ammontare di aiuti pari a £.54.655.124

PELATI SURGELATI:

q.li 29.617,14 per un ammontare di aiuti pari a  
£.440.805.999

FICCHI DI POMODORO:

q.li 2.855,54 per un ammontare di aiuti pari a  
£.550.684.007

SUCCHI DI POMODORO:

q.li 1.216.750,83 per un ammontare di aiuti pari a  
£.25.096.431.285

CONCENTRATO

q.li 3.593.573,49<sup>(\*)</sup> per un ammontare di aiuti pari a  
£.190.140.423.156

CILIEGE:

prodotto fresco impiegato = q.li 9.549,24  
da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

ciliege dolci denocciolate

q.li 6.468,76 per un ammontare di aiuti pari a  
£.255.973.684.

amarene denocciolate

q.li 6.218,62 per un ammontare di aiuti pari a  
£.230.051.939

Per quanto attiene, infine alla produzione della campagna 1982/83, che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale, l'AIMA è riuscita nel bimestre novembre dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi:

£. 56.237.603.030 per la produzione di derivati da pomodoro;

£. 3.096.746.790 per la produzione di q.li 73.455,25 di ciliege conservate allo sciroppo;

£. 20.605.904.685 per la produzione di q.li 702.052,44 di pesche allo sciroppo.

(\*) Tale quantitativo non tiene conto del grado di residuo secco, pur essendo comprensivo del calcolo del primo imballaggio.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La Sezione Specializzata per il Tabacco istituita con Decreto Legge 30.11.70, n.870, convertito nella legge 27.1.1971 n.3, svolge le funzioni di disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg.727/70 del 21.4.70 e successivi regolamenti applicativi, che si concretano attualmente nelle seguenti misure: l'intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia e del tabacco in colli, l'erogazione di un "premio" agli acquirenti trasformatori del tabacco in foglia ed, infine, la corresponsione di eventuali aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture.

Gli aiuti che hanno interessato l'anno 1982 sono stati: l'"Aiuto Speciale per la riconversione del tabacco Beneventano" e l'"Aiuto Speciale ai tabacchicoltori che hanno subito danni in conseguenza del sisma verificatosi nel novembre del 1980".

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, l'erogazione di premi alle Ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è prevista dal Reg.CEE 727/70 del Consiglio e disciplinata dal Reg.CEE 1276/70 della Commissione.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria " sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoltori e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento) che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, di guisa che sia assicurato ai coltivatori un determinato livello di reddito.

Quindi lo spirito e la finalità della normativa comunitaria sono chiaramente rivolte alla tutela del "reddito" dei coltivatori di tabacco e non delle "imprese trasformatrici" siano esse soltanto agricole od anche commerciali.

La concessione del premio è subordinata alla ricorrenza di tassative condizioni stabilite dal Reg. 1725/70, che soltanto attraverso il controllo diretto operato dai funzionari della Sezione è possibile accertare.

Tra le altre condizioni se ne rammentano alcune, da considerare fondamentali:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito della Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere pagato ai produttori, corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

Le operazioni preordinate dalla Sezione Specializzata per esercitare i controlli necessari al fine dell'erogazione del premio, si articolano nel modo seguente:

- 1^ fase - le Ditte trasformatrici presentano all'Ufficio periferico, entro il 30 giugno dell'anno in corso, la denuncia relativa ai propri centri di trasformazione;
- 2^ fase - Sulla base delle denunce raccolte e dalla dislocazione dei centri di trasformazione, la Sezione Centrale provvede, su proposta degli Uffici Periferici, all'organizzazione dei Centri di controllo assegnando ad ognuno di essi uno o più funzionari, ciascuno dei quali è designato ad operare in un'area di territorio comprendente uno o più magazzini di trasformazione;
- 3^ fase - Il funzionario preposto al Centro di controllo predisporre il ritiro del prodotto ed esercita il controllo

dei tabacchi concentrati nei magazzini di trasformazione, mediante le seguenti specifiche operazioni:

- a) assiste alla pesatura, partita per partita;
- b) controlla e ritira la documentazione che comprova il pagamento al coltivatore del prezzo comunitario di intervento;
- c) registra in un prospetto analitico tutti i dati concernenti il ritiro del prodotto (prospetto di verifica del tabacco sottoposto a controllo);
- d) accerta e distingue, ai fini dell'anticipazione del premio, i quantitativi di tabacco proveniente dalla contrattazione da quelli fuori contratto;
- e) spedisce tutta la documentazione all'Ufficio Periferico da cui dipende lo stesso Centro di controllo;

4<sup>a</sup> fase - L'Ufficio Periferico, sulla scorta dei dati e documenti ricevuti dà incarico ad un altro funzionario di redigere, insieme al Capo Centro e in contraddittorio con la Ditta trasformatrice, un documento di conferma o di rettifica delle tare esposte dalla Ditta per umidità, fuori grado e materiale estraneo (verbale di riscontro delle tare);

5<sup>a</sup> fase - L'Ufficio Periferico, sulla base dei due elaborati (prospetto di verifica del tabacco e verbale di riscontro delle tare), emette il "Certificato Premio" nel quale sono tenuti distinti i quantitativi di tabacco oggetto di contrattazione e ammessi all'anticipazione del premio da quelli fuori contratto per i quali non è prevista tale anticipazione;

6<sup>a</sup> fase - Ai fini dello svincolo del tabacco dal sistema di controllo, la Ditta trasformatrice si rivolge al Centro di Controllo responsabile, il cui capo assiste alla pesatura del prodotto e redige:

- a - un documento di pesatura;
- b - un prospetto di verifica di corrispondenza, intesa a constatare che la differenza tra il tabacco entrato e quello uscito rientri nei limiti del tollerato;



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7<sup>a</sup> fase - L'Ufficio periferico, ricevuta la documentazione di spedizione delle partite, procede al perfezionamento del certificato premio ed invia alla Sezione Centrale tutta la documentazione di controllo, corredata dal "conto di liquidazione" affinché effettuato l'esame, si possa disporre in merito alle domande di premio o di conferimento del prodotto all'ammasso.

Riguardo a queste ultime domande la Sezione provvede anche ad accertare che gli offerenti dei tabacchi all'intervento abbiano corrisposto ai coltivatori prezzi superiori od almeno uguali a quelli di intervento e che il tabacco oggetto dell'offerta non abbia fruito di premio.

Le modalità di erogazione del premio comunitario sul tabacco si caratterizzano nel sistema dell'anticipo dell'80% del premio, con trattenuta a garanzia del restante 20% (D.M.5.5.71) e nel sistema 100% (attualmente il più seguito) con cauzione del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria (D.M.25.5.74) unitamente, beninteso, alla forma di erogazione totale del "premio definitivo" che si applica per i quantitativi di tabacco, usciti dal magazzino di trasformazione, per i quali non sono state richieste anticipazioni di premio.

Nel corso del 1982 sono stati emessi provvedimenti di corresponsione di premi a favore delle Ditte trasformatrici del tabacco in foglia per l'ammontare complessivo di £.317.328.956.302 ripartite per raccolto, come indicato nei seguenti riquadri:

RACCOLTO 1975

VARIETA'	TABACCO NESSO SOTTO CONTROLLO Kg.	(*) ESPORTI EMES
Xanti Yaka	-	389.898.175
Totale	-	389.898.175

RACCOLTO 1976

Bright	-	2.516.625
Xanti Yaka	-	286.367.273
Perustitza	-	35.964.510
Erzegovina	-	87.021.720
Totale	-	452.370.194

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>RACCOLTO 1977</u>		
Bright	5.530	13.211.025
Burley	-	103.432.425
MARYland	-	51.447.765
Kentucky	-	116.371.485
<b>Totale</b>	<b>5.530</b>	<b>285.012.700</b>

RACCOLTO 1978

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO Kg.	ESPORTI EMESSI
Badischer e Havanna	-	44.850.240
Paraguay	-	1.811.277.416
Bright	-	130.522.260
Burley	3.734	384.567.759
Maryland	-	121.278.235
Kentucky	20.992	351.931.472
Beneventano	-	56.588.265
<b>Totale</b>	<b>24.726</b>	<b>2.901.015.647</b>

RACCOLTO 1979

BADISCHER E HAVANNA	2.235	331.073.025
Bright	32.629	464.890.780
Burley	2.841.503	5.650.095.969
Maryland	25.559	225.691.435
Kentucky	308.652	709.252.751
Nostrano	-	26.094.210
Beneventano	6.923	73.626.152
Perustitza	89.407	258.150.300
<b>Totale</b>	<b>3.306.908</b>	<b>7.738.874.622</b>

RACCOLTO 1980

Badischer e Havanna	917.675	2.883.971.115
Paraguay	16.199	35.757.185
Bright	127.986	1.446.690.366
Burley	3.854.653	10.032.310.590
Maryland	118.555	407.115.477
Nostrano	-	4.865.740
Kentucky	452.723	951.006.699
Beneventano	40.119	114.852.306
Xanti Yakà	2.978.556	7.705.650.165
Perustitza	3.349.918	8.110.684.031
Erzegovina	4.544.326	10.603.082.419
Round-Tip	-	164.298.930
<b>Totale</b>	<b>16.400.712</b>	<b>42.460.285.023</b>

RACCOLTO 1981

Havanna	11.545.499	31.206.777.399
Paraguay	3.349.946	6.860.886.850
Bright	16.373.543	38.394.412.513
Burley	47.317.588	78.326.920.839
Maryland	1.884.508	3.467.146.604
Kentucky	7.407.626	11.912.335.370
Nostrano	23.774	64.510.965
Beneventano	204.590	256.965.040
Xanti Yakà	6.812.325	19.057.839.390
Perustitza	7.197.177	18.907.944.031
Erzegovina	7.784.236	17.560.076.229

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roun-Tip	104.753	1.122.575.680
Virgin-D	18.908	53.352.515
Badischer	406.969	1.147.711.940
Totale	110.431.457	228.339.458.035

RACCOLTO 1982

Havanna	177.490	537.372.795
	13.121.337	34.714.159.115
Totale	13.298.827	35.252.041.910

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi è stato erogato alle imprese trasformatrici secondo la ripartizione geografica indicata qui appresso in misura percentuale:

CAMPANIA	25,1% circa
TOSCANA	4,6% "
UMBRIA	27,1% "
LAZIO	7,2% "
ABRUZZO	4,2% "
FUGLIA	21,2% "
VENETO-PIEMONTE	10,6% "

(\*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'E.C.U. nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL  
TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazioni di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dal Reg. CEE 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

Con tale Regolamento sono infatti stabilite le condizioni che devono sussistere e le modalità da seguire per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, l'interesse al conferimento del prodotto all'Organismo di Intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, così come sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura più o meno consistente, tenuto conto dell'andamento del mercato, che è condizionato ovviamente dai livelli quantitativi e qualitativi del tabacco prodotto e dalle misure dei prezzi.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

1) istituzione dei centri di stoccaggio, avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati a cui è affidato, mediante contratto concluso a trattativa privata, il relativo servizio che concerne essenzialmente l'entrata, la giacenza e la buona conservazione e uscita del tabacco dai magazzini medesimi.

2) Istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari della Sezione particolare preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i loro compiti rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso effettivo, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo all'acquisto di T.4.166,382 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £.20.265.938.855.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1982.

VARIETA'	RACCOLTO 1980			
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota pre- mio scoppo rata dal va- lore tabacco.	Importo complessi- sivo di acquisto.
XANTI YAKA'	1.117,977	2.290.026.265	3.183.461.295	5.473.487.560
ERZEGOVINA	298,422	441.459.300	713.457.350	1.154.916.650
PERUSTITZA	354,094	559.126.680	954.038.355	1.513.165.035
BURLEY	69,967	94.883.895	122.087.475	216.971.370
BENEVENTANO	22,174	32.900.900	37.106.420	70.007.320
KENTUCKY	1.238,871	4.277.861.215	2.156.408.690	6.434.269.905
F.HAVANNA	896,563	1.922.324.055	2.853.840.900	4.776.164.955
BADISCHER G.	118,314	250.352.180	376.603.880	626.956.060
<b>TOTALE</b>	<b>4.116,382</b>	<b>9.868.934.490</b>	<b>10.397.004.365</b>	<b>20.265.938.855</b>

La Sezione Specializzata ha acquistato, inoltre nel 1982 una partita di tabacco racc. 1981 - var. Scafati, conferito allo stato sciolto. L'importo corrisposto per i 52.408 kG. di tabacco in foglia acquistati ammonta a Lire £. 698.151.455 nette, più I.V.A. di £. 13.953.240. = Sono state infine pagate due partite di tabacco dei raccolti 76/79, per rispettive £. 1.596.814.775 e £. 387.717.200. più I.V.A..

b) Operazioni di trasformazione del tabacco in foglia.

Riguardo al tabacco in foglia del racc. 1980 - var. Scafati - acquistato nel 1981, la Sezione ha affidato il servizio per la trasformazione e condizionamento in colli, mediante licitazione privata, ad una ditta particolarmente specializzata per la lavorazione di tale varietà di tabacco che per le sue caratteristiche richiede una specifica capacità di lavorazione.

E' per questo motivo che alla gara, aperta a tutte le imprese operanti nell'ambito della comunità, ha partecipato solamente la Ditta alla quale è stato poi aggiudicato il servizio di cui trattasi.

Esaurite le operazioni di trasformazione ed accertata la loro regolarità, la Sezione ha quindi proceduto ad affidare il tabacco in colli ottenuto ad una ditta assuntrice del servizio di stoccaggio.

La spesa sostenuta per l'effettuazione delle operazioni di trasformazione è risultata pari a £. 343.437.680 nette, più I.V.A. di £. 51.515.730.

c) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato sulla G.U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato dalla Sezione.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarario, ecc.

Le ditte interessate che hanno disponibili dei locali idonei all'apprestamento di tale servizio presentano alla Sezione, ai sensi dell'atto disciplinare sopra richiamato, la domanda con relativa offerta, per essere ammessi alla trattativa privata.

Sulla base delle domande pervenute, e previo giudizio di idoneità espresso dalle apposite "Commissioni di collaudo" dei magazzini, la Sezione procede alla trattativa privata ed affida il servizio, tenendo conto della convenienza economico-tecnica per l'Amministrazione, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni o ad altri operatori, realizzando così la presenza dell'organizzazione d'intervento, con le occorrenti attrezzature di magazzino, in tutte le regioni interessate alla commercializzazione del tabacco in colli.

La scelta dei magazzini di stoccaggio viene effettuata in applicazione del Regolamento CEE n. 1462/70, avuto riguardo alle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1982 hanno operato complessivamente n. 45 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato tabacco di raccolti diversi:

Roma	n. 3
Pescara	" 7
Salerno	" 3
Iecce	" 25
Benevento	" 6
Verona	" 1



Si fa rilevare che durante l'anno si è registrato presso i magazzini di cui trattasi la seguente movimentazione di quantitativi di tabacco per effetto del nuovo prodotto acquistato e delle vendite intervenute nel corso dell'anno stesso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE RELATIVA AL TABACCO ACQUISTATO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO

VARIETA'	STIPINA GIACENZE RIPORTATE • ACQUISITI • TABACCO TRASFORMATO				SITUAZIONE AL 31.12.82		
	Tabacco riportato • acquisti Quantità T.	Giacenze riportate • acquisti • tabacchi trasformati Quantità T.	USCITE Quantità T.	CAMBIONI Quantità T.	CALI Quantità T.	GIACENZE DA RIPORTARE Quantità T.	f - h - (c-d-e)
	a	b	c	d	e		
Xanly Yakà	5.650,366	5.650,366	395,637	-	3,903	5.250,006	
ERZEGOVINA	12.255,361	12.255,361	3.040,438	-	50,044	8.304,879	
PERUSTIČA	6.218,037	6.218,037	2.410,675	-	33,801	3.773,561	
BURLEY	1.942,056	1.942,056	767,092	0,110	3,766	1.171,060	
HAYLAND	13,710	13,710	-	0,007	-	13,719	
INCHEVENTANO	7.323,900	7.323,900	5.309,774	0,256	115,609	1.810,261	
KENTUCKY	6.476,635	6.476,635	87,738	0,161	-	6.308,736	
F. JAVANHA	2.451,176	2.451,176	463,800	0,107	-	1.987,269	
UNDISCHER G.	437,879	437,879	302,503	0,016	1,106	134,254	
SURABHA	6,085	6,085	-	-	-	6,085	
SCAFATI (colli)	33,654	66,654 (1)	-	0,002	- (3)	66,652	
SCAFATI (foglia)	90,410	52,408 (2)	-	-	-	52,408	
TOTALE	42.908,337	42.895,135	13.658,457	0,659	204,309	29.027,710	

(1) Tabacco var. Scafati racc. 1979 + racc. 1980 trasformato in colli  
 T. 33,654 (racc. 1979)  
 T. 32,800 (racc. 1980)

(2) Tabacco varietà Scafati racc. 1981 in foglia  
 T. 66,654

(3) Nell'operazione di passaggio del tabacco var. Scafati racc. 1980 da foglia in colli  
 vanno considerato T. 5,202 di calo così costituito; T. 2,661 (calo di giacenza)  
 = 2,541 (calo di trasformazione)  
 T. 5,202

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GIACENZE DI TABACCO AL 31.12.1982 DISTINTE PER RACCOLTI

<u>Raccolto</u> <u>Varietà</u>	<u>Quantità</u> <u>T.</u>	<u>Raccolto</u> <u>Varietà</u>	<u>Quantità</u> <u>T.</u>
1974		1979	
BENEVENTANO	<u>377,923</u>	XANTI YAKA'	2.301,948
1975		ERZEGOVINA	5.009,559
BENEVENTANO	<u>367,841</u>	PERUSTITZA	2.319,045
1976		BURLEY	1.101,121
BENEVENTANO	185,944	MARYLAND	13,711
SUMATRA	6,085	KENTUCKY	2.788,675
	<u>192,029</u>	F.HAVANNA	1.090,706
		BADISCHER G.	15,940
		SCAFATI	33,852
			<u>14.674,667</u>
1977		1980	
BENEVENTANO	<u>286,349</u>	XANTI YAKA'	1.117,977
1978		ERZEGOVINA	298,422
XANTI YAKA'	1.830,881	PERUSTITZA	354,094
ERZEGOVINA	3.056,788	BURLEY	69,967
PERUSTITZA	1.100,422	BENEVENTANO	22,174
KENTUCKY	2.351,190	KENTUCKY	1.238,871
BENEVENTANO	78,030	F.HAVANNA	896,553
	<u>8.427,311</u>	BADISCHER G.	118,314
		SCAFATI	32,800
			<u>4.149,182</u>
		1981 (in foglia)	
		SCAFATI	<u>52,408</u>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1982, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Quote spese di entrata	Quote spesa di uscita	Compenso per magazzino	Altre spese	Totale competenze liquidate
1974	-	-	90.752.350	4.549.450	45.411.810
1975	-	26.794.425	259.672.165	10.129.185	306.595.775
1976	9.910	258.364.825	627.407.290	52.547.830	938.429.855
1977	-	76.821.450	913.203.705	83.691.545	1.703.721.700
1978	7.458.975	10.456.030	858.980.340	50.298.400	927.194.245
1979	54.811.145	-	1.240.299.940	79.253.315	1.374.374.400
<b>TOTALI</b>	<b>62.280.030</b>	<b>372.436.730</b>	<b>4.000.331.300</b>	<b>260.579.725</b>	<b>4.715.727.785</b>

d) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo di Intervento

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1982, alcune partite di tabacco provenienti da raccolti diversi.

La vendita del tabacco è disposta con specifici regolamenti comunitari e relativi Bandi di gara e si realizza mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari e extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manufattieri o rivenderlo ad altri soggetti.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO RELATIVO AL TABACCO NESSO IN  
VENDITA NEL 1982

Varietà	Racc.	Quantit. nesso in vendita T.	Prezzo unitario al Kg.	Importo provvisorio M. L.
BENEVENTANO	1974	593,172	112	66.435.254
"	"	396,112	358	141.908.095
"	1975	171,209	55	9.416.495
"	"	525,209	157	82.514.813
"	"	269,364	128	34.478.592
"	"	792,352	401	317.733.152
"	"	685,208	358	245.304.454
"	1976	229,452	55	12.519.860
"	"	435,781	157	68.417.517
"	"	498,304	128	63.782.912
"	"	304,507	112	34.104.784
"	"	181,418	401	72.748.518
"	1977	459,302	55	25.251.510
"	"	499,789	157	79.456.373
"	"	572,145	128	73.234.550
"	"	278,025	112	31.138.912
"	1978	31,432	55	1.728.750
"	"	82,195	128	10.520.960
"	"	74,074	401	29.703.674
"	"	24,792	358	8.975.536
"	1979	35,523	55	1.953.765
"	"	23,393	128	2.994.304
"	"	11,534	401	4.665.234
BAJISCHER G.	"	313,475	112	35.109.312
F. HAVANNAE	"	1.519,948	112	170.234.175
BURLEY	"	1.837,566	401	736.904.056
MARYLAND	"	13,718	401	5.500.918
KENTUCKY	1978	2.397,529	358	858.315.382
SUMATRA	1975	6,072	515	3.127.080
SCAFATI	1979	33,364	515	17.439.960
<b>TOTALI</b>		<b>13.297,566</b>		<b>3.244.539.749</b>

N.B.: I quantitativi collocati sono espressi sulla base del peso reale di vendita.

squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato le vendite di tabacchi destinati all'Organismo di intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto.

In relazione alle vendite, nel 1982 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione ai rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco consegnato alle ditte aggiudicatarie.

L'importo complessivo di £. 2.875.522.558 acquisito per il titolo di cui sopra è stato così accreditato:

£. 1.625.211.735	al Cap. 6351
" 1.251.302.833	" " 6353

3) AIUTO SPECIALE PER LA RICONVERSIONE DEL TABACCO VARIETA' BENEVENTANO

Ultimate le operazioni di riconversione del tabacco varietà Beneventano nel 1979, la Sezione ha continuato ad esercitare i controlli sulle superfici riconvertite che hanno beneficiato dell'aiuto speciale, allo scopo di verificare il rispetto della condizione di non ripiantare tabacco Beneventano nei cinque anni successivi a quello di riconversione sulle superfici medesime.

Sono stati emessi, inoltre, provvedimenti di pagamento per £. 7.197.050 netti in favore di coltivatori singoli che per motivi di ordine amministrativo non avevano potuto beneficiare dell'aiuto speciale negli esercizi precedenti.

4) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg.CEE n.482/82 del Consiglio del 25.2.1982 e n.841/82 della Commissione del 13 aprile 1982)

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino:

a) distrutti

b) danneggiati

dal sisma del 23.11.1980.

Nell'ipotesi di cui alla lett.a) è previsto un aiuto speciale di L. 1.302,64/Kg netto. Nell'ipotesi di cui alla lett.b), è previsto un aiuto di L. 911,84/Kg netto.

E' previsto, altresì, un "aiuto" di L. 390,792/Kg netto alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11.1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

La Comunità ha messo a disposizione dello Stato Italiano L. 25.443.592.000 mentre la spesa presunta è stata stimata in L. 82 miliardi circa, a seguito di un esame preliminare e non definitivo delle istanze pervenute all'AEMA nei termini previsti.

Considerato che lo stanziamento a disposizione dell'AEMA è insufficiente a coprire l'importo richiesto dai presunti aventi diritto, l'AEMA-Sezione Specializzata per il Tabacco, ha sottoposto il problema all'esame del Comitato Tecnico, di cui all'art.6 della Legge 27.1.71, n.3, il quale ha deliberato che il Ministero dell'Agricoltura dovesse assumere tutte le opportune iniziative, in seno alla CEE, al fine di ottenere la necessaria integrazione dello stanziamento disposto dal Regolamento 482/82 del Consiglio dei Ministri CEE, nonché la conseguente modifica del Regolamento stesso, in modo da consentire l'even-



tuale pagamento ai richiedenti in proporzione alla somma stanziata ed auspicabilmente integrata nella misura che potrà essere stabilita nelle competenti sedi comunitarie.

Non si è, quindi, proceduto ad effettuare alcun pagamento nel 1982, dell'aiuto speciale, essendo l'AIMA in attesa di conoscere l'esito delle predette iniziative e delle conseguenti determinazioni del Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

#### 5) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n.633/72

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1982 presenta entrate per L. 695.585.= determinate dal recupero di compensi pagati indebitamente a Ditte trasformatrici ed uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento.

Mentre le operazioni di vendita del tabacco non incidono sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto sono operazioni di esportazione che ai sensi dell'art.6 del D.P.R. sopra citato debbono considerarsi esenti dalla applicazione di tale imposta.

#### 6) RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

I criteri di definizione dei rapporti creditorî e debitorî tra l'AIMA tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono stati stabiliti con Reg. CEE n.1697/71 del 26 luglio 1971, successivamente integrato da altri regolamenti applicativi con i quali sono stati fissati, tra l'altro, gli importi forfettari da adottare nel corso di ogni periodo gestionale riconosciuti all'Organismo di Intervento quale concorso del FEDEA nelle spese inerenti l'intera commercializzazione del prodotto conferito allo ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'Anno 1982.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, i cui risultati sono imputabili al FEOGA-Sezione garanzia, il conto dell'AIMA Tabacco per l'anno 1982 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei racc. 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) ELEMENTI A DEBITO

1) Importo relativo ai quantitativi giacenti all'1.1.82 e ai tabacchi acquistati valutati secondo il coefficiente stabilito dalla CEE in ragione di £.1.564.952 £/T.

RACCOLTO	1974	acquistato nel	1976	£.	1.568.823.690
"	1975	"	1977	"	3.888.259.395
"	1976	"	1978	"	2.653.886.295
"	1977	"	1979	"	13.412.715.320
"	1978	"	1980	"	13.543.977.090
"	1979	"	1980/1981	"	25.485.978.845
"	1980 (in foglia)	"	1981	"	59.471.305
"	1980 (in colli)	"	1982	"	9.268.934.490
"	1981 (in foglia)	"	1982	"	698.161.955
					<u>£.71.180.108.385</u>

2) Importo delle spese derivate dall'immagazzinaggio e dall'uscita dal magazzino:

Spese di entrata:

T. 4.116,382 x 2,95 =

12.143,3260 x 1258 = £. 15.276.305

T. 32,800 x 2,95 =

96,760 x 1289 = £. 124.725

£. 15.401.030

T. 4.149,182

T. 52,408 x 85,00 =

4.454,680 x 1289 = £. 5.742.085

" 5.742.085

Spese di uscita:

T. 3.303,520 x 34,00 =

112.319,680 x 1258 = £. 141.298.155

T. 3.343,230 x 34,00 =

113.669,820 x 1289 = " 146.520.400

T. 7.011,707 x 12,20 =

85.542,825 x 1289 = " 110.264.700

" 398.083.255

T. 13.658,457

T. 35,341 x 47,00 =

1.661,027 x 1258 = " 2.089.570

" 2.089.570

3) Importo delle spese determinate dallo ammasso:

T. 154.940,238 x 3,60 =

1.332.485,046 x 1258 = " 1.676.267.445

T. 279.699,632 x 3,60 =

2.405.416,835 x 1289 = 3.100.582.300

" 4.776.849.745

T. 434.639,870

T. 57,003 x 101,00 =

5.757,303 x 1258 = " 7.242.685

T. 131,020 x 101,00 =

13.233,020 x 1289 = " 17.057.365

" 24.300.050

T. 188,023

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Spese di finanziamento:			
"	"	=£. 5.409.304.525	
"	"	= <u>£. 27.365.425</u>	£. 5.436.669.950
5) Spese di 1 <sup>a</sup> trasformazione		=£. 343.438.185	" 343.438.185
6) Differenza a debito per conguaglio accreditamenti vendite		=£. 11.196.065	" 11.196.065
	TOTALE A DEBITO		<u><u>£. 82.193.878.320</u></u>
B) <u>ELEMENTI A CREDITO</u>			
1) Importo totale delle entrate relativo alle vendite			£. 3.227.072.455
2) Importo relativo al prelievamento campioni			" 2.312.990
3) Importo relativo alle maggiorazioni per tardivo ritiro del prodotto			" 264.995
4) Valore delle quantità di tabacco riportate all'anno successivo			" 47.697.180.700
	TOTALE A CREDITO		<u><u>£. 50.926.831.140</u></u>
C) TOTALE A DEBITO		£. 82.193.878.320	
TOTALE A CREDITO		£. 50.926.831.140	
	<u>SALDO DEBITORE</u>	<u>£. 31.267.047.180</u>	

In dipendenza del risultato determinato come sopra specificato, il conto del 1982, per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio, si chiude con il saldo debitore di £. 31.267.047.180 che costituisce lo ammontare complessivo delle perdite nette subite dall'AIMA, di cui agli artt. 3 e 4 del Reg. 1697/71 del 26.7.71, imputabili al FEOGA - Sezione Garanzia.

## 7) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio, condotta dall'AMT nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese accedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1982 la gestione dell'I.V.A., per la attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio provinciale IVA per un importo di £.93.194.141.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £.80 miliardi ed un riporto in detrazione nell'anno 1983 per la restante somma.

Anche per tale credito l'Ufficio provinciale IVA di Roma non effettuerà il rimborso con la procedura accelerata, come è possibile fare invece per tutti gli operatori economici privati e pubblici, in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà, e per certi versi anche l'incongruenza, dell'applicazione del regime IVA all'attività dell'AIMA, come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al parlamento.

Sul piano prettamente amministrativo e di tenuta della contabilità, si pongono in rilievo due importanti iniziative dell'Azienda.

La prima concerne la riunificazione di tutte le attività dell'Azienda nella partita IVA a suo tempo aperta presso l'Ufficio IVA di Roma e l'istituzione di registri sezionali presso gli enti assuntori dei servizi di commercializzazione.

Per tal modo si è centralizzata la contabilità prescritta dalle disposizioni sull'I.V.A.

L'altra iniziativa concerne l'automazione delle procedure contabili IVA mediante l'utilizzazione del C.E.D.

Ciò consentirà di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri che le registrazioni concernono operazioni per un valore di cir-

ca 1.300 miliardi, interessanti la maggior parte dei settori assoggettati alla disciplina dell'IVA.

Si è, pertanto, tentato di apportare un ulteriore contributo alla razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio; restando tuttavia difficoltà interpretativa sulla configurazione giuridica ed economica di una serie di aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi e misure per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'IVA che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

Trattasi di un problema di carattere generale da approfondire in opportune sedi di coordinamento tra l'Amministrazione finanziaria e le amministrazioni erogatrici di detti aiuti, al fine di evitare complesse e farraginose contestazioni che potrebbero portare più a incomprendimenti che a reciproci chiarimenti sul problema.

CENTRO ELABORAZIONE DATI AIMA

Il centro elaborazione dati dell'AIMA, la cui attività ha avuto inizio il 1° gennaio 1982, rappresenta per la Azienda la prima forma di utilizzo diretto delle tecnologie offerte dalla scienza dell'informatica.

Il C.E.D., sorto per far fronte a specifiche esigenze della Comunità Economica Europea che aveva ravvisato nella automazione delle procedure di erogazione degli aiuti comunitari la possibilità di una accelerazione delle procedure stesse e un loro miglior controllo, si è in realtà occupato di molteplici settori e precisamente:

- 1) La nuova procedura che i titoli di spesa e le entrate devono seguire per una corretta acquisizione contabile, realizzata mediante l'utilizzo di terminali e coordinando la stessa con il rispetto della normativa comunitaria e con quella prevista dal regolamento di contabilità generale dello Stato;
- 2) La realizzazione della dichiarazione mensile al FEOGA-Sezione garanzia delle spese e previsioni del fabbisogno finanziario (Reg. CEE 380/78);
- 3) Il collegamento diretto ed integrato delle procedure contabili adottate dall'Azienda con quelle degli Organi di controllo, ufficio di Ragioneria e Corte dei conti presso la AIMA dotati di appositi terminali che consentono l'interattività fra gli Organi di controllo stessi e l'Azienda;
- 4) Il controllo sulla riscossione delle erogazioni da parte dei beneficiari mediante uno scambio mensile con la Banca d'Italia di dati elaborati che consente all'Azienda ed agli Organi di controllo di conoscere in tempi rapidi l'entità delle somme effettivamente pagate dalle varie Tesorerie provinciali, informazione quest'ultima necessaria per la predisposizione del conto consuntivo basato sul principio del bilancio di cassa;



5) Le procedure di quadratura della situazione dei conti partitari afferenti i movimenti contabili registrati dall'AIMA, dall'ufficio di Ragioneria e dalla Corte dei Conti (titoli di spesa e quietanze di entrata), la gestione ed il controllo dei titoli di spesa che hanno subito rilievo da parte dei predetti organi di controllo;

6) Le analisi procedurali, eseguite al fine di individuare gli ulteriori settori dell'Azienda suscettibili di una totale o parziale automazione delle procedure, hanno interessato i settori della commercializzazione delle carni e dei cereali e la tenuta della contabilità IVA, al riguardo occorre rilevare come già da vari mesi vi sia uno scambio d'informazioni elaborate tra il centro e l'Associazione italiana allevatori allo scopo di ampliare e confrontare la gamma delle notizie e dei dati che la prossima automazione del settore potrà fornire al competente Ufficio.

Dopo un anno di attività, si possono quindi fare varie considerazioni circa l'impatto che il modo di operare del centro ha avuto con la realtà Aziendale in cui si è venuto ad inserire.

L'Azienda, nel suo complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni ed alle richieste del C.E.D. che, soprattutto nei primi tempi di utilizzo di un sistema informativo, sembrano appesantire ancora di più il lavoro dei vari Uffici i quali invece ritengono che il processo di automazione possa concludersi in tempi brevi e con esso vedere risolti i vari problemi di funzionamento e di amministrazione.

L'attività del C.E.D., comunque in questo primo anno è stata senza dubbio molto intensa a causa della molteplicità dei problemi connessi all'operatività delle procedure realizzate ed a quelle che verranno installate nel corso dell'anno 1983 (IVA commercializzazione delle carni e quelle altre procedure che si renderanno utili all'attività dell'Azienda).

Naturalmente, sia il centro che l'Azienda risentono del funzionamento e dell'operatività dell'altro e pertanto è

continua la ricerca di raccordo.

In questa prima fase, però, lo sviluppo del centro è legato anche ad una maggiore consapevolezza dei suoi problemi organizzativi ed alla soluzione che agli stessi si vorrà dare al fine di realizzare l'auspicabile autonomia gestionale del centro stesso;

Infine, è doveroso far rilevare la collaborazione data da parte degli Organi di controllo presso l'Azienda, i quali seppure interessati anche loro al buon funzionamento del sistema, hanno offerto il proprio specifico contributo alla esatta definizione ed analisi dei problemi incontrati dal C.E.D.

Si riportano nel prospetto allegato le spese globali sostenute dall'Azienda per il 1982, distinti per tre conti partitari di cui si compone la "gestione di cassa" della AIMA.

- Fondi Nazionali	£.	978.866.204.609
- Fondi Comunitari	"	2.657.644.616.858
- Fondi Aiuti alimentari	"	16.611.301.550
TOTALE	£.	<u>3.653.122.123.017</u>

Tali dati, peraltro, potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non è stato ancora chiuso, dal competente Ufficio di Ragioneria, il bilancio consuntivo di cassa per il 1982.



*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste*

Aziende di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo  
A.I.M.A.

*Servizio Ufficio  
Prot. N.º 4335/5 Pisa*

*Roma, 21 DIC. 1983 19*  
DUIUS - VIA PALESTRO, 61  
Tele. 0139034.1 M.A.

*M* MINISTERO BILANCIO E DELLA  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Segreteria CIPAA  
Via XX Settembre

ROMA

*Risposta al Foglio del  
Prot. N.º Pisa*

OGGETTO: Relazione sull'attività dell'AIMA per il 1982.

In relazione alla riserva contenuta nell'ultimo capoverso della pag. 258 della relazione in oggetto, trasmessa a codesta Segreteria con lettera del M.A.F. n. 24539/1096 del 3.11.83, si precisa quanto segue.

I dati relativi alle spese a carico dei fondi nazionali e dei fondi CEE per aiuti alimentari, rispettivamente indicati in L. 978.866.204.609 e in L. 16.611.301.550 sono da considerare definitivi.

Per quanto concerne la spesa a carico dei fondi comunitari indicata nella succitata pag. 258 della relazione in l i r e L. 2.657.644.616.858, si fa presente che il dato esposto è stato desunto dalle scritture di spesa al marzo 1983.

In quella sede e in quella data non si è potuto tener conto degli importi relativi ai titoli di spesa trasportati e perenti nonché di successive variazioni intervenute sulle imputazioni a detti fondi per modifiche di singoli titoli di spesa, per annullamenti e seguito di decessi da parte di beneficiari, per restituzioni di alcuni titoli per errata indicazione dei beneficiari o per irreperibilità dei medesimi, ecc.

A seguito della sistemazione delle situazioni sopraindicate, che ha richiesto tempi lunghi per accertamenti, per riproduzioni dei titoli e così via, si è pervenuti alla definitiva determinazione delle spese effettuate dall'AIMA nel 1982 a carico dei fondi comunitari che restano fissate, in luogo di quelle indicate, in L. 2.653.649.192.183.

IL DIRETTORE GENERALE